

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31 marzo 2025)

Il Fondo Pensione Laborfonds è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I “Le informazioni chiave per l'aderente”**, contiene informazioni di base, è suddivisa in 3 schede (presentazione; costi, destinatari e contributi) e ti viene consegnata al momento dell'adesione;
- la **PARTI II “Le informazioni integrative”**, contiene informazioni di approfondimento, è composta da 2 schede (“Le opzioni di investimento”; “Le informazioni sui soggetti coinvolti”) ed è disponibile sul sito web (www.laborfonds.it);
- l'**Appendice “Informativa sulla sostenibilità”**, ti viene consegnata al momento dell'adesione.

Parte I - “Le informazioni chiave per l'aderente”

Scheda “Presentazione” (in vigore dal 31 marzo 2025)

Premessa

Quale è l'obiettivo Laborfonds è un **fondo pensione negoziale**, senza scopo di lucro, finalizzato all'erogazione di una pensione complementare, ai sensi del **decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252**.
Il Fondo è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (**COVIP**).

Come funziona Laborfonds opera in **regime di contribuzione definita**: l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo. Laborfonds si avvale delle misure di sostegno previste dalla Legge 27 febbraio 1997, n. 3 e ss.mm.ii della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol (**“Interventi di previdenza e sanità integrativa a sostegno dei fondi pensione e dei fondi sanitari a base territoriale regionale”**).

Come contribuire Se aderisci a Laborfonds hai diritto a ricevere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto la tua posizione verrà alimentata dal **tuo contributo**, dal **contributo dell'azienda** e dal **TFR futuro** così come previsto dal tuo contratto collettivo di riferimento.
I lavoratori del settore privato possono contribuire anche con la sola quota del TFR (trattamento di fine rapporto) e/o dei c.d. “contributi aggiuntivi” alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, in virtù dell'articolo 1, comma 171 primo e secondo periodo e comma 172 della L. n. 205/2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) e nei termini di seguito specificati.

Quali prestazioni puoi ottenere

Aderenti del settore privato

- ✓ **rendita e/o capitale** (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento
- ✓ **anticipazioni**: per acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa di abitazione (fino al 75% della posizione dopo 8 anni), per ulteriori esigenze (fino al 30% della posizione dopo 8 anni), per spese sanitarie (fino al 75% della posizione in qualsiasi momento)
- ✓ **riscatto parziale o totale** (per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso) secondo le condizioni previste dallo Statuto del Fondo Pensione Laborfonds
- ✓ **RITA - rendita integrativa temporanea anticipata** parziale o totale

In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Aderenti del settore pubblico

- ✓ **rendita e/o capitale** (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento
- ✓ **anticipazioni** (dopo 8 anni e fino al 100% della posizione) per acquisto, costruzione, ristrutturazione della prima casa di abitazione, per congedi relativi alla formazione e formazione continua, per spese sanitarie
- ✓ **riscatto totale** (per perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso) secondo le condizioni previste dallo Statuto del Fondo Pensione Laborfonds
- ✓ **RITA - rendita integrativa temporanea anticipata** parziale o totale

Trasferimento

Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni (aderenti del settore privato e i fiscalmente a carico), dopo 3 o 5 anni (aderenti del settore pubblico). In ogni momento in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.

I benefici fiscali

Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento

Puoi scegliere tra i seguenti **4 comparti**:

Denominazione	Tipologia	Sostenibilità (*)	Altre caratteristiche
Linea Garantita	Garantito	NO	comparto di riferimento per: TFR adesioni tacite, default in caso di mancata scelta da parte dell'aderente, default in caso di erogazione RITA (salvo diversa scelta da parte dell'aderente)
Linea Prudente Etica	Obbligazionario misto	SI	
Linea Bilanciata	Bilanciato	NO	
Linea Dinamica	Azionario	NO	

(*) **Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.**

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (**Questionario di autovalutazione**) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.



Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di *Laborfonds* nella **scheda "Le opzioni di investimento"** (Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'), che puoi acquisire dall'**area pubblica** del sito web (www.laborfonds.it).
Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono reperibili nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità"

I comparti

Linea Garantita (*)

COMPARTO GARANTITO

ORIZZONTE TEMPORALE

BREVE

(fino a 5 anni dal pensionamento)

La gestione è volta a realizzare un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR, in un orizzonte pluriennale e di breve termine. La presenza della garanzia di capitale consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

(*) **Comparto destinato ad accogliere i flussi di TFR conferiti tacitamente**

- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 31/01/2008
- **Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro):** 403.309.235,12
- **Rendimento netto del 2024:** 2,63%
- **Sostenibilità**
 - ☒ ☐ **NO, non ne tiene conto**
 - ☐ ☐ ☐ **SI, promuove caratteristiche ambientali o sociali**
 - ☐ ☐ ☐ **SI, ha obiettivi di sostenibilità**

Periodo	Linea Garantita	TFR Netto Imposte
3 anni	1,66%	3,89%
5 anni	1,02%	3,30%
10 anni	0,75%	2,43%
20 anni	-	2,46%

A pie chart illustrating the distribution of assets. The chart is divided into two segments: a large grey segment representing 'Titoli di Debito' at 96,07%, and a small red segment representing 'Titoli di Capitale' at 3,93%.

Asset Class	Percentage
Titoli di Debito	96,07%
Titoli di Capitale	3,93%



All'interno della scheda "Le opzioni di investimento" sono contenute informazioni sulla misura di rischio del comparto.

COMPARTO OBBLIGAZIONARIO MISTO	ORIZZONTE TEMPORALE	MEDIO (tra i 5 e i 10 anni dal pensionamento)	La gestione è volta a realizzare l'obiettivo di incrementare il patrimonio attraverso una politica d'investimento attenta agli aspetti ambientali, sociali e di buon governo (<i>Environmental, Social and Governance - ESG</i>). Il comparto è adatto a coloro che hanno una media-bassa propensione al rischio, a fronte di un periodo breve di permanenza nel Fondo e che sono propensi all'investimento con particolare attenzione agli aspetti etici e di natura sociale con una componente azionaria ridotta.
--	---------------------------------------	---	--

- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 30/04/2008
- **Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro):** 429.211.065,45
- **Rendimento netto del 2024:** 5,49%
- **Sostenibilità**

☐	☐	NO, non ne tiene conto
☒	☒	SI, promuove caratteristiche ambientali o sociali
☐	☐	SI, ha obiettivi di sostenibilità

Intervallo	Linea Prudente Etica	Benchmark
3 anni	-0,23%	-0,54%
5 anni	1,12%	0,06%
10 anni	2,03%	2,03%
20 anni	2,28%	-

A pie chart illustrating the distribution of assets. The chart is divided into two segments: a large grey segment representing 'Titoli di Debito' at 77,12%, and a smaller red segment representing 'Titoli di Capitale' at 22,88%.

Asset Class	Percentage
Titoli di Debito	77,12%
Titoli di Capitale	22,88%

Il diagramma è composto da tre frecce che puntano da sinistra a destra. La prima freccia, sulla sinistra, è bianca con un bordo grigio e contiene il testo "COMPARTO BILANCIATO". La seconda freccia, al centro, è grigia con un bordo grigio e contiene il testo "ORIZZONTE TEMPORALE" e "MEDIO/ LUNGO" in grassetto, con "(tra i 10 e i 15 anni dal pensionamento)" in grigio sottostante. La terza freccia, sulla destra, è bianca con un bordo grigio e contiene il testo "Linea Bilanciata" in grassetto. Le frecce sono allineate orizzontalmente e si sovrappongono leggermente.

COMPARTO BILANCIATO

ORIZZONTE TEMPORALE
MEDIO/ LUNGO
(tra i 10 e i 15 anni dal pensionamento)

Linea Bilanciata

- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 10/12/2001
- **Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro):** 2.943.986.958,76
- **Rendimento netto del 2024:** 5,57%
- **Sostenibilità**

☒	☐		
☐	☐	☐	
☐	☐	☐	

NO, non ne tiene conto

SI, promuove caratteristiche ambientali o sociali

SI, ha obiettivi di sostenibilità

The chart displays the percentage change for two metrics over different time horizons. The 'Linea Bilanciata' (red bars) shows a negative change of -0,12% at 3 anni, and positive changes of 1,73%, 2,63%, and 3,61% at 5, 10, and 20 anni respectively. The 'Benchmark' (grey bars) shows positive changes of 0,17%, 1,53%, 2,55%, and 3,82% at 3, 5, 10, and 20 anni respectively.

Periodo	Linea Bilanciata (%)	Benchmark (%)
3 anni	-0,12%	0,17%
5 anni	1,73%	1,53%
10 anni	2,63%	2,55%
20 anni	3,61%	3,82%

A pie chart illustrating the distribution of financial instruments. The chart is divided into two segments: a large grey segment representing 'Titoli di Debito' (Debt Instruments) at 72,33%, and a smaller red segment representing 'Titoli di Capitale' (Capital Instruments) at 27,67%.

Titolo	Percentuale
Titoli di Debito	72,33%
Titoli di Capitale	27,67%

Partner di:  **Pensplan
Centrum**

Linea Dinamica



- ### Rendimento medio annuo composto



Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione (*)

Iscritto di sesso maschile. Età pensionamento ipotizzata: 67 anni.

Età	Anni versamento	Comparto	Versamento iniziale (euro): 2.500		Versamento iniziale (euro): 5.000	
			Posizione finale (euro)	Rendita annua (euro)	Posizione finale (euro)	Rendita annua (euro)
30	37	Linea Garantita	140.647,93	5.676,76	281.684,35	11.369,20
		Linea Prudente Etica	155.546,83	6.278,10	311.526,99	12.573,70
		Linea Bilanciata	157.088,78	6.340,34	314.615,55	12.698,36
		Linea Dinamica	174.671,91	7.050,02	349.835,09	14.119,87
40	27	Linea Garantita	91.590,08	3.836,00	183.446,31	7.683,14
		Linea Prudente Etica	98.580,36	4.128,76	197.448,84	8.269,59
		Linea Bilanciata	99.290,14	4.158,49	198.870,65	8.329,14
		Linea Dinamica	107.219,98	4.490,61	214.755,37	8.994,43

Iscritto di sesso femminile. Età pensionamento ipotizzata: 67 anni.

Età	Anni versamento	Comparto	Versamento iniziale (euro): 2.500		Versamento iniziale (euro): 5.000	
			Posizione finale (euro)	Rendita annua (euro)	Posizione finale (euro)	Rendita annua (euro)
30	37	Linea Garantita	140.647,93	4.930,36	281.684,35	9.874,34
		Linea Prudente Etica	155.546,83	5.452,64	311.526,99	10.920,46
		Linea Bilanciata	157.088,78	5.506,69	314.615,55	11.028,73
		Linea Dinamica	174.671,91	6.123,06	349.835,09	12.263,34
40	27	Linea Garantita	91.590,08	3.322,61	183.446,31	6.654,88
		Linea Prudente Etica	98.580,36	3.576,20	197.448,84	7.162,85
		Linea Bilanciata	99.290,14	3.601,95	198.870,65	7.214,42
		Linea Dinamica	107.219,98	3.889,62	214.755,37	7.790,67

(*) Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni



AVVERTENZA: Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né Laborfonds né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.



Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate al seguente indirizzo https://www.laborfonds.it/images/pdf/documenti/IT_istruzioni_trasparenza.pdf. Sul sito web di Laborfonds (www.laborfonds.it) puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

L'adesione decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione completo e correttamente compilato. Entro 15 giorni dalla ricezione del Modulo, Laborfonds ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati e dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF), nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR oppure che ricevano su Laborfonds i contributi contrattuali di cui all'art. 1, comma 171, secondo periodo della L. n. 205/2017: Laborfonds procede automaticamente all'iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà tutte le informazioni necessarie dall'attuale normativa e dalla COVIP.

I rapporti con gli aderenti

Laborfonds ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Laborfonds mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del suo sito *web* (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare Laborfonds telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Laborfonds devono essere presentati esclusivamente in forma scritta utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito internet www.laborfonds.it, la procedura online dell'area "Reclami" del sito internet (raggiungibile anche dalla propria area riservata) oppure l'indirizzo PEC.

Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II "Le informazioni integrative"**, della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a Laborfonds (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di Laborfonds;
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web (www.laborfonds.it).
È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31 marzo 2025)

Parte I - “Le informazioni chiave per l’aderente”

Laborfonds è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa

Scheda “I costi” (in vigore dal 31 marzo 2025)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a Laborfonds, è importante **confrontare** i costi del Fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo (*)

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione	€ 5,16 da versare in unica soluzione all’atto dell’adesione in aggiunta alla prima contribuzione. L’importo delle spese di adesione viene ripartito pariteticamente tra datore di lavoro e lavoratore (€ 2,58 ciascuno). Ai soggetti fiscalmente a carico viene prelevato l’intero importo <i>una tantum</i> alla prima contribuzione versata al Fondo. Tale importo non deve essere corrisposto al Fondo nel caso di adesione determinata dal solo versamento di contributi contrattuali (c.d. “adesione contrattuale” o fattispecie ad essa assimilata).
Spese da sostenere durante la fase di accumulo: - Direttamente a carico dell’aderente	€ 10,00 a titolo di quota associativa annua (con restituzione di € 2 in caso di scelta di ricezione delle comunicazioni in formato elettronico), prelevata in unica soluzione in occasione del primo versamento contributivo effettuato nell’anno. In assenza di contribuzione l’addebito avviene mediante l’annullamento di quote con NAV al 30 novembre oppure, in caso di liquidazione della posizione anteriormente a tale data, contestualmente alla liquidazione stessa. La quota associativa annua viene prelevata secondo le modalità sopra indicate anche rispetto agli aderenti che abbiano convertito l’intera posizione in Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA.
Indirettamente a carico dell’aderente (gli oneri di gestione amministrativa e del depositario vengono calcolati e prelevati mensilmente dal patrimonio di ciascun comparto; le commissioni di gestione finanziaria in misura fissa vengono prelevate trimestralmente dal patrimonio di ciascun comparto con calcolo mensile dei ratei; ove previste, le commissioni di gestione in misura variabile (ovvero dello scarto positivo tra rendimento del portafoglio e rendimento del <i>benchmark</i>) vengono calcolate secondo il meccanismo del <i>high water mark</i> e corrisposte annualmente):	0,49% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,06% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,37% per commissioni di garanzia, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa) 0,14% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,085% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa) Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile (15% dell’<i>overperformance</i>) 0,25% del patrimonio del comparto su base annua (di cui 0,20% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,01% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa)

✓ **Linea Bilanciata**

Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile
(20% dell'overperformance per quanto concerne la porzione di patrimonio in relazione alla quale il gestore delegato opera con stile attivo e nella misura prevista dai regolamenti dei fondi di investimento alternativi - cfr. FIA - investiti nella porzione di patrimonio gestita direttamente dal Consiglio di Amministrazione di Laborfonds in base alle incidenze tempo per tempo in portafoglio)

✓ **Linea Dinamica**

0,21% del patrimonio del comparto su base annua

(di cui 0,15% per commissioni di gestione finanziaria in misura fissa, 0,02% per oneri del depositario e 0,04% per oneri di gestione amministrativa).

Sono altresì previste commissioni di gestione in misura variabile
(20% dell'overperformance)

(*) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal Fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal Fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti. Laddove non ripartite nell'esercizio, le stesse vengono riscalate a esercizi successivi per le finalità indicate nella Nota Integrativa al Bilancio, cui si rinvia

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di Laborfonds, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni).

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi

Comparti	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Linea Garantita	0,82%	0,65%	0,58%	0,52%
Linea Prudente Etica	0,46%	0,29%	0,22%	0,17%
Linea Bilanciata	0,58%	0,41%	0,34%	0,28%
Linea Dinamica	0,53%	0,36%	0,29%	0,23%



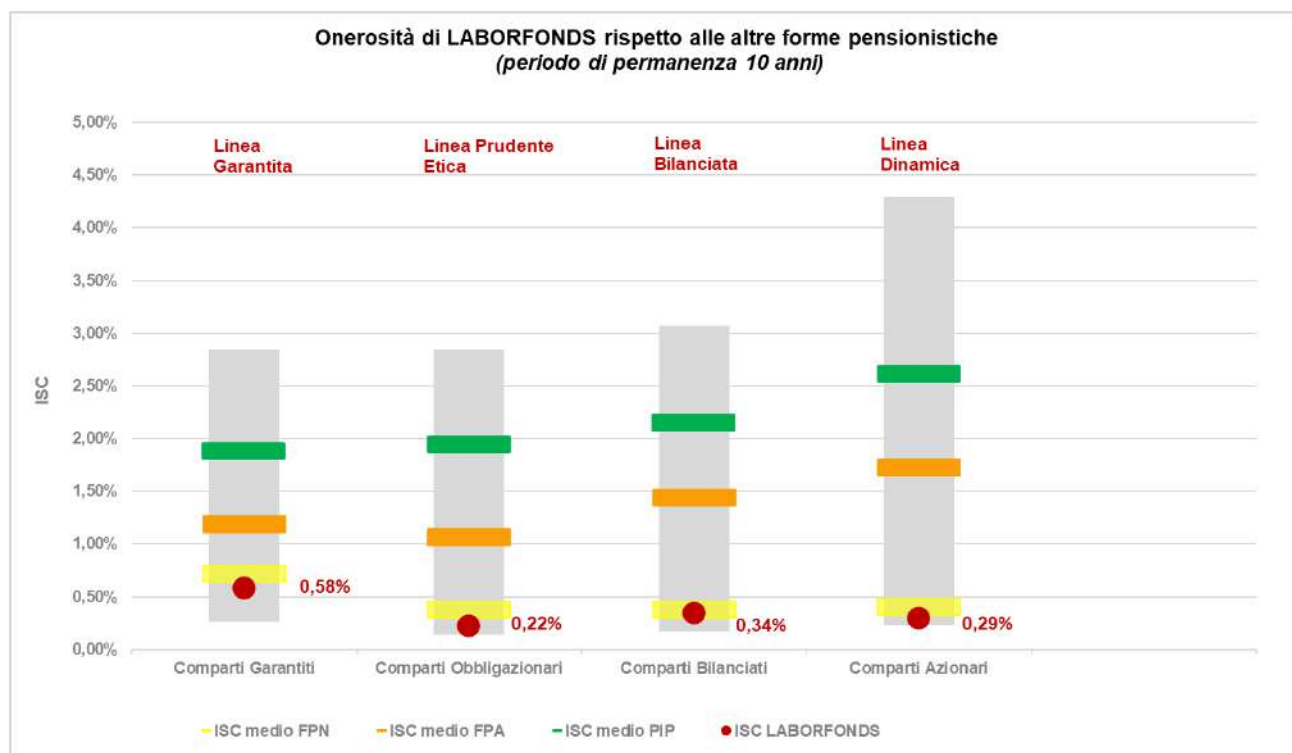
AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

L'Indicatore sintetico dei costi è stato calcolato in base alla quota associativa annua di 10 euro; l'indicatore non tiene quindi conto dell'eventuale riaccredito di 2 euro per gli aderenti che hanno scelto di ricevere le comunicazioni del Fondo in formato elettronico.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di Laborfonds è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di Laborfonds è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita. Di seguito i caricamenti applicati.

Costi gravanti direttamente sul contraente	
Costi gravanti sul premio	
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita	1,24%
Caricamenti percentuali sul premio	0%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata	
Valore trattenuto in punti percentuali assoluti	0,55

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web di Laborfonds (www.laborfonds.it).

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31 marzo 2025)

Parte I - “Le informazioni chiave per l’aderente”

Laborfonds è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda “I destinatari e i contribuiti” (in vigore dal 31 marzo 2025)

Fonte istitutiva: il “Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige” in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” di seguito denominato “Fondo”, è stato costituito in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l’Associazione albergatori della Provincia di Trento, l’Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l’Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l’Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l’Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l’Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell’Edilizia dell’Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l’Associazione Provinciale dell’artigianato della Provincia di Bolzano, l’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l’Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l’Unione contadini della Provincia di Trento, l’Associazione Confesercenti di Trento, l’Associazione Confesercenti dell’Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l’UIIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI, UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA’, SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI, SANITA’, STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori (di seguito denominate “fonti istitutive”). Le “fonti istitutive” vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell’ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati “accordi integrativi”).

Destinatari: possono aderire al Fondo:

- a) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto le cui tipologie di rapporto di lavoro, comprese nell’area dei destinatari, sono definite dai singoli contratti di settore nazionali, territoriali o aziendali;
- b) i lavoratori che prestano la loro attività fuori dal territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti da datori di lavoro rappresentati dalle Associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi di cui all’art. 1 dello Statuto purché operanti prevalentemente nel suddetto territorio. Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell’area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore nazionale, territoriali o aziendali;
- c) i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio del Trentino-Alto Adige, dipendenti dai soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive o da enti o società da essi promossi o costituiti, previa stipula dell’accordo o regolamento che li riguarda;
- d) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni locali anche se prestano la loro attività fuori dal territorio regionale, secondo le modalità previste nei rispettivi contratti e, se e come previsto dalla relativa normativa statale, i dipendenti statali e delle altre pubbliche amministrazioni operanti nel territorio regionale, a norma dall’art. 1bis del D.P.d.R. 6 gennaio 1978, n. 58 e ss.mm.ii.;
- e) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari per i quali si chiede l’attivazione di una posizione previdenziale presso il Fondo.

Il Fondo può essere destinatario di contributi di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e ss.mm.ii, ossia di contributi introdotti direttamente da fonti contrattuali a livello territoriale o aziendale (c.d. “contributi contrattuali”) in applicazione all’articolo 1, comma 171, primo periodo della predetta norma per i lavoratori già aderenti a Laborfonds. Ovvero in applicazione all’articolo 1, comma 171, secondo periodo, per i lavoratori che siano chiamati ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo introdotto dalla normativa o (direttamente) dalla contrattazione

di secondo e terzo livello purché scelgano espressamente di destinare il contributo contrattuale a Laborfonds (con conseguente attivazione di una posizione individuale presso quest'ultimo); oppure, pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale, Laborfonds sia per tali lavoratori il fondo pensione di riferimento ai sensi dell'art. 8, comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/2005 (applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).

Inoltre il Fondo può essere destinatario di contributi derivanti da specifiche disposizioni normative.

Sono associati al Fondo (i) i lavoratori che abbiano presentato domanda di associazione ai sensi dell'articolo 34, comma 1, dello Statuto (ii) i lavoratori che hanno aderito a seguito del tacito conferimento del TFR ai sensi della normativa; (iii) i lavoratori per i quali si è realizzato, anche in assenza di una esplicita manifestazione di volontà, il versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2 dello Statuto; (iv) i datori di lavoro alle cui dipendenze operano i lavoratori associati; (v) i beneficiari, intesi come soggetti che percepiscono dal Fondo le prestazioni pensionistiche.

Contribuzione: la misura minima dei contributi a carico dell'aderente e del datore di lavoro, la decorrenza e la periodicità della contribuzione, compresa quella aggiuntiva a quella ordinaria, sono stabilite dai singoli contratti/accordi collettivi nazionali, territoriali ed aziendali, secondo quanto riportato nelle seguenti tabelle. Generalmente, la contribuzione è versata con periodicità trimestrale al Fondo (nei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio) e decorre dal mese successivo alla data di adesione, salvo diversa disposizione contrattuale. Ogni aderente ha inoltre la facoltà di versare direttamente al Fondo contribuzione volontaria aggiuntiva rispetto alle percentuali di contribuzione minime fissate nel relativo contratto collettivo/accordo di lavoro. In tal caso, e nel caso di adesione di familiari fiscalmente a carico, i versamenti vengono effettuati a mezzo bonifico bancario ed è possibile fissarne liberamente la misura e la periodicità.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, il finanziamento di Laborfonds, per gli iscritti del settore privato, può essere attuato mediante: il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.

È possibile destinare al Fondo il TFR maturando in misura integrale e in misura parziale se previsto dalle fonti istitutive. Resta consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo e di fissare la contribuzione a suo carico anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima indicata dai singoli accordi collettivi.

Fermo quanto sopra, per i c.d. "vecchi iscritti" (ovverosia un lavoratore con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993) è possibile versare il TFR in misura totale o parziale secondo quanto previsto dagli accordi o contratti collettivi¹; a coloro che abbiano destinato alla previdenza complementare l'intero importo del TFR è consentito rivedere tale scelta, così potendo optare per una diversa percentuale di versamento del TFR maturando nella misura definita dai suddetti accordi.

È importante sapere che l'adesione a Laborfonds dà diritto al versamento sulla propria posizione individuale di un **contributo da parte del datore di lavoro**, che spetta unicamente nel caso in cui si versi a Laborfonds almeno il contributo minimo a proprio carico.

Pertanto, l'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando, nonché l'adesione al Fondo realizzata per effetto del solo versamento dei contributi contrattuali di cui all'art. 1, comma 171 secondo periodo, della L. n. 205/2017, non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Al momento dell'adesione, l'aderente potrà inoltre decidere di fissare la contribuzione a suo carico, calcolata sulla base imponibile determinata dai singoli contratti/accordi collettivi, anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima da questi indicata. Successivamente, l'aderente potrà richiedere al proprio datore di lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il modulo "Richiesta variazione contributiva" reperibile sul sito internet di Laborfonds. Si suggerisce di verificare con il datore di lavoro l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).

Per quanto concerne i **contributi di cui alla L. n. 205/2017**, si specifica che con tale accezione si intendono quei contributi, di parte datoriale (e non già i contributi del lavoratore la cui destinazione è dallo stesso definita) che spettano, in virtù dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge, direttamente ai lavoratori dagli stessi interessati (quali, ad esempio, i cc.dd. "contributi contrattuali") in aggiunta agli "ordinari" flussi contributivi (per "ordinari" si intende il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR).

Tale flusso contributivo può essere ricondotto a due macro-casistiche, ovvero alla categoria del c.d. "contributo contrattuale" ed a quella del c.d. "contributo aggiuntivo". Più nel dettaglio, detti contributi vengono versati a Laborfonds:

- in applicazione dell'articolo 1, comma 171, **primo periodo** della L. n. 205/2017, per i lavoratori già aderenti a Laborfonds sia in virtù del versamento dei soli contributi ordinari (anche senza TFR, nei casi in cui ciò sia previsto dalla contrattazione), sia in forma "tacita" con il versamento del solo TFR; in tal caso, tali contributi si aggiungono (c.d. "**contributi aggiuntivi**") alle ordinarie voci contributive (così andandosi a consolidare all'interno della stessa posizione individuale ivi aperta);

¹ Qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR alle forme pensionistiche complementari, tale lavoratore potrà contribuire con una quota di TFR non inferiore al 50% dello stesso e con la possibilità di incrementi successivi.

- in applicazione dell'articolo 1, comma 171, **secondo periodo**, della L. n. 205/2017, per i lavoratori che siano chiamati ad effettuare una scelta rispetto al fondo pensione negoziale al quale destinare il contributo introdotto dalla normativa o (direttamente) dalla contrattazione di secondo e terzo livello (c.d. "**contributi contrattuali**") e:
 - a. scelgano espressamente di destinare il contributo contrattuale a Laborfonds (con conseguente attivazione di una posizione individuale presso quest'ultimo);
 - b. pur non effettuando una scelta, abbiano già una posizione individuale in essere presso Laborfonds;
 - c. pur non effettuando una scelta e non essendo aderenti ad alcun fondo pensione negoziale², Laborfonds sia per tali lavoratori il fondo pensione di riferimento ai sensi dell'art. 8, comma 7 lett. b) del D.Lgs. 252/2005 (quindi, applicando i criteri previsti per la destinazione del TFR tacito).

I "contributi contrattuali" previsti da fonti contrattuali di primo livello (ad esempio, il CCNL) affluiranno alla forma individuata dalla contrattazione collettiva finché i destinatari degli stessi non attivino un'eventuale adesione a Laborfonds. Per effetto di questa adesione, il fondo nazionale dovrà operare una **riunificazione della posizione individuale** in essere presso di sé verso il Fondo Pensione Laborfonds, in applicazione dell'articolo 1, comma 172, della L. n. 205/2017.

In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento al Fondo del TFR maturando dei contributi aggiuntivi alla contribuzione ordinaria di cui all'articolo 1, comma 171 della L. n. 205/2017, salva diversa indicazione della contrattazione collettiva o della normativa che ha introdotto questi ultimi. È possibile comunque riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

Per gli iscritti del settore pubblico l'adesione comporta obbligatoriamente il versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro stabilita dal contratto collettivo. Al momento dell'adesione, è consentito al lavoratore di fissare la contribuzione a suo carico anche in misura percentuale maggiore rispetto a quella minima indicata dai singoli accordi collettivi. Successivamente potrà richiedere al proprio datore di lavoro la variazione, in aumento o in diminuzione, della contribuzione scelta, eventualmente utilizzando il modulo "Richiesta variazione contributiva" reperibile sul sito internet del Fondo.

I contratti collettivi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l'INPS - Gestione ex INPDAP che provvede a contabilizzarle ed a rivalutarle, secondo un tasso di rendimento pari alla media dei rendimenti netti di un "paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul mercato, individuati con Decreto MEF 23 dicembre 2005. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro, sempre che sia venuta meno la continuità di iscrizione all'INPS - Gestione ex INPDAP; quando si verifica tale circostanza, l'INPS - Gestione ex INPDAP provvede al conferimento al Fondo del montante costituito dagli accantonamenti figurativi maturati e rivalutati.

Con riferimento alla contribuzione delle posizioni dei familiari fiscalmente a carico degli aderenti, è possibile fissare liberamente la misura della stessa. È importante sapere che i contributi versati a Laborfonds sulla posizione del soggetto fiscalmente a carico sono deducibili dal reddito di quest'ultimo e, per la parte eccedente, dall'aderente al quale risulti a carico.



Nelle seguenti tabelle, si sintetizzano le informazioni relative alla contribuzione contenute nei contratti collettivi/accordi di lavoro aggiornati al momento del deposito annuale della Nota informativa. Pertanto, gli aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente saranno pubblicati nel sito web di Laborfonds, www.laborfonds.it (nella Sezione "Strumenti – Schede contratti collettivi"). In ogni caso, è necessario far riferimento ai contratti/accordi che rimangono il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Laborfonds nella **SCHEDA "Le informazioni sui soggetti coinvolti"** (Parte II "**Le informazioni integrative**")*

² È il caso di coloro che non aderiscano alla previdenza complementare oppure siano iscritti a fondi pensione aperti o PIP.

INDICE DEI CONTRATTI DI LAVORO DISTINTI PER SETTORE

AGRICOLTURA.....	11
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI	11
CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI	11
CCPL CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTINO	12
CCNL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI	13
CCNL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - OPERAI ED IMPIEGATI	13
CCNL CONTOTERZISTI - IMPIEGATI	14
CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI	14
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI	15
CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI	15
CCPL DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE	16
CCNL IMPIEGATI AGRICOLI	17
CCPL IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE	17
CCPL LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO ADIGE	18
CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI	19
CCPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DEL TRENTINO	19
CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO	20
CCNL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI	20
CCPL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI DELL'ALTO ADIGE	21
CCPL UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE	21
CCNL ZOOTECCIA - OPERAI ED IMPIEGATI	22
ALIMENTARISTI.....	23
CCNL ALIMENTARISTI E PANIFICAZIONE - ARTIGIANI	23
CCNL ALIMENTARISTI - COOPERATIVE	24
CCNL ALIMENTARISTI - INDUSTRIA	25
CCNL ALIMENTARISTI - PMI	25
CCNL PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO	26
CCNL PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI	26

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA.....	27
CCPL COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO	27
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA	28
CCPL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE	29
CCPL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE	30
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE INTERCOMPARTIMENTALE	31
CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE	32
CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE – PERSONALE DIRIGENZIALE	33
CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO-ADIGE – PERSONALE NON DIRIGENZIALE	34
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE	35
CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO- PERSONALE NON DIRIGENZIALE	36
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA	37
CCPL SANITA' DEL TRENTINO – DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA	38
CCPL SANITA' DEL TRENTINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE	39
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI	40
CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI	41
CCPL SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO	42
AZIENDE DI SERVIZI.....	43
CCPL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE	43
CCNL ELETTRICI	44
CCNL GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS	45
CCNL GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA	46
CCNL PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE	47
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE	48
CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA	49
CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI	50
CHIMICI.....	51

CCNL AREA CHIMICA – ARTIGIANI	51
CCNL CERAMICA E ABRASIVI – INDUSTRIA	52
CCNL GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI – PMI	53
CCNL CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI – INDUSTRIA	54
CCNL COIBENTI – INDUSTRIA	55
CCNL CONGERIE	56
CCNL GOMMA E PLASTICA – INDUSTRIA	57
CCNL METALLURGIA	58
CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY – INDUSTRIA	59
COMMERCIO.....	60
CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA	60
CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA – ALTO ADIGE	61
CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE – LAVORATORI INTERINALI	61
CCNL AGENZIE IMMOBILIARI	62
CCNL COMMERCIO – COOPERATIVE	62
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFCOMMERCIO)	63
CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFESERCENTI)	64
CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)	65
CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE	66
CCNL FARMACIE PRIVATE	67
CCNL IMPIANTI SPORTIVI	68
CCNL LAVORO DOMESTICO – COLF	69
CCNL ORTOFRUTTA E AGRUMI	70
CCNL PORTIERI	71
CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATI	72
CCNL PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)	73
CCNL SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI	74
CCNL STUDI PROFESSIONALI	75
CCPL STUDI PROFESSIONALI DELL'ALTO ADIGE	75
CCNL TERME	76
CCNL TURISMO (FEDERALBERGHI)	77

CCNL TURISMO (FEDERTURISMO)	78
CCPL TURISMO – ALTO ADIGE	79
CCPL TURISMO – TRENTINO	80
CCNL VIGILANZA PRIVATA	81
CREDITO E ASSICURAZIONI.....	82
CCNL ASSICURAZIONI – AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA)	82
CCNL ASSICURAZIONI – AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)	83
CCNL ASSICURAZIONI – PERSONALE NON DIRIGENTE	84
CCNL BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – QUADRI E AREE PROFESSIONALI	85
CCNL CREDITO	86
EDILIZIA.....	87
CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ARTIGIANI	87
CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO – INDUSTRIA	88
CCNL EDILI – ARTIGIANI	89
CCNL EDILI – COOPERATIVE	90
CCPL EDILI DEL TRENTINO – ARTIGIANI	91
CCNL EDILI – INDUSTRIA	92
CCNL EDILI – PMI	93
CCNL LAPIDEI – PMI	94
CCNL LAPIDEI – PMI (CONFIMI)	95
CCNL LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE – INDUSTRIA	96
CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO – INDUSTRIA	97
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO – INDUSTRIA	98
CCNL LEGNO E ARREDAMENTO – PMI	99
ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE.....	100
CCNL AVIS – ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE	100
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	101
CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE DELL'ALTO ADIGE	102
CCPL CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL'ALTO ADIGE	103

CCNL COOPERATIVE SOCIALI	104
CCPL COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO	105
CCNL CROCE ROSSA	106
CCNL FEDERCASA	107
CCNL FEDERCULTURE	108
CCPL FONDAZIONI DEL TRENTINO – L.P. 14/2005	109
CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE	110
CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO – CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA	111
CCNL ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	112
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE)	113
CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA)	114
CCNL MISERICORDIE (ANPAS)	115
CCNL SANITA' PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (AIOP)	116
CCNL SANITA' PRIVATA – PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG)	117
CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM)	118
CCPL SCUOLE MUSICALI DEL TRENTINO	119
CCL SCUOLE PARITARIE DEL TRENTINO	120
CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)	121
CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE)	122
METALMECCANICI.....	123
CCNL AREA METALMECCANICA – ARTIGIANI	123
CCNL METALMECCANICI – COOPERATIVE	123
CCPL METALMECCANICI DEL TRENTINO – ARTIGIANI	124
CCNL METALMECCANICI – INDUSTRIA	124
CCNL METALMECCANICI – PMI	125
CCNL ORAFI E ARGENTIERI – INDUSTRIA	126
CCPL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE	127
PARTI ISTITUTIVE.....	128
CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR	128
CCPL CGIL DEL TRENTINO	129
CCPL CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE	130

CCPL CISL DEL TRENTINO	131
CCNL FILCA CISL	132
CCPL FISASCAT SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE	133
CCAL INAS-CISL DEL TRENTINO ALTO ADIGE	134
CCPL SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE	135
CCPL SGBC/SL SCHULESCUOLA – DIRIGENTI	136
CCPL UIL DEL TRENTINO	137
CCPL UIL/SGK DEL TRENTINO ALTO ADIGE	138
POLIGRAFICI E SPETTACOLO.....	139
CCNL AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE – INDUSTRIA	139
CCNL COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO	140
CCNL EDITORIA E GRAFICA – AREA COMUNICAZIONE	141
CCNL EDITORIA E GRAFICA – INDUSTRIA	142
CCNL EDITORIA E GRAFICA – PMI	143
CCNL ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI	144
CCNL FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE	144
CCNL FOTOLABORATORI	145
CCNL GIORNALISTI	146
CCNL IPPICA	147
CCNL TEATRI – IMPIEGATI E TECNICI	148
TELECOMUNICAZIONI.....	149
CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI (AERANTI – CORALLO)	149
CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE	150
CCNL TELECOMUNICAZIONI	151
CCNL TESTATE PERIODICHE LOCALI	151
TESSILI.....	152
CCNL AREA TESSILE – ARTIGIANI	152
CCNL ABBIGLIAMENTO E CALZATURE – PMI	153
CCNL CALZATURE – INDUSTRIA	154
CCNL GIOCATTOLI – INDUSTRIA	155
CCNL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA (SMI)	156

CCNL LAVANDERIE	157
CCNL OCCHIALI – INDUSTRIA	158
CCNL OMBRELLI	159
CCNL PELLI – INDUSTRIA (AIMPES)	160
CCNL PENNE E SPAZZOLE – INDUSTRIA	161
TRASPORTI.....	162
CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI	162
CCNL AUTO NOLEGGIO	163
CCNL AUTONOLEGGIO – ARTIGIANI	164
CCNL AUTOSCUOLE	165
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – ARTIGIANI	166
CCPL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – ARTIGIANI DEL TRENTINO	167
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – COOPERATIVE	168
CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA – INDUSTRIA	169
CCNL IMPIANTI A FUNE	170
CCNL MARITTIMI	171
CCNL TRASPORTI E POMPE FUNEBRI	172
VARI.....	173
CCNL DIRIGENTI – INDUSTRIA	173
CCPL INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' DEL TRENTINO (LAVORI SOCIALMENTE UTILI)	174
CCPL INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TRENTINO (PROGETTONE)	174
CCNL RECAPITO CORRISPONDENZA	175
CCNL SERVIZI POSTALI IN APPALTO	175
CCNL SISTEMA ACLI	176

AGRICOLTURA

CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - OPERAI

(settore commercio) - N. 00088

CCPL per i dipendenti delle cantine sociali della Provincia di Trento - 23.05.2007 sottoscritto da FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai assunti con contratto a tempo indeterminato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La contribuzione potrà essere elevata al 2% a carico del datore di lavoro a fronte di un aumento di pari valore della quota a carico del lavoratore.

CCPL CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO - QUADRI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00093

CCPL per i quadri e gli impiegati delle cantine sociali della Provincia di Trento - 12.03.2012 sottoscritto da CONFEDERDIA, FAI-CISL Trentino

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,5%	1,5%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La contribuzione potrà essere elevata al 2% a carico del datore di lavoro a fronte di un aumento di pari valore della quota a carico del lavoratore.

CCPL CASEIFICI SOCIALI DEL TRENTO

(settore agricoltura) N. 00082

CCPL per i dipendenti dei caseifici sociali della Provincia di Trento - 29.07.2009 sottoscritto da Fai Cisl del Trentino

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai e impiegati, che sono stati assunti con contratti a tempo indeterminato.

	Quota TFR ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall' art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.

CCPL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE - DIRIGENTI

(settore agricoltura) - N. 00165

Contratto integrativo territoriale per il personale dirigente dei Consorzi Agrari sulla previdenza complementare - 21.12.2006 sottoscritto dall'Associazione Nazionale Dirigenti dei Consorzi Agrari, aderente alla FeNDA-CIDA

Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti dei Consorzi Agrari.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall' art. 4, c. 3 del D.Lgs.173/98.

CCPL CONSORZI AGRARI DEL TRENTINO ALTO ADIGE OPERAI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00097

CCPL per i dipendenti dei consorzi agrari del Trentino Alto Adige - Accordo integrativo territoriale sulla previdenza complementare - 20.02.2001 sottoscritto da SINALCAP e FISASCAT-CISL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98

CCNL CONTOTERZISTI - IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00417

CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese che esercitano attività agromeccaniche - 7.9.2021 sottoscritto da CAI, FAI, CISL, FLAI CGIL e UILA UIL

Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti (tempo indeterminato, part-time, tempo determinato, C.f.I., apprendisti, stagionali ed avventizi)

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

(settore agricoltura) - N. 00011

CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli - 06.08.2013 sottoscritto da AGRITAL-AGCI, LEGACOOP AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato ad occupazione piena pari o superiore a 4 mesi presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO - OPERAI

(settore agricoltura) - N. 00063

CCPL per gli operai delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento - 26.05.2003 sottoscritto da FEDERAZIONE TARENTINA DELLE COOPERATIVE, FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e determinato di durata non inferiore a 4 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL COOPERATIVE ORTOFRUTTICOLE DEL TRENTINO QUADRI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00096

CCPL per i quadri e gli impiegati delle cooperative ortofrutticole della Provincia di Trento - 08.07.2008 sottoscritto da CONFEDERDIA e FAI-CISL Trentino

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,5%	1,5%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL DIPENDENTI DEI MAGAZZINI DI FRUTTA DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00360

CCPL per i dipendenti dei magazzini di frutta dell'Alto Adige - 06.2024 sottoscritto da CGIL-AGB, SGBICSL, UIL-SGK e ASGB.

Possono aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.

Quota TFR ^{1,4}		Contributo ^{2,5,6}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		1,5%	2,5%	
		2%	3%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
+ Operai	3,45% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	2%	
		1,5%	2,5%	
		2%	3%	
+ Impiegati e dirigenti	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	2%	
		1,5%	2,5%	
		2%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

5. Per i lavoratori stagionali i contributi vanno versati a partire dal mese successivo al raggiungimento dell'anzianità di servizio previste dal CCPL. Per quanto concerne le quote di contribuzione da calcolare sul trattamento di fine rapporto, viene considerata la quota definitiva all'art. 24, lettera b) del Contratto Provinciale di lavoro: il relativo elemento stagionale viene quindi decurtato nella misura corrispondente alla quota versata al fondo pensione.

6. Il/la dipendente ha la possibilità di aumentare la percentuale versata a proprio carico entro i limiti della deducibilità. L'aumento deve essere di almeno 0,5 punti percentuali (0,5; 1; 1,5; etc...). In questo caso, anche il contributo del datore di lavoro viene aumentato proporzionalmente fino a un massimo del 3%.

CCNL IMPIEGATI AGRICOLI

(settore agricoltura) - N. 00125

CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli 19.11.2012 sottoscritto dalla Confederazione Nazionale Coldiretti, CIA, FEDERDIA, AGRI-QUADRI, CONFEDERDIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di impiegato o quadro.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,2%	1,2%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione imponibile.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

A decorrere dall'1.1.2022 e fino alla scadenza del vigente CCNL, è istituito in via sperimentale un contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro pari a 10,00 euro mensili per ciascun impiegato e quadro. Ai sensi della Circolare Covip del 7 marzo 2018, n. 1598, tale contributo è dovuto a Laborfonds per i lavoratori già iscritti al Fondo o che in futuro decidano di aderire; il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle altre fonti contributive sopra riportate.

CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00119

CCPL per gli impiegati agricoli e quadri agricoli della Provincia di Bolzano - 14.12.2018 sottoscritto da Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi e CONFEDERDIA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,2%	1,2%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL LAVORATORI AGRICOLI, FLOROVIVAISTI E GUARDIACACCIA DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00079

CCPL per i lavoratori dei settori agricoltura e ortofloricoltura Bolzano - 18.06.2008 sottoscritto dall'Associazione altoatesina cacciatori, ASGB, FLAI/GLL-CGIL/AGB, FAI/ SGBICSL, UILA-UIL/SGK

Possono aderire tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova. Possono altresì aderire tutti i lavoratori a tempo determinato il cui contratto abbia durata non inferiore a 30 giorni lavorativi.

	Quota TFR ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCNL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

(settore agricoltura) - N. 00039

CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti - 10/07/2002 (int. Accordo 14.12.2006) sottoscritto da CIA, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA

Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)	1%	1%	
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%; 5%; 6%;7%;8%; 9%; 10%.

CCPL OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI DEL TRENTINO

(settore agricoltura) - N.

CCNL per gli operai agricoli del Trentino- 17.05.2021 sottoscritto da Coldiretti della provincia di Trento, Confagricoltura della provincia di Trento CIA della provincia di Trento, FLAI CGIL, FAI CISL, UILA UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori agricoli dipendenti con la qualifica di operai che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%;5%;6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL QUADRI E IMPIEGATI AGRICOLI DEL TRENTINO

(settore agricoltura) - N. 00157

CCPL per i quadri e gli impiegati agricoli della Provincia di Trento - 13.06.2014 sottoscritto da CONFEDERDIA e FAI-CISL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1,2%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1,2%	1,5%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI

(settore agricoltura) - N. 00361

CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - 07.12.2010 sottoscritto da Unione nazionale dei comuni comunità enti montani (UNCEN), Federazione italiana comunità forestali - Federforeste, AGCI-AGRITAL, LEGACOO- Agroalimentari, FEDAGRI-Confcooperative, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, FNASLA-CISAL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato	6,91% (100% TFR)			
• assunti a tempo indeterminato	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%; 3%; 4%; 5%;6%;7%;8%;9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCPL SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI DELL'ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00358

CCPL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria per la Provincia autonoma di Bolzano - 15.05.2018 sottoscritto da CGIL/AGB e FAI CISL/SGB

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giorni presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato • assunti a tempo indeterminato	6,91% (100% TFR) 2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale nazionale e del salario integrativo provinciale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCPL UNIONE DELLE BONIFICHE DEL TRENTINO ALTO ADIGE

(settore agricoltura) - N. 00094

CCPL Unione delle bonifiche delle Province di Trento e Bolzano - 19.09.2007 sottoscritto da Unione delle Bonifiche delle Province Autonome di Trento e Bolzano, FLAI -CGIL, SINDICOB

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti e dirigenti dei Consorzi di Bonifica.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993		1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993		1%	2%	

1. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

CCNL ZOOTECHNIA - OPERAI ED IMPIEGATI

(settore agricoltura) - N. 00180

CCNL per i dipendenti dalle organizzazioni degli allevatori, consorzi ed enti zootecnici - 04.10.2007 sottoscritto da ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL, CONFEDERDIA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1,5}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ⁴	1,2%	1,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

5. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

ALIMENTARISTI

CCNL ALIMENTARISTI E PANIFICAZIONE - ARTIGIANI

(settore artigiano) - N. 00086

CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore alimentare e della panificazione - 27.04.2010 sottoscritto da CONFARTIGIANATO Alimentazione, CNA Alimentare, CASARTIGIANI, CLAAI, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ALIMENTARISTI - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00012

CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari - 05.12.2012 sottoscritto da AGRITAL-AGCI, LEGACOO AGROALIMENTARE, FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata pari o superiore a quattro mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D.Lgs. 173/98.

CCNL ALIMENTARISTI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00025

CCNL per i lavoratori dell'industria alimentare - 20.1.2004 e 27.10.2012 sottoscritto da AIDEPI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIIBE, ASSOBIIRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, UNIONZUCCHERO, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata di almeno 4 mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ALIMENTARISTI - PMI

(settore industria) - N. 00202

CCNL per i lavoratori della piccola e media industria alimentare - 16.09.2010 UNIONALIMENTARI - Unione Nazionale della Piccola e Media Industria Alimentare, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti ed abbiano superato il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto: contratto a tempo indeterminato; contratto part-time a tempo indeterminato; contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (primo gennaio - 31 dicembre); contratto di formazione lavoro; contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL PANIFICAZIONE - ASSIPAN/CONFCOMMERCIO

(settore commercio) - N. 00229

CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari (ASSIPAN/CONFCOMMERCIO) - 26.07.2007 sottoscritto da ASSIPAN-Confcommercio, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1:3}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	-	-	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL PANIFICAZIONE - FEDERPANIFICATORI

(settore commercio) - N. 00212

CCNL per il personale comunque dipendente da aziende di panificazione anche per attività collaterali e complementari, nonché da negozi di vendita al minuto di pane, generi alimentari e vari - 10.12.2009 sottoscritto da FEDERPANIFICATORI, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	1%	1,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CCPL COMPARTO RICERCA DEL TRENTINO

(settore pubblico impiego) - N. 00142

CCPL per il personale del comparto ricerca della Provincia Autonoma di Trento - 15.11.2005 sottoscritto da A.P.Ra.N., C.G.I.L. F.P., C.I.S.L. F.P., U.I.L. FPL – Enti locali

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18%TFR)	1%	1%	
• dipendenti aziende private	6,91% (100% TFR)	1%	1%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18% TFR)	1%	1%	
• dipendenti aziende private	1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).). L'aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,33%; 1,66%; l'aderente dipendente di un'azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI NATURA PUBBLICA

(settore pubblico impiego) - N. 00059

CCPL del personale insegnante per la formazione professionale - 22.09.2008 sottoscritto da FORMA, CENFOP, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFESAL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18%TFR)	1%	1%	
• dipendenti aziende private	6,91% (100% TFR)	1%	1%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• dipendenti enti pubblici	1,24% (18% TFR)	1%	1%	
• dipendenti aziende private	1,24%(18% TFR) 3,45%(50%TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo).). L'aderente dipendente di un ente pubblico potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,66%; l'aderente dipendente di un'azienda privata può avvalersi di ulteriori opzioni pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL PERSONALE DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ALTO ADIGE

(settore pubblico impiego) - N. 00143

CCPL sulla previdenza complementare e sull'iscrizione al fondo sanitario integrativo dei dirigenti scolastici e del personale ispettivo delle scuole della Provincia di Bolzano - 20.12.2018 sottoscritto da ANP SDV LDL, SGB CISLScuola, FLC-GBW/CGIL-AGB, SSG/ASGB

Può aderire al Fondo il personale dirigente scolastico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,50%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

6. Con decorrenza dal 01.01.2019, ai dipendenti che ai fini della determinazione della retribuzione di posizione sono inquadrati nel livello inferiore dell'VIII qualifica funzionale, viene concesso un ulteriore contributo a carico della Provincia dell'1%.

7. Con decorrenza dal 01.01.2019, la Provincia concede un ulteriore dell'1% qualora anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno il 2%. Con decorrenza 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, la Provincia aumenta tale contributo di un ulteriore punto percentuale, qualora per detto periodo anche il personale aumenti il contributo a suo carico di un ulteriore punto percentuale.

8. Il contributo di cui alla nota 7, è concesso anche al personale che al 01.01.2017 versava almeno il 2%.

CCPL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE DI 1° E 2° GRADO DELL'ALTO ADIGE

(settore pubblico impiego) - N. 00140

CCPL personale docente ed educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano - 17.12.2019 sottoscritto da SGBCISL - SchuleScuola, GBW-FLC/AGB-CGIL, SGK-UIL Schule Fuh - Scuola Rua, SSG/ASGB

Può aderire al Fondo il personale docente ed educativo, con contratto a tempo indeterminato e determinato, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁶	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2% (29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR (posizione stipendiale – ivi compresa l'indennità integrativa speciale – tredicesima mensilità).

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Tutto il personale già in regime di TFR al momento dell'adesione al Fondo Pensione, per il quale viene accantonato annualmente il 100% del TFR presso INPS ex INPDAP ai fini della previdenza complementare, può in alternativa alla contribuzione minima prevista, versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 1,50%; 2%; 2,50%; 3%; 3,5%; 4%; 4,50%; 5%; 5,50%; 6%; 6,50%; 7%; 7,50%; 8%; 8,50%; 9% della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999. Tale contributo è aumentato con decorrenza 1° gennaio 2005 al 2% e viene versato fino a quando gli elementi retributivi accessori corrisposti ai sensi dei vigenti contratti collettivi provinciali non saranno utili ai fini dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

6. Per i dipendenti inquadrati nella posizione stipendiale pari a 0-8 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la percentuale è aumentata di 2 punti percentuali. Questo contributo aggiuntivo viene versato fino a quando il personale non passi alla posizione stipendiale superiore.

7. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il contributo a carico della Provincia è aumentato di 2 punti percentuali, qualora anche il personale aumenti il contributo a proprio carico ad almeno il 2% oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, la Provincia aumenta il suo contributo di ulteriori 2 punti percentuali, qualora per detto periodo anche il personale, che nell'anno 2019 aveva un rapporto di lavoro ed era iscritto ad un fondo di previdenza complementare, aumenti il contributo a suo carico di un ulteriore punto percentuale oppure qualora, nell'anno 2019, il contributo a proprio carico sia già ammontato ad almeno il 2%.

CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, COMUNI, SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE - INTERCOMPARTIMENTALE

(settore pubblico impiego) - N. 00078

CCPL Intercompartimentale per il personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei Comuni, delle case di riposo per anziani e delle Comunità Comprensoriali, del Servizio Sanitario Provinciale, dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige - 28.10.2016 sottoscritto da SAG, ASGB, CGIL AGB, SGB CISL, UIL-SGK, NURSING UP

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori già in servizio al 31.12.2000	1,24%(18%TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti dal 01.01.2001:				
• inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24%(18% TFR) ^{5;6}	1%	2% ⁷	
• non inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza	1,24%(18% TFR) ^{5;6}	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Ogni modifica dell'aliquota contributiva da parte del lavoratore/della lavoratrice deve essere chiesta entro la data del 30 novembre del relativo anno con applicazione della modifica dal 1° gennaio dell'anno successivo alla domanda. L'aderente può variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% nel rispetto dell'importo massimo deducibile.

4. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale (da 1% a 2%, ovvero da 2% a 3% per i dipendenti inquadrati nel livello inferiore della qualifica funzionale di appartenenza) a condizione che anche il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%. In tali situazioni aumenta anche la quota di TFR destinata al fondo (si veda la nota n. 6).

5. Ai sensi dell'art. 22 ("Trasformazione dell'indennità di buonuscita e norme sulla previdenza complementare") della L.p. 3 maggio 1999, n. 1 "[...] In attesa dell'emanazione della normativa statale per la piena applicazione della disciplina sul trattamento di fine rapporto, se non diversamente disciplinato dalla contrattazione sindacale, il versamento al fondo pensione di tutte le quote del trattamento stesso, come definite dalla contrattazione, viene effettuato dopo l'emanazione del decreto ministeriale con il quale verrà soppressa la ritenuta INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica) ai fini dell'indennità premio di servizio [...]".

6. La quota del trattamento di fine rapporto da versare da parte del datore di lavoro è aumentata dal 18% al 36,5% qualora il lavoratore aumenti il contributo a suo carico ad almeno due punti percentuali oppure questo contributo ammonti già ad almeno il 2%.

7. Ai sensi dell'art. 76 ("Progressione professionale") del vigente Contratto collettivo intercompartimentale "[...] nell'ambito della singola qualifica funzionale il passaggio al livello superiore avviene dopo otto anni di servizio effettivo nella medesima qualifica funzionale ed è subordinato ad una valutazione soddisfacente del competente superiore [...].". L'anzianità di servizio utile al passaggio di livello si conserva in caso di mobilità tra enti pubblici ovvero in caso di passaggio per legge dei dipendenti (es. decentramento di competenze statali).

CCPL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, ENTI FUNZIONALI, COMUNI, A.P.S.P. E COMUNITA' DI VALLE

(settore pubblico impiego) - N. 00027

CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale 01.10.2018 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FP, U.I.L. FPL - Enti locali, FE.N.A.L.T.-Enti Locali

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO ADIGE - PERSONALE DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - N. 00401

Contratto collettivo riguardante il personale dell'area dirigenziale del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 22.05.2006 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e DIRER-DIRTA

Possano aderire al Fondo i dirigenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000	1,73% (25% TFR)	1% 3%	1,5% 2,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR) 3,45%(50%TFR)	1% 3%	1,5% 2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Con decorrenza dal 1. gennaio 2024 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento. La modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere chiesta entro la data del 31 dicembre del relativo anno a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla domanda.

CCRL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO ALTO ADIGE - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - Nr. 000402

Contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige - 27.10.2009 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e ASGB Fachgruppe Region, Fe.N.A.L.T.

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000	1,73% (25% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		3%	2,5%	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR) 3,45%(50%TFR)	1%	1,5%	
		3%	2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Con decorrenza dal 1. gennaio 2024 il contributo a carico del datore di lavoro è aumentato di un punto percentuale qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento. La modifica dell'aliquota contributiva da parte del dipendente deve essere chiesta entro la data del 31 dicembre del relativo anno a valere dal 1. gennaio dell'anno successivo alla domanda.

CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - N. 00114

CCRL per il personale dell'area dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - 27.02.2006 sottoscritto da Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, Camera di Commercio di Bolzano, Camera di Commercio di Trento e DIRER-DIRTA

Possono aderire al Fondo i dirigenti assunti a tempo indeterminato dopo aver superato il periodo di prova e quelli assunti a tempo determinato decorsi sei mesi dalla data di assunzione.

Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
	1,73% (25% TFR)		
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	3%	2,5%	
	1%	1,5%	
	3%	2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCRL REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE E C.C.I.A.A. DI TRENTO E BOLZANO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - Nr. 00098

CCRL per il personale dell'area non dirigenziale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trento e Bolzano - 30.09.2020 sottoscritto da SINDER CISL Regione, CISL Camera di Commercio Trento, SGBICISL Camera di Commercio Bolzano, UIL Regione, SGK UIL Camera di Commercio di Bolzano, ASGB Regione Dipendenti Lingua Tedesca e Ladina, ASGB Camera di Commercio Bolzano, Fe.N.A.L.T. Regione, Fe.N.A.L.T. Camera di Commercio Trento

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato, fin dal momento dell'assunzione.

Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrenza dal primo mese successivo all'adesione.
	3%	2,5%	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	1%	1,5%	
	3%	2,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,50% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SANITA' DEL TRENINO - DIRIGENZA PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA

(settore pubblico impiego) - N. 00110

CCPL del personale dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale – 25.09.2006 int. Accordo stralcio per il personale dell'area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale sottoscritto da APRAN, AUI, CGIL FP, CIDA SIDirSS. CONFEDIR-SICUS, SINAFO, SNABI, UIL FPL - Sanità

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 ottobre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. Per il personale a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 è prevista la possibilità di versare una quota della retribuzione utile per il calcolo del TFR pari a: 1%; 2%; 3%. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001 o a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000 è prevista la possibilità di versare una quota a proprio carico pari a: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SANITA' DEL TRENINO - DIRIGENZA SANITARIA, MEDICA E VETERINARIA

(settore pubblico impiego) - N. 00108

CCPL della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Provinciale - 15.09.2006 int. Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale dell'area dei dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, compresi i dirigenti delle professioni sanitarie sottoscritto da APRAN, AAROI EMAC, ANAAO ASSOMED, ANPO - ASCOTI - FIALS MEDICI, CIMO-CIDA, FEDERAZIONE CISL MEDICI, FASSID (AIPAC - SNR - SIMET), FEDERAZIONE VETERINARI E MEDICI, FASSID (AUPI - SINAFO), CGIL FP, CISL FP, UIL FPL - Coordinamento dirigenza SPTA

Può aderire al Fondo il personale dirigente assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SANITA' DEL TRENINO - PERSONALE NON DIRIGENZIALE

(settore pubblico impiego) - N. 00107

CCPL per il personale dell'area non dirigenziale del comparto sanità - 11.06.2007 sottoscritto da APRAN, CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL - Sanità, Nursing Up, Fe.N.A.L.T.

Può aderire al Fondo il personale assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DIRIGENTI

(settore pubblico impiego) - N. 00106

CCPL per i dirigenti scolastici della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento - 31.10.2006 sottoscritto da APRAN, ANP, GLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola del Trentino

Possano aderire al Fondo i dirigenti scolastici iscritti nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SCUOLA A CARATTERE STATALE DEL TRENTINO - DOCENTI

(settore pubblico impiego) - N. 00105

CCPL per il personale docente della scuola a carattere statale della Provincia Autonoma di Trento - 29.11.2004 sottoscritto da APRAN, CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA degli Insegnanti

Può aderire al Fondo il personale docente iscritto nei ruoli nominativi provinciali ai sensi del comma 2, art. 2 del DPR 15 luglio 1998, n. 405 assunto con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

	Quota TFR contabilizzata dall'INPS gestione ex INPDAP ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato già in servizio al 31.12.2000 ⁵	2%(29% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dal 01.01.2001, con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30.05.2000	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%; 11% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

4. Le quote di TFR sono espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR. Tali quote vengono contabilizzate dall'INPS gestione ex INPDAP, senza oneri per i lavoratori, per essere versate al Fondo cui risulta iscritto il lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

5. Per tutto il c.d. personale optante l'INPS gestione ex INPDAP contabilizza ed accantona anche un ulteriore 1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio (TFS), secondo le modalità previste dall'art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 20 dicembre 1999.

CCPL SCUOLE MATERNE DEL TRENTINO

(settore pubblico impiego) - N. 00070

CCPL del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (A.T.A.) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell'infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento - 17.10.2003 e accordi successivi - sottoscritto da APRAN, CGIL - Scuola, CGIL Funzione Pubblica, CISL - Scuola, UIL - Enti locali, UIL - Scuola, CONF.SAL - SNALS, ANES Scuola - Lisincos

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

AZIENDE DI SERVIZI

CCPL AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE MINORI DELL'ALTO ADIGE

(settore industria) - N. 00076

CCPL per gli addetti alle aziende elettriche private minori, aziende di teleriscaldamento e produttori di biogas della Provincia di Bolzano - 25.01.2018 sottoscritto da Assoimprenditori Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen dell'Alto Adige, Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane FLAEI - SGBC/CISL, ASGB - Gewerkschaft Energiewerker

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con qualifica di operai, impiegati e quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi, di inserimento, di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,21%	1,5% +15,00 € per 14 mensilità	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,6%(23% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,21%	1,5% +15,00 € per 14 mensilità	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ELETTRICI

(settore industria) - N. 00024

CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico - 25.01.2017 sottoscritto da ASSOELETTRICA, UTILITALIA, ENEL SpA in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Assoelettrica, GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA, SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA, TEMA SpA - Rete Elettrica Nazionale SpA, Energia Concorrente, FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL e UILTEC-UIL.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, con contratto d'inserimento e con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,21%	1,21% + 20,00 Euro al mese	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,9%(42% TFR) 6,91%(100% TFR)	1,21%	1,21% + 20,00 Euro al mese	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	2,2%(32% TFR) 6,91%(100% TFR)	1,21%	1,21% + 20,00 Euro al mese	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,21%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Ai lavoratori assunti a partire dal 1° gennaio 2020, sempreché iscritti ai Fondi operanti nel settore, verrà versato direttamente al Fondo Pensione, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, alla tabella riportata nel testo dell'accordo. Le misure periodiche di sostegno previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'anno di anzianità.

CCNL GAS E ACQUA - ANIGAS/ASSOGAS

(settore industria) - N. 00185

CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Gas e Acqua - ANIGAS/ASSOGAS - 18.05.2017 sottoscritto da ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, IGAS, UTILITALIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL.

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.

4. Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (cfr. art. 7 c. 9-undecies), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve "Fondo Gas"). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30.11.2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l'accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all'1% dell'imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d'anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un'unica soluzione. I lavoratori interessati dal Contributo ex Fondo Gas possono aderire a Laborfonds anche per effetto del solo conferimento di questo flusso contributivo, quand'anche destinato in modo tacito, qualora ciò sia previsto dall'accordo aziendale applicato. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Contributo ex Fondo Gas non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Contributo ex Fondo Gas a Laborfonds.

CCNL GAS E ACQUA - FEDERUTILITY/ANFIDA

(settore industria) - N. 00116

CCNL per i dipendenti delle imprese del settore Gas e Acqua - 01.01.2020 sottoscritto da ANFIDA, ANIGAS, ASSOGAS, CONFINDUSTRIA ENERGIA, FEDERESTRATTIVA, FEDERUTILITY e FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993				
• iscritti all'INPDAP	7,41%(100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵	
• iscritti all'INPS	6,91%(100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,1% (30% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	1,6%(23% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,2%	1,2% ⁵	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,20%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.L. n. 78/2015, convertito in Legge n. 125/2015 (cfr. art. 7 c. 9-undecies), ha disposto, con decorrenza dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del Gas (in breve "Fondo Gas"). A tutela degli iscritti ancora in servizio o in prosecuzione volontaria della contribuzione che, alla data del 30.11.2015, non maturino il diritto di accesso alla pensione integrativa da parte del Fondo Gas è stato previsto l'accantonamento di un importo a carico del datore di lavoro pari all'1% dell'imponibile Fondo Gas del 2014 (di seguito Contributo ex Fondo Gas), per ogni anno o frazione d'anno di iscrizione a questo. Il Contributo ex Fondo Gas così determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, viene accantonato in 240 quote mensili di uguale misura; in caso di cessazione del rapporto di lavoro prima del completamento dei versamenti, l'importo residuo sarà conferito in un'unica soluzione. In occasione del 5°, 10° e 15° anno dall'inizio della rateizzazione, gli importi che devono essere ancora accantonati sono rivalutati del 10%; nel caso di cessazione per pensionamento verificatasi nei primi cinque anni dall'inizio della rateizzazione, la rivalutazione sarà del 30% da versare in un'unica soluzione. I lavoratori interessati dal Contributo ex Fondo Gas possono aderire a Laborfonds anche per effetto del solo conferimento di questo flusso contributivo, quando anche destinato in modo tacito, qualora ciò sia previsto dall'accordo aziendale applicato. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Contributo ex Fondo Gas non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del Contributo ex Fondo Gas a Laborfonds.

5. Dal 1° settembre 2016 il contributo del datore di lavoro è aumentato di 8 euro mensili, parametrati al V livello per 13 mensilità.

6. Dal 1° luglio 2020 le aziende verseranno al Fondo di previdenza integrativa di competenza, ad incremento della contribuzione a loro carico, i seguenti importi aggiuntivi per ciascun iscritto sul parametro 143,53, per ogni mensilità imponibile: 4,30 euro per i dipendenti con anzianità contributiva al 28 aprile 1993; 5,90 euro per i dipendenti con anzianità contributiva successiva.

CCNL PULIZIA, DISINFESTAZIONE, DISINFEZIONE - PMI E COOPERATIVE ARTIGIANE

(settore artigianato) - N. 00103

CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione - 29.07.2004 sottoscritto da ANISP-CONFARTIGIANATO, ASSOPULIZIE-CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori FILCAMS -CGIL, FISASCAT-CISL e UILTRASPORTI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11%(16% TFR); 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10.

CCNL SERVIZI AMBIENTALI - ASSOAMBIENTE

(settore vari) - Nr. 00334

CCNL per le imprese e società esercenti servizi ambientali - CCNL del 6.12.2016 e Accordo del 20.6.2017 sottoscritto da FISE ASSOAMBIENTE, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, FIADEL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,03%+ 5,00€ ^{4,5}	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,3%	2,03%+ 5,00€ ^{4,5}	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (cioè anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità. A partire dal 1° maggio 2008 per i Quadri del contratto FISE ASSOAMBIENTE la base retributiva convenzionale sulla quale applicare le misure percentuali è complessivamente pari a € 2.049,09.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.

5. A **decorrenza dal 01.01.2018** il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un **contributo "contrattuale" di € 10,00** al mese per 12 mensilità. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1 c. 171 primo periodo della L. n. 205/2017, è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo già iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto. Tale contributo non è revocabile, nè sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto a tale CCNL.

CCNL SERVIZI AMBIENTALI - UTILITALIA

(settore vari) - N. 00335

CCNL servizi ambientali - CCNL del 10.7.2016 e Accordi del 25.7.2017 e del 22.5.2018 sottoscritto da UTILITALIA, CISAMBIENTE, LEGACOOPSERVIZI, FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,03%+ 5,00€ ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,3%	2,03%+ 5,00€ ⁴	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale sul valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità (cioè anche nel caso in cui si tratti di neoassunti che come tale non lo avrebbero ancora maturato), per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione base mensile in vigore al 01.01.1997, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, per 12 mensilità: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 01.10.2013 il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente iscritto un contributo di € 5,00 al mese per 12 mensilità.

5. **A decorrere dal 01.10.2016** il datore di lavoro versa a favore di ogni dipendente (anche non iscritto alla previdenza complementare) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche apprendista, un **contributo "contrattuale" di € 10,00** al mese per 12 mensilità. Lo stesso, ai sensi dell'articolo 1 c. 171 primo periodo della L. n. 205/2017, è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo già iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto. Tale contributo non è revocabile, nè sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto a tale CCNL.

CCNL SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI

(settore industria) - N. 00100

CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - 31.05.2011 sottoscritto da FISE - CONFINDUSTRIA, LEGACOOPSERVIZI, FEDERLAVORO - CONFCOOPERATIVE, AGCI - SERVIZI, UNIONSERVIZI-CONFAPI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTRASPORTI-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori con contratto a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1%(14,47% TFR); 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza alla data del 01.01.2001: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 7%; 6%; 8%; 9%; 10%.

CHIMICI

CCNL AREA CHIMICA - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00009, 00084

CCNL Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica - 14.12.2017 sottoscritto da CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CERAMICA E ABRASIVI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00045

CCNL per gli addetti all'industria piastrelle e refrattari - 16.11.2016 sottoscritto da CONFINDUSTRIA CERAMICA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CSIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 - piastrelle e materiali refrattari	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 - comparto ceramica	6,91% (100% TFR)	1,4%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 - piastrelle e materiali refrattari	2,28%(33% TFR)	1,4%	2,3%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 - comparto ceramica	2,28%(33% TFR)	1,4%	2%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GOMMA, PLASTICA, CHIMICA E AFFINI - PMI

(settore industria) - N. 00269

CCNL per i lavoratori della piccola e media industria dei settori: chimica, concia e settori accorpati, plastica e gomma, abrasivi, veramica, vetro - 26.07.2016 sottoscritto da UNIONCHIMICA CONFAPI, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori operai, qualidica speciale, impiegati e quadri, non in prova.

Quota TFR ¹		Contributo ^{2,4}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,06%	1,56%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		1,2%	1,7%	
		1,3%	1,8%	
		1,7%	1,9%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,06%	1,56%	
		1,2%	1,7%	
		1,3%	1,8%	
		1,7%	1,9%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni:

+ L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. La percentuale del contributo del datore di lavoro è da intendersi riconosciuta per le aliquote a carico del lavoratore comprese tra il valore % minimo e quello riguardante la fascia contributiva superiore (ad esempio se il lavoratore contribuisce con un'aliquota compresa tra l'1,06% e l'1,19% ha diritto al contributo datoriale pari all'1,56%; se il lavoratore contribuisce con un'aliquota compresa tra l'1,20% e l'1,29% ha diritto al contributo datoriale pari all'1,70% e così via).

CCNL CHIMICO-FARMACEUTICA E AFFINI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00026

CCNL per gli addetti all'industria chimica, chimico-farmaceutica e affini - 19.07.2018 sottoscritto da Federchimica, Farminindustria, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec, Ugl Chimici, Failc-Confail, Fialc-Cisal

È ammessa l'iscrizione per i contratti con durata (determinata o determinabile) pari o superiore a 6 mesi, anche per effetto di proroghe, purché sia stato superato l'eventuale periodo di prova e si realizzi una contribuzione minima al fondo di almeno 1 mese.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR)	1,2%	2,1%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COIBENTI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00010

CCNL per i dipendenti dall'industria dei coibenti - 04.04.2013 sottoscritto da ANICTA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,85%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR)	1,2%	1,85%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CONCIERIE

(settore industria) - N. 00073

CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria - 18.07.2013 sottoscritto da UNIONE NAZIONALE INDUSTRIA CONCIARIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, la UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28% (33% TFR)	1,5%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GOMMA E PLASTICA - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00020

CCNL per i dipendenti dalle industrie della gomma, cavi elettrici ed affini, e delle materie plastiche - 10.12.2015 sottoscritto da FEDERAZIONE GOMMA PLASTICA, ASSOCIAZIONE ITALIANA RICOSTRUTTORI PNEUMATICI, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,56%	1,56%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR)	1,56%	1,56%	
	3,46% (50% TFR)			
	5,28% (75% TFR)			
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,56%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL METALLURGIA

(settore industria) - N. 00035

CCNL per i dipendenti dalle aziende del settore minerario - 15.02.2017 sottoscritto da ASSOMINERARIA, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,8%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,2%	1,8%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL VETRO, LAMPADE E DISPLAY - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00028

CCNL per le aziende industriali che producono e trasformano articoli in vetro e per i lavoratori da essi dipendenti, comprese le aziende che producono lampade e display - 19.07.2013 sottoscritto da ASSO VETRO, FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, i lavoratori che sono stati assunti con contratto: di formazione e lavoro, di apprendistato e a tempo determinato di durata continuativa superiore a sei mesi. Per i lavoratori a tempo indeterminato non è necessario attendere il superamento del periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28%(33% TFR); 6,91%(100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

COMMERCIO

CCNL ACCONCIATURA ED ESTETICA

(settore artigianato) - N. 00087

CCNL per i dipendenti dalle imprese di acconciatura ed estetica e dalle imprese di tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere - 03.10.2011 sottoscritto da CONFARTIGIANATO Benessere – Acconciatori, CONFARTIGIANATO Benessere – Estetica, CNA – Unione benessere e sanità, CASARTIGIANI, CLAAI - Federnas-Unamem, FILCAMS-CGIL, UILTUCS-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL ACCONCIATURA ED ESTETICA - ALTO ADIGE

(settore artigianato) - N. 00

Accordo integrativo di secondo livello del CCNL Area Acconciatura ed Estetica della Provincia Autonoma di Bolzano - 21.06.2024 sottoscritto da Lvh.apa, CNA/SHV - ALTO ADIGE SUEDTIROL, FILCAMS CGIL-AGB, FISASCAT SGBCISL, UILTUCS UIL TAAS, ASGB

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ^{3,4}	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	
		2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Qualora un dipendente sia iscritto ad un fondo di previdenza complementare il quale prevede un contributo a carico del datore di lavoro e del dipendente e questo aumenti il proprio contributo a favore del fondo ad un importo pari o superiore al 2% della base di calcolo del TFR prevista dal contratto collettivo, il datore aumenterà il proprio contributo al 2% della stessa retribuzione.

CCNL AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE - LAVORATORI INTERINALI

(settore vari) - N. 00184

CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro - 15.10.2019 sottoscritto da ASSOLAVORO, Confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, FELSA-CISL, NIDIL-CGIL, UILTEMP

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore	Datore di lavoro	
3,46% (50% TFR)			I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL AGENZIE IMMOBILIARI

(settore commercio) - N. 00162

CCNL per i dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatarî a titolo oneroso e mediatori creditizi - 27.07.2011 sottoscritto da FIAIP, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti da agenti immobiliari professionali e mandatarî a titolo oneroso assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto a tempo determinato di durata superiore a tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	1,55%	1,55%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COMMERCIO - COOPERATIVE

(settore commercio) - N. 00014

CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa - 22.12.2011 sottoscritto da ANCC COOP (Lega nazionale delle cooperative e mutue), Federazione Nazionale Cooperative di Consumo e della Distribuzione (Confederazione cooperative italiane), Associazione Italiana Cooperative di Consumo (A.G.C.I.), FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato e di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori a tempo determinato, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	1,55%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFCOMMERCIO)

(settore commercio) - N. 00047

CCNL per i lavoratori dipendenti dei settori del commercio - 30.3.2015 e Accordi Integrativi 24.10.2016 e 26.09.2017
CONFCOMMERCIO, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ^{1;4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	1,55%	
	6,91%(100% TFR)			
Apprendisti	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Con riferimento alle aziende agricole, il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCNL COMMERCIO E SERVIZI (CONFESERCENTI)

(settore commercio) - N. 00047

CCNL per i lavoratori dipendenti dei settori del commercio - 12.07.2016 CONFESERCENTI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	1,55%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Con riferimento alle aziende agricole, il versamento del TFR al Fondo per gli impiegati e i quadri iscritti all'ENPAIA è assolto in base a quanto previsto dall'art. 4, c. 3 del D. Lgs. 173/98.

CCNL DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (DMO)

(settore commercio) - N. 00367

CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata (DMO) - 19.12.2018 sottoscritto da FEDERDISTRIBUZIONE, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro. Destinatari sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno e i lavoratori con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ^{1,4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL FARMACIE MUNICIPALIZZATE

(settore commercio) - N. 00109

CCNL per i dipendenti da aziende farmaceutiche speciali - 22.07.2013 sottoscritto Federazione ASSOFARM, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo, superato il periodo di prova, i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso anno solare con la medesima azienda.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL FARMACIE PRIVATE

(settore commercio) - N. 00171

CCNL dei dipendenti da farmacia privata - 14.06.2012 sottoscritto da FEDERFARMA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato un'anzianità di servizio continuativa di almeno sei mesi. Possono aderire anche gli apprendisti.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	0,55%	1,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL IMPIANTI SPORTIVI

(settore commercio) - N. 00141

CCNL per i dipendenti degli impianti sportivi - 22.12.2015 sottoscritto da Confederazione Italiana dello Sport-Confcommercio imprese per l'Italia, SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM- UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	0,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LAVORO DOMESTICO - COLF

(settore vari) - N. 00270

CCNL sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico - 20.02.2014 FIDALDO, DOMINA, FEDERCOLF, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	0,55%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL ORTOFRUTTA E AGRUMI

(settore commercio) - N. 00146

CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie - 27.06.2017 Associazione Imprese Ortofrutticole - Fruitimprese, FISASCAT-CISL, FLAI-CGIL, UILTuCS-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di formazione lavoro, o ancora a tempo determinato, stagionali ed avventizi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• assunti a tempo determinato, apprendisti, contratto formazione lavoro, stagionali	6,91%(100%TFR)	1%	1%	
• assunti a tempo indeterminato	3,46%(50%TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL PORTIERI

(settore commercio) - N. 00416

CCNL Portieri - 12.07.2016 Confedilizia, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS

Possono aderire al Fondo sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	2,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	2,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATI

(settore commercio) - N. 00163

CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati - 12.11.2012 CONFEDILIZIA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT/CISL, UILTuCS-UIL

Possono aderire al Fondo possono aderire al Fondo i lavoratori, a tempo indeterminato o determinato di durata superiore a 3 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	2,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	2,05%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL PUBBLICI ESERCIZI (FIPE)

(settore commercio) - N. 00352

CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo - 08.02.2018
FIPE, Angem, LEGA COOP Produzione e Servizi, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, AGCI Servizi, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	0,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL SERVIZI AUSILIARI, FIDUCIARI E INTEGRATI

(settore commercio) - N. 00305

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi ausiliari, fiduciari e integrati (S.A.F.I.) resi alle imprese pubbliche e private - 16.01.2013 sottoscritto Associazione "Più Servizi", ANISI, A.N.I.V.P. – Servizi Integrati, Federsicurezza - Confcommercio, UILTuCS

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	0,55%	0,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL STUDI PROFESSIONALI

(settore commercio) - N. 00170

CCNL per i dipendenti di studi professionali - 17.04.2015 sottoscritto da CONFPROFESSIONI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza ⁴ e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	1,55%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%; 4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%; 8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.

4. In prima applicazione il contributo a carico del datore di lavoro decorre dal periodo di paga del mese di ottobre 2007, come previsto dall'accordo nazionale del 20 dicembre 2006.

CCPL STUDI PROFESSIONALI DELL'ALTO ADIGE

(settore commercio) - N. 00362

CCPL per i dipendenti di studi professionali nella provincia Autonoma di Bolzano - Südtirol - 19.01.2018 sottoscritto da CONFPROFESSIONI SÜDTIROL/ALTO ADIGE, ASGB COMMERCIO, FILCAMS CGIL/AGB, FISASCAT SGB CISL, UILTUCS UIL - TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, anche se a orario parziale, a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi, e gli apprendisti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 0,80%; 1,05%; 1,30%; 1,55%; 1,80%; 2,05%; 2,30%; 2,55%; 2,80%; 3,05%; 3,30%; 3,55%; 3,80%; 4,05%; 4,30%; 4,55%; 4,80%; 5,05%; 5,30%; 5,55%; 5,80%; 6,05%; 6,30%; 6,55%; 6,80%; 7,05%; 7,30%; 7,55%; 7,80%; 8,05%; 8,30%; 8,55%; 8,80%; 9,05%; 9,30%; 9,55%; 9,80%; 10%.

CCNL TERME

(settore commercio) - N. 00072

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende termali - 24.01.2018 sottoscritto da FEDERTERME, FISASCAT-CISL, UILTUCS

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	0,55%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente può versare una contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL TURISMO (FEDERALBERGHI)

(settore commercio) - N. 00006

CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo - 14.04.2012 sottoscritto da FEDERALBERGHI, FIPE, FIAVET, FAITA, FEDERRETI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	0,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR)	0,55%	0,55%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL TURISMO (FEDERTURISMO)

(settore commercio) - N. 00370

CCNL per i dipendenti da aziende dell'Industria Turistica - 29.03.2017 sottoscritto da FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, CONFINDUSTRIA AICA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,65%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	1,65%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL TURISMO - ALTO ADIGE

(settore commercio) - N. 00372

Accordo integrativo provinciale per i dipendenti da aziende del settore turismo - contratti a termine e/o di stagione - 02.08.2024 sottoscritto da Unione Albergatori e Pubblici Esercenti della Provincia Autonoma di Bolzano, ASGB - HANDEL/GASTGEWERBE, CGIL/AGB - FILCAMS - LHFD, SGBCISL - FISASCAT e UIL-SGK UILTUCS

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ^{4;5}	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	
		2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Contributo fissato per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds.

5. Qualora il dipendente scelga di destinare a suo carico almeno 2% della retribuzione utile per il computo del TFR, la quota del contributo a carico del datore di lavoro sarà fissata al 2%

CCPL TURISMO - TRENTINO

(settore commercio) - N. 00433

Contratto integrativo provinciale per le aziende e i dipendenti del settore Turismo della Provincia autonoma di Trento - 30.01.2023 sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia Trentino, Associazione Ristoratori del Trentino, Associazione dei Pubblici Esercizi del Trentino, FAITA Trentino, FLAVET Trentino, ASAT, Confesercenti del Trentino, FIEPET - Confesercenti del Trentino, FILCAMS CGIL del Trentino, FISASCAT CISL del Trentino, UILTucs del Trentino Alto Adige Südtirol

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi e con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,55%	1,55%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL VIGILANZA PRIVATA

(settore commercio) - N. 00104

CCNL per i dipendenti da istituti di vigilanza privata - 19.02.2013 sottoscritto da ASSIV - Associazione Italiana Vigilanza Confindustria, LEGACCOP SERVIZI, FEDERLAVORO E SERVIZI - CONFCOOPERATIVE, AGO - SERVIZI, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con contratto di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,5%	0,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,5%	0,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,5%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CREDITO E ASSICURAZIONI

CCNL ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (SNA)

(settore vari) - N. 00318

CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera (SNA) - 04.02.2011 sottoscritto da UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, UILCA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,25% ⁴	1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,25% ⁴	1% ⁴	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il datore di lavoro contribuisce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con un contributo superiore.

CCNL ASSICURAZIONI - AGENZIA IN GESTIONE LIBERA (UNAPASS)

(settore industria) - N. 00317

CCNL per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera (UNAPASS) - 20.11.2014 sottoscritto da ANAPA, UNAPASS, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, FNA, UILCA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,25% ⁴	1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR) 6,91%(100% TFR)	0,25% ⁴	1% ⁴	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,25%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il datore di lavoro contribuisce con un contributo pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura o con un contributo superiore.

CCNL ASSICURAZIONI - PERSONALE NON DIRIGENTE

(settore vari) - N. 00231

CCNL per il personale non dirigente dipendente di assicurazioni - 22.02.2017 sottoscritto da ANIA, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., SNFIA, UILCA - UIL

Può aderire al Fondo tutto il personale dipendente non dirigente.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁵	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%		2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• conferimento parziale del TFR maturando	50%; 60%; 70%; 80%; 90%	0,75%	2%	
• conferimento dell'intero TFR maturando	100%		2%	
• mancato conferimento dell'intero TFR maturando	4	1% ⁶	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Ai sensi dell'art. 86 e dell'allegato n. 13 del CCNL per il personale assicurativo non dirigenziale, agli effetti della determinazione della retribuzione annua sulla quale calcolare il contributo al Fondo, va preso in considerazione esclusivamente l'importo annuo che al momento del versamento del contributo è previsto per la classe di appartenenza della tabella stipendiale, nonché l'indennità di carica per i Funzionari (se trattasi di personale amministrativo o di personale di cui alla Parte Terza della Disciplina Speciale) o della tabella di trattamento economico (se trattasi di personale produttivo) del livello retributivo nel quale il lavoratore/trice interessato si trova inserito. Per il personale di produzione il contributo sarà calcolato anche sulla quota retributiva, di cui alla lettera b) dell'art. 153 del CCNL, dei compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente al versamento. Per il personale di cui alla Sezione Seconda della Parte Terza della Disciplina Speciale il contributo sarà calcolato anche sui compensi provvigionali pagati nell'anno solare anteriore a quello precedente il versamento. Per l'anno di assunzione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, il relativo versamento avverrà il primo gennaio dell'anno successivo e sarà computato sugli elementi retributivi in atto al primo gennaio stesso). Per l'anno di cessazione: verrà versata una quota pari ad un dodicesimo per ogni mese intero di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni (salvo diverse determinazioni in sede aziendale, la quota eventualmente versata in più dal primo gennaio dell'anno verrà recuperata dall'Impresa sulle competenze comunque spettanti per la cessazione del rapporto).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione così come descritta al precedente punto (2): 0,75%; 1%; 2% 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Tale opzione è prevista solo per i cosiddetti "vecchi iscritti a vecchi fondi", ovvero i soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421).

5. Con il combinato disposto dell'art. 82 del CCNL 6 dicembre 1994 e del 1° comma del punto 4.a) e relativa nota a verbale dell'allegato n. 15 allo stesso CCNL, si è regolamentata per l'ultima volta in sede nazionale la misura minima del contributo a carico delle Imprese, fissando quest'ultima, con decorrenza 1.1.1997, al 2%. Sempre con l'art. 82 del predetto CCNL la determinazione del contributo dell'Impresa è stata demandata, per il futuro, alla sede aziendale nell'ambito e nei limiti di cui all'art. 85 dello stesso CCNL.

6. Si precisa che trattasi del 50% del contributo a carico del datore di lavoro per coloro che mantengono in azienda il TFR maturando. Il datore di lavoro può optare per un contributo a suo carico più elevato (si veda punto 6.), in tal caso il contributo a carico del lavoratore si adegua automaticamente.

CCNL BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO - QUADRI E AREE PROFESSIONALI

(settore vari) - N. 00271

CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle banche di credito cooperativo, casse rurali ed artigiane - 21.12.2012 sottoscritto da FEDERCASSE, DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC-CGIL, SINCRA-UGL Credito, UILCA-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	2%	4,4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR) 6,91%(100% TFR)	2%	4,4%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori assunti dopo il 01.01.2001, a partire dal 01.01.2008 il contributo a carico del datore di lavoro è fissato nella misura del 5,20%.

CCNL CREDITO

(settore vari) - N. 00287

CCNL del credito - 31.03.2015 sottoscritto da ABI, DIRCREDITO-FD, FABI, FIBA-CISL, FISAC-CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA, UNISIN

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti destinatari della contrattazione collettiva nazionale di lavoro stipulata dalla Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali e Artigiane.

Per i lavoratori dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie ed ai dipendenti delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto non è previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando essendo la materia demandata alla contrattazione di secondo livello. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.

	Quota TFR ^{1;3}	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ²	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%			I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

EDILIZIA

CCNL AREA LEGNO-LAPIDEI - ARTIGIANI

(settore artigiano) - N. 00357

CCNL Area legno-lapidei per i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori legno, arredamento, mobili, escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 25.03.2014 sottoscritto da CNA Costruzioni, CONFARTIGIANATO Legno e Arredo, CONFARTIGIANATO Marmisti, CASARTIGIANI, CLAAI, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all’adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CEMENTO, CALCE, GESSO - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00008

CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte - 24.04.2020 sottoscritto da FEDERMACO, FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,4%	2,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione commisurata al valore del minimo tabellare, ex indennità di contingenza, EDR ed indennità di funzione quadri: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Con decorrenza 1.7.2020, i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL e non iscritti al Fondo Concreto - o ad altro Fondo di Previdenza Complementare al quale il datore di lavoro versi contribuzione, o sia stato richiesto di accantonare quote di TFR - saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo fisso mensile pari a euro 5,00 a carico dell'Azienda, salvo espressa volontà contraria da parte del lavoratore.

I suddetti lavoratori, al momento in cui attiveranno a proprio carico la quota ordinaria di contribuzione nonché la quota di TFR prevista dalle Fonti Istitutive del Fondo Concreto, avranno diritto alla quota contributiva a carico dell'Azienda in sostituzione del contributo fisso mensile sopra citato. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

CCNL EDILI - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00015

CCNL edili-artigiani del 24.01.2014 e successivi Accordi del 16.10.2014, del 18.11.2014, del 27.4.2018, del 30.01.2020 e del 23.6.2020 sottoscritti da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-Costruzioni, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
1,24% (18% TFR)			I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
6,91% (100% TFR)	1%	1% ⁴	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un **contributo contrattuale mensile che varia da € 10,00 a € 20,10 per ogni mese intero di lavoro** a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-artigiani.

CCNL EDILI - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00016

CCNL edili-cooperative del 01.07.2014 e successivi Accordi del 18.11.2014 e del 18.7.2018, sottoscritti da ACI-Produzione e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,1%	1,1% ⁴	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1,1%	1,1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, un contributo mensile a carico del datore di lavoro di importo tra i 10,00 € ai 25,00 € a seconda del livello e dell'inquadramento del lavoratore. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-cooperative.

CCPL EDILI DEL TRENTINO - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00343

Contratto integrativo provinciale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini della Provincia Autonoma di Trento - 28.08.2017 sottoscritto da ANCE Trento, Associazione Artigiani e Piccole Imprese Fe.N.E.A.L.- U.I.L. di Trento, F.I.L.C.A.- C.I.S.L. di Trento, F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. di Trento

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
1,24% (18% TFR)	1%	1,5% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il CCPL riconosce espressamente ai lavoratori ai quali si applica il CCNL Edili artigianato la possibilità di aderire a Laborfonds prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il versamento a carico del datore di lavoro per i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds di una percentuale maggiorativa dello 0,5% in aggiunta a quella prevista dal CCNL (pari all'1%). Il CCNL Edili artigianato, richiamato dal CCPL, a decorrere dal 01.01.2015, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un contributo contrattuale mensile che varia da € 10,00 a € 20,10 per ogni mese intero di lavoro a seconda della qualifica e del livello di inquadramento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171 primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura **aggiuntiva** rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-artigiani.

CCNL EDILI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00017

CCNL edili-industria del 01.07.2014 e successivo Accordo del 18.11.2014, del 27.04.2018, del 18.07.2018 e del 23.06.2020 sottoscritti da ANCE e Lavoro e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil.

Possono aderire al Fondo, dopo aver superato il periodo di prova, tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri assunti con contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro ed apprendistato. Possono altresì aderire al Fondo i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a tre mesi.

Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
1,24% (18% TFR)	1%	1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese
6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR : 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, un contributo mensile a carico del datore di lavoro di importo tra i 10,00 € ai 20,00 € a seconda del livello e dell'inquadramento del lavoratore. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-Industria.

CCNL EDILI - PMI

(settore industria) - N. 00234

CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini - 12 novembre 2014 sottoscritto da Confapi ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL E FILLEA-CGIL.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, part-time, a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi, con contratto di formazione di lavoro e apprendisti. Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati o quadri.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,1%	1,1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1,1%	1,1% ⁴	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.01.2015, prevede un contributo mensile a carico del datore di lavoro di importo tra i 10,00 € ai 20,00 € a seconda del livello e dell'inquadramento del lavoratore. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo, e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

Il contributo contrattuale non è revocabile, né sospendibile ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore aderente a Laborfonds è soggetto al CCNL Edili-PMI.

CCNL LAPIDEI - PMI

(settore industria) - N. 00210

CCNL Materiali da costruzione - 10.11.2020 sottoscritto da CONFAPI-ANIEM, Unione nazionale imprese edili manifatturiere e settori affini, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,4%	2,4%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,4%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. E' previsto, a partire dall'1.1.2022, il versamento di un contributo mensile a carico del datore di lavoro di euro 5 (riparametrati su base 100) per ogni lavoratore in forza. Ai sensi della Circolare Covip del 7 marzo 2018, n. 1598, tale contributo è dovuto a Laborfonds per i lavoratori già iscritti al Fondo o che in futuro decidano di aderire; il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle altre fonti contributive sopra riportate.

CCNL LAPIDEI - PMI (CONFIMI)

(settore industria) - N. 00424

CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 16.01.2014 sottoscritto da CONFIMI IMPRESA, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,4%	2,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,4%	2,1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,4%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%;10%.

CCNL LAPIDEI, ESTRAZIONE E LAVORAZIONE - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00029

CCNL per i dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei - 29.10.2019 sottoscritto da Confindustria Marmomacchine, ANEPLA, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,9%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,3%	2,9%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00030

CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di laterizi e di manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, e dalle imprese del settore fibro-cemento - 31.03.2016 sottoscritto da ANDIL - ASSOBETON, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,8%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,5%	1,8%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00032

CCNL per i dipendenti delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento e dalle industrie boschive e forestali - 19.10.2020 sottoscritto da FEDERLEGNOARREDO, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,07% (30% TFR)	1,3%	2,3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,3%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le parti, consapevoli dell'importanza della previdenza integrativa, e dato il perdurare della crisi di crescita del fondo, concordano di istituire un elemento promozionale del welfare previdenziale pari a pari a Euro 100,00 una tantum, da erogare a carico delle Aziende a favore di tutti i lavoratori in forza alle aziende con contratto a tempo indeterminato al primo giorno di calendario del mese in cui verrà effettuato il versamento. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

CCNL LEGNO E ARREDAMENTO - PMI

(settore industria) - N. 00208

CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie del legno, del sughero, del mobile, dell'arredamento e boschivi forestali - 18.04.2017 sottoscritto da UNITAL - CONFAPI, Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,3%	2,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,07% (30% TFR)	1,3%	2,1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,3%;2%;3%;4%;5%;6%;7%;8%;9%; 10%.

4. A partire dall'1/7/2021 e fino alla data del 28/2/2023, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 5 per dodici mensilità, da versare al Fondo Arco per ogni lavoratore in forza alla data dell'1.7.2021 con contratto a tempo indeterminato, secondo le modalità che saranno previste dal Fondo.

Per i lavoratori di prima adesione al Fondo Arco successiva all'1.7.2021 tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, tale contributo è dovuto al Fondo Pensione Laborfonds per i lavoratori a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo contrattuale a carico del datore di lavoro ha natura aggiuntiva rispetto alle fonti contributive che già alimentano la posizione individuale dell'iscritto.

ENTI E ISTITUZIONI PRIVATE

CCNL AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue

(settore vari) - N. 00227

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti dell'AVIS - 15.05.2013 sottoscritto da F.P. CGIL, FISOS CISL, UIL SANITA', ANAAO, SNABI, CGIL MEDICI, CISL MEDICI, UIL MEDICI

Posscono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%;	-	-	
	80%; 90%; 100%			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Per i dipendenti dell'AVIS non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

(settore vari) - N. 00198

CCPL del Personale del Comparto autonomie locali - area non dirigenziale 01.10.2018 sottoscritto da A.P.Ra.N., Consorzio dei Comuni trentini, UPIPA, C.G.I.L. - Funzione pubblica, C.I.S.L. FP, U.I.L. FPL - Enti locali, FE.N.A.L.T.- Enti Locali

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24%(18% TFR)	1%	1%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% in aggiunta a quanto già versato dall'Ente.

CCPL AZIENDE PRIVATE CHE APPLICANO IL CONTRATTO COLLETTIVO INTERCOMPARTIMENTALE DELL'ALTO ADIGE

(settore vari) - N. 00194

CCPL Intercompartimentale per il personale dipendente dell'amministrazione provinciale, dei Comuni, delle case di riposo per anziani e delle Comunità Comprensoriali, del Servizio Sanitario Provinciale, dell'Istituto per l'edilizia abitativa sociale, delle aziende di soggiorno e turismo di Bolzano e Merano e per le aree dirigenziale, medica e veterinaria dell'Alto Adige - 28.10.2016 sottoscritto da SAG, ASGB, CGIL AGB, SGB CISL, UIL-SGK, NURSING UP

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• Lavoratori assunti dal 01.01.2001	1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1%	
• Lavoratori già in servizio al 31.12.2000	1,24%(18% TFR) 6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,24%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL CASE DI RIPOSO, CENTRI DI DEGENZA E ASSISTENZA PRIVATI DELL'ALTO ADIGE

(settore vari) - N. 00241

CCPL per i dipendenti di Case di riposo, Centri di degenza e assistenza privati della Provincia di Bolzano - 31.07.2017 sottoscritto da Associazione delle Residenze dell'Alto Adige, Federazione Cooperative Raiffeisen, ASGB, AGB-CISL, SGB-CISL, UIL/SGK

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti non in prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1% 2%	1% 2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	1%	1%	
	6,91%(100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre o il 31 maggio con applicazione della modifica rispettivamente dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori inquadrati nella fascia retributiva inferiore alla loro qualifica funzionale, dal 1° gennaio 2023 il datore di lavoro versa a suo carico un ulteriore 1%, a condizione che il lavoratore versi almeno il 2%. Questo aumento del datore di lavoro al 3% cessa nel momento in cui il lavoratore passi alla fascia retributiva superiore.

CCNL COOPERATIVE SOCIALI

(settore vari) - N. 00089

CCNL lavoratori dipendenti e soci delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - 28.03.2019 sottoscritto da AGCI SOLIDARIETÀ, CONFOCCPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI, FP-CGIL, FPS CISL, UIL-FPL, UILTUCS

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, dopo aver superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese dell'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,8%(26% TFR)	1%	1,5%	
	6.91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO

(settore vari) - N. 00058

CCPL per i dipendenti delle cooperative sociali del Trentino - 13.12.2006 sottoscritto da Federazione Trentina delle Cooperative, FISASCAT - CISL, CGIL-FP, UILTuCS - UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal mese dell'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,8%(26% TFR)	1%	1,5%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CROCE ROSSA

(settore vari) - N.

CCNL per il personale dipendente da Croce Rossa Italiana, enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, fondazioni - 27.05.2020 sottoscritto da CROCE ROSSA ITALIANA, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%;	-	-	
	80%; 90%; 100%			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL FEDERCASA

(settore vari) - N. 00239

CCNL per i dipendenti delle aziende, delle società e degli enti pubblici economici aderenti a FEDERCASA-ANIACAP - 28.12.2007 sottoscritto da FEDERCASA, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-FPL e FESICA-CONFSAL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1%	
	6,91%(100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Calcolato per 12 mensilità ed espresso in percentuale sul valore cumulato dei seguenti elementi retributivi riferiti a ciascun livello di inquadramento: retribuzione base in vigore al 01.01.2008, un aumento periodico di anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale in percentuale sul valore cumulato della retribuzione base in vigore al 01.01.2008 e dell'aumento periodico di anzianità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL FEDERCULTURE

(settore vari) - N. 00095

CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - 07.07.2009 sottoscritto da FEDERCULTURE, FP-CGIL, FPS-CISL, UIL-PA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR)	1%	1%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione individuale di ciascun lavoratore per 12 mensilità: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 8%; 9%; 10%.

CCPL FONDAZIONI DEL TRENTINO - L.P. 14/2005

(settore vari) - N. 00230

CCPL Fondazioni di cui alla L.P. 14/2005 - 30.07.2018 sottoscritto da Fondazione Emund Mach, Fondazione Bruno Kessler, CGIL, CISL, UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni disciplinate dalla legge provinciale 2 agosto 2005, n.14 della Provincia Autonoma di Trento.

Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
50%; 100% TFR	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico fino a concorrenza del limite di esenzione fiscale previsto dalla vigente normativa.

CCNL FORMAZIONE PROFESSIONALE

(settore vari) - N. 00205

CCNL formazione professionale - 08.06.2012 sottoscritto da FORMA, CENFOP, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS-CONFSAL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,45% (50% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL TRENTINO - CONTRATTO DI NATURA PRIVATISTICA

(settore vari) - N. 00179

CCPL del personale insegnante per la formazione professionale - 14.02.2007 sottoscritto da Enti Enaip Trentino, CFP Università Popolare Trentina, C.F.P. Veronesi, C.F.P. Artigianelli, C.F.P. Centromoda Canossa, FLC-CGIL, F.P.S. – CISL F.P.

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti. Il personale assunto con contratto a tempo determinato può aderire solo se il contratto ha una durata prevista di almeno tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24%(18% TFR)	1%	1%	
	3,46%(50% TFR)			
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

(settore vari) - N. 00126

CCNL per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero - 18.10.2018 sottoscritto da Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, FISASCAT-CISL, FILCAMS-CGIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato anche se a orario parziale e a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	0,55%	2,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46%(50% TFR)	0,55%	2,2%	
	6,91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (AGIDAE)

(settore vari) - N. 00187

CCNL Istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi - AGIDAE - 20.02.2017 sottoscritto da AGIDAE, FP-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,05%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,05%	1,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,05%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ISTITUTI SOCIO-SANITARI-ASSISTENZIALI-EDUCATIVI (UNEBA)

(settore vari) - N. 00207

CCNL Istituti socio-sanitari-assistenziali-educativi - UNEBA 08.05.2013 sottoscritto da UNEBA, FP-CISL, FISASCAT-CISL, FP-CGIL, UILTUCS-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,05%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1,05%	1,05%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,05%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL MISERICORDIE (ANPAS)

(settore vari) - N. 00320

CCNL Misericordie - ANPAS 02.2020- sottoscritto da Confederazione Nazionale Misericordie d'Italia, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, FP-CGIL, FPS-CISL, FPL-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2%(29% TFR)	1%	1%	
	6.91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 1,5%; 2%; 2,5%; 3%; 3,5%; 4%; 4,5%; 5%; 5,5%; 6%; 6,5%; 7%; 7,5%; 8%; 8,5%; 9%; 9,5%; 10% entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla norma vigente.

CCNL SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (AIOP)

(settore vari) - N. 00173

CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP - 23.11.2004 sottoscritto da AIOP, FP CGIL, CISL FP, UIL FPL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ⁴	-	-	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL SANITA' PRIVATA - PERSONALE NON MEDICO (ARIS/FDG)

(settore vari) - N. 00193

CCNL per il personale dipendente delle strutture sanitarie associate all'AIOP, all'ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi (ONLUS) - 14.05.2007 sottoscritto da ARIS, FdG onlus, FP CGIL, FP CISL, UIL FPL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL SCUOLE MATERNE PRIVATE (FISM)

(settore vari) - N. 00181

CCNL per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole aderenti alla FISM - 12.12.2016 sottoscritto da FISM - Federazione Italiana Scuole Materne, FLC - CGIL, CISL - SCUOLA, UIL - SCUOLA, Io SNALS - Conf.S.A.L.

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%;	1%	1%	
	80%; 90%; 100% ⁴			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCPL SCUOLE MUSICALI DEL TRENTINO

(settore vari) - N. 00112

CCPL per i dipendenti delle scuole musicali del Trentino -22.04.1998

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24%(18% TFR)	1%	1%	
	6.91%(100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCL SCUOLE PARITARIE DEL TRENTINO

(settore vari) - N. 00359

CCL per le Scuole Paritarie Trentine - 13.06.2018 sottoscritto da Collegio Arcivescovile Celestino Endrici, Istituto Figlie del Sacro Cuore, Istituto Salesiano Maria Ausiliatrice, Cooperativa sociale Sacra Famiglia onlus, Istituto Salesiano Santa Croce, Cooperativa Sociale "G.Veronesi", Gardascuola società cooperativa sociale, Istituto Ivo De Cameri, Associazione Pedagogica Steineriana, CISL SCUOLA, FLC CGIL, UIL SCUOLA, SINASCA

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai 3 mesi.

Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ³	Datore di lavoro	
50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.

1. Nel rispetto delle percentuali previste dall'accordo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione secondo le seguenti basi di calcolo:

Scuole che applicano il CCNL AGIDAE - retribuzione tabellare art. 29 CCNL AGIDAE comprensivo dell' elemento integrativo territoriale provinciale del 12.09.2008

Scuole che applicano il CCNL ANINSEI - retribuzione tabellare art. 18 CCNL ANINSEI

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale sulla base di calcolo prevista alla nota 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente contratto prevede la destinazione in favore di Laborfonds qualora vengano istituite eventuali forme di contribuzione aggiuntiva ai sensi dell'art. 1, c. 171, secondo periodo, e 172 L. Bilancio 2018.

CCNL SCUOLE PRIVATE LAICHE (ANINSEI)

(settore vari) - N. 00182

CCNL per il personale degli istituti di educazione e istruzione gestiti da enti e privati - 26.01.2016 ANINSEI, FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, SNALS ConfSal

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 3 mesi continuativi.

Per i dipendenti delle scuole private laiche associate all'ANINSEI non è prevista contrattualmente la destinazione del TFR.

	Quota TFR ^{1:4}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%;	1%	1%	
	80%; 90%; 100%			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL SCUOLE PRIVATE RELIGIOSE (AGIDAE)

(settore vari) - N. 00174

CCNL per il personale operante negli istituti scolastico-educativi gestiti da istituzioni ed enti religiosi - AGIDAE - 09.12.2010 sottoscritto da AGIDAE, FLC-CGIL, CISL-SCUOLA, UIL-SCUOLA, SNALS CONF.S.A.L., SINASCA

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91%(100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

METALMECCANICI

CCNL AREA METALMECCANICA - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00033

CCNL metalmeccanici dell'artigianato - 24.04.2018 sottoscritto da Confartigianato Metalmeccanica, Confartigianato metalmeccanica di produzione, Confartigianato impianti, Confartigianato orafi, Confartigianato odontotecnici, Cna produzione, Cna installazione impianti, CNA servizi alla comunità/autoriparatori, CNA artistico e tradizionale, CNA benessere e sanità, Casartigiani, CLAAI, FIOM-CGIL, FIM-CISL e UIL-UILM

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL METALMECCANICI - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00002

CCNL per i dipendenti dalle aziende cooperative metalmeccaniche - 31.05.2017 sottoscritto da ANCPL-Legacoop, Federlavoro e Servizi-Confcooperative, AGCI Produzione e lavoro e FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti con la qualifica di apprendisti, operai, intermedi, impiegati o quadri, che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			
Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	
Lavoratori di nuova adesione dopo il 01.06.2021 con meno di 35 anni di età	6,91% (100% TFR)	1,2%	2,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8a e 9a categoria.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL METALMECCANICI DEL TRENTINO - ARTIGIANI

(settore artigiano) - N. 00344

CCPL per i lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini e dalle Imprese Odontotecniche della Provincia Autonoma di Trento - 28.08.2017 sottoscritto da Associazione Artigiani e Piccole Imprese e FIM-CISL, UILM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1,2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL METALMECCANICI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00034

CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti - 26.11.2016 e successivi accordi sottoscritto da Federmeccanica, Assisat, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UIL-UIL, FISMIC, UGL Metalmeccanici, USAS - ASGB/Metall e SAVT-Métallos

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993			2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
- lavoratori di nuova adesione dopo il 5/2/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti	6,91% (100% TFR)	1,2%	2,2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, che per i valori superiori al contributo minimo sono espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 100 euro, elevato a 150 e 200 euro rispettivamente a decorrere dal 1° giugno 2018 e 1° giugno 2019, da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo. Hanno diritto a questi i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre). Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo della L. 205/2017, tali importi se riferiti a lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds devono essere a questo versati. Resta salva l'applicazione del secondo periodo della L. 205/2017, in caso di diversa disposizione contrattuale di secondo livello.

CCNL METALMECCANICI - PMI

(settore industria) - N. 00299

CCNL per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica ed alla installazione impianti - 03.07.2017 sottoscritto da UNIONMECCANICA-CONFAPI, CONFAPI, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ^{2;4}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per 8^a e 9^a categoria.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. A decorrere dallo 01.03.2018, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare del valore di 150 euro da utilizzare entro il 31.12.2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dallo 01.01.2019 e dallo 01.01.2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. Hanno diritto a tali importi i lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, che abbiano superato il periodo di prova, con contratto a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (01.01-31.12). Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo della L. 205/2017, tali importi se riferiti a lavoratori iscritti al Fondo Pensione Laborfonds devono essere a questo versati. Resta salva l'applicazione del secondo periodo della L. 205/2017, in caso di diversa disposizione contrattuale di secondo livello.

CCNL ORAFI E ARGENTIERI - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00041

CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali che lavorano articoli di oreficeria - 15.12.2014 int. Accordo 18.05.2017 sottoscritto da FEDERORAFI, FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ^{1;5}	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ^{3;4}	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,6%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dalle date riportate in nota 5.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2,2% ⁶	
	6,91% (100% TFR)		1,6%	
Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7^a categoria.

3. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

4. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal primo luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: 1,2%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%;

5. Il conferimento del TFR ha decorrenza dal mese in cui viene manifestata la volontà di aderire mediante compilazione e consegna del modulo di adesione al Fondo e, per i lavoratori assunti dopo il 31.12.2006, anche del modulo TFR2. I contributi a carico di lavoratore e datore di lavoro hanno le seguenti decorrenze:

- + primo aprile per adesioni realizzate entro il 28 febbraio
- + primo luglio per adesioni realizzate entro 31 maggio
- + primo ottobre per adesioni realizzate entro il 31 agosto
- + primo gennaio per adesioni realizzate entro il 30 novembre di ogni anno

6. Per i lavoratori di nuova adesione dopo il 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dall'1/1/2023 è elevata all'1,8% dei minimi contrattuali, a decorrere dal 1° dicembre 2024 per tali ultimi lavoratori, la contribuzione a carico azienda sarà elevata al 2,2% ragguagliata al valore cumulato di minimi tabellari, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7A categoria.

CCPL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

(settore industria) - N. 00092

CCPL trattamento delle acque reflue - 08.05.2013 sottoscritto da Confindustria Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, FIM CISL, FIOM CGIL e UILM UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2,2%	2,2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	2%	
	6,91% (100% TFR)	2,2%	2,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del minimo contrattuale.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

PARTI ISTITUTIVE

CCPL ASGB, SINDACATI DI CATEGORIA E PATRONATO SBR

(settore parti istitutive) - N. 00064

CCPL Regolamento per il personale ASGB-Alto Adige, dei suoi sindacati di categoria e del Patronato SGBR - 06.07.2009

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		2%	2%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,76% (40% TFR)	1,2%	1,55%	
	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1.2%: 2%: 3%: 4%: 5%: 6%: 7%: 8%: 9%: 10%.

CCPL CGIL DEL TRENTINO

(settore parti istitutive) - N. 00066

CCPL Regolamento per il personale della CGIL del Trentino - 21.12.2018

Possano aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato, con contratto di lavoro a tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,49% (36% TFR)	1%	3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL CGIL/AGB DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00065

CCPL Regolamento per il personale della CGIL AGB dell'Alto Adige - 27.09.2000

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, a tempo parziale, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ^{2;4}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,49% (36% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL CISL DEL TRENTINO

(settore parti istitutive) - N. 00067

CCPL Regolamento per il personale della CISL del Trentino - 08.02.1999

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL FILCA CISL

(settore parti istitutive) - N. 00423

Regolamento Trattamenti economici e normativi per gli operatori e operatrici della Filca Cisl dipendenti e/o dirigenti in aspettativa sindacale a tutti i livelli - 22.02.2022

Possono aderire al Fondo gli operatori/operatrici/dirigenti sindacali che siano dipendenti, in aspettativa non retribuita legge 300/70, in aspettativa retribuita con integrazione D.L.564/96 della Filca Cisl, a tutti i livelli. I trattamenti previsti dal regolamento si applicano anche per gli operatori che mantengono la posizione presso il fondo pensione di provenienza e/o per incarichi presso gli organismi degli stessi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	2%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL FISASCAT SGB/SL DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00290

CCPL Regolamento per il personale FISASCAT SGB/SL dell'Alto Adige - 23.01.2009

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	3%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR) 6,91% (100% TFR)	3%	3%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL INAS-CISL DEL TRENTINO ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00101

CCPL Regolamento per il personale INAS CISL del Trentino Alto Adige - 20.09.2001

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	2%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del salario.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL SGBC/SL DELL'ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00068

CCPL Regolamento per il personale della SGBC/SL dell'Alto Adige - 07.07.2016

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ⁴	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio ed entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGBC/SL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell'operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

CCPL SGB/ISL SCHULESCUOLA - DIRIGENTI

(settore parti istitutive) - N. 00342

CCPL Regolamento per i dirigenti eletti nella segreteria dell'organizzazione SGB/ISL SCHULESCUOLA - 03.12.2015

Possono aderire al Fondo tutti i dirigenti eletti nella Segreteria dell'organizzazione SGB/ISL Schulescuola.

	Quota TFR ¹	Contributo ^{2,4}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni: espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le strutture di SGB/ISL hanno facoltà, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, di aumentare il contributo a loro carico fino ad un massimo del 3%. In tal caso anche il contributo dell'operatore/operatrice dovrà essere almeno di uguale percentuale.

CCPL UIL DEL TRENTINO

(settore parti istitutive) - N. 00069

CCPL Regolamento per il personale della UIL del Trentino - 07.02.2007

Possono aderire al Fondo i dipendenti che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata superiore a sei mesi, di distaccati ex Legge 300/70, di distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3,46% (50% TFR)	1%	3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL UIL/SGK DEL TRENTINO ALTO ADIGE

(settore parti istitutive) - N. 00077

CCPL Regolamento per il personale della UIL/SGK Alto Adige - 07.02.2007

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, i distaccati ex Legge 300/70, i distaccati retribuiti che percepiscono l'integrazione salariale che abbiano superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR)	1,5%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

POLIGRAFICI E SPETTACOLO

CCNL AZIENDE CARTARIE E CARTOTECNICHE - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00005

CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria della carta e del cartone e dalle aziende cartotecniche - 04.11.2009 sottoscritto da Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana fra gli Industriali della Carta, Cartoni e Paste per Carta, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UGL-CARTA E STAMPA, UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione normale annua.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione normale annua: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL COOPERATIVE DELLO SPETTACOLO

(settore vari) - N. 00321

CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo - 06.11.2014 sottoscritto da AGCI-CULTURALIA, FEDERCULTURA-CONFCOOPERATIVE, LEGACOOPT SETTORE CULTURA, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, una volta superato il periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,07% (30% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della normale retribuzione: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10% entro i limiti di deducibilità fiscale previsti dalla normativa vigente.

CCNL EDITORIA E GRAFICA - AREA COMUNICAZIONE

(settore artigianato) - N. 00021

CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese dell'area comunicazione - 13.05.2014 sottoscritto da CNA Comunicazione e terziario avanzato, CONFARTIGIANATO Comunicazione, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani - CASARTIGIANI, Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane italiane - CLAAI, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL EDITORIA E GRAFICA - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00022

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende grafiche ed affini e dalle aziende editoriali - 19.01.2021 sottoscritto da Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche, Cartotecniche e Trasformatrici, Associazione Italiana Editori, Associazione Nazionale Editoria di Settore, ANIES Antonio Greco, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare, di formazione lavoro, di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
		1%	1,9% ⁴	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,4%	
	6,91% (100% TFR)			
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,9% ⁴	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione contrattuale annua.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori aderenti che non hanno l'ERC (Elemento di Raccordo Contrattuale)

CCNL EDITORIA E GRAFICA - PMI

(settore industria) - N. 00204

CCNL per i dipendenti delle piccole e medie industrie grafiche ed affini, editoriali, cartotecniche e del settore informatico e telematico - Piccola e media industria - 29.07.2013 sottoscritto da UNIGEC-CONFAPI, UNIMATICA-CONFAPI, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,2%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,2%	1,2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1,2%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ESERCIZI CINEMATOGRAFICI E CINEMA TEATRALI

(settore vari) - N. 00211

CCNL Dipendenti Esercizi Cinematografici e cinema teatrali - 15.06.2016 sottoscritto da ANEM, ANEC, SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,87% (27% TFR)	1%	1% ⁴	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL ha istituito, a decorrere dal 01.01.2017, un **contributo "contrattuale" a carico del datore di lavoro di € 5,00**, riparametrato per i rapporti part-time con la percentuale di lavoro corrispondente. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, detto importo è **destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti** o che in futuro decidano di aderire: pertanto, il contributo a tale titolo ha natura **aggiuntiva** rispetto agli ordinari flussi di contribuzione. Tale contributo non è revocabile né sospendibile ed è dovuto anche nel caso in cui il lavoratore sospenda il contributo ordinario a proprio carico.

CCNL FONDAZIONI LIRICHE E SINFONICHE

(settore vari) - N. 00441

CCNL per il personale dipendente dalle fondazioni liriche e sinfoniche - 12.2001 sottoscritto da AGIS, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILSIC-UIL e FIALS-CISAL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, con contratto a tempo indeterminato, esclusi i lavoratori che già fruiscono di un fondo di previdenza aziendale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,73% (25% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di minimi tabellari, contingenza, EDR, EAR, aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità.: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL FOTOLABORATORI

(settore industria) - N. 00200

CCNL per i dipendenti dei foto laboratori conto terzi - 17.11.1999 sottoscritto da ASSOCIAZIONE FOTOLABORATORI ITALIANI CONTO TERZI, SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova in una delle seguenti tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato, contratto part-time a tempo indeterminato, contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato, contratto a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa impresa nell'arco dell'anno solare.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1,3%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR.

3. 2. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile per il calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GIORNALISTI

(settore industria) - N. 00188

CCNL giornalistico - 09.07.2003 sottoscritto da FIEG e FNSI

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	0,1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	0,1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare (per i direttori, condirettori e vice direttori il minimo tabellare è convenzionalmente individuato nel minimo di tabella del redattore capo aumentato del 20%), contingenza, aumenti periodici di anzianità, turno notturno, tredicesima, indennità redazionale e relativa aggiunta, festività nazionali e infrasettimanali, festività sopresse, domeniche e relative incidenza, indennità compensativa (art. 7, comma 15, del CNLG), maggiorazione per giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa (art. 10, ultimo comma, del CNLG).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale degli elementi retributivi indicati al punto 2: 0,1%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL IPPICA

(settore vari) - N. 00209

CCNL per i dipendenti delle società di corse dei cavalli - 07.11.2006 sottoscritto da FEDERIPPODROMI, Unione nazionale ippodromi (UNI), SLC-CGIL, FISASCAT-CISL, UILCOM-UIL

Posscono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione contrattuale annua (paga base, contingenza, aumenti periodici di anzianità, EDR, 13a mensilità - 14a mensilità).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione contrattuale annua: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL TEATRI - IMPIEGATI E TECNICI

(settore vari) - N. 00172

CCNL per gli impiegati e i tecnici dipendenti dai Teatri - 19.04.2018 sottoscritto da Fondazione per l'Arte Teatrale P.L.A.TEA., SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori, non in prova, dipendenti con contratto a tempo indeterminato, o determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare, esclusi i lavoratori che siano dipendenti di aziende in cui operano fondi o casse aziendali.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dalla data di adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,87% (27% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare unificato, contingenza, anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile al calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

TELECOMUNICAZIONI

CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE LOCALI (AERANTI - CORALLO)

(settore vari) - N. 00303

CCNL per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro e non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva - 08.03.2017 sottoscritto da AERANTI-CORALLO, Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE

(settore industria) - N. 00118

CCNL per le imprese radio televisive private - 19.12.2017 sottoscritto da Confindustria Radio Televisioni, RNA per le radio e televisioni, ANICA, ALC-CGIL, FISTEL-CISL, UIL-COM

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL TELECOMUNICAZIONI

(settore industria) - N. 00071

CCNL per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione - 09.04.2018 sottoscritto da ASSOTELECOMUNICAZIONI - ASSTEL, SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che abbiano superato il periodo di prova, assunti a tempo indeterminato o con contratto di formazione lavoro.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,4%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,4%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori aventi diritto agli strumenti di Welfare previsti per l'anno 2018, esigibili fino a totale concorrenza di 120 euro, sarà possibile destinare la suddetta somma a Laborfonds ove a questo iscritti, secondo i limiti e le modalità previste dal verbale di accordo del 09.04.2018, ai sensi dell'art. 1, c. 171, primo periodo L. 205/2017.

CCNL TESTATE PERIODICHE LOCALI

(settore vari) - N. 00436

CCNL per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato - 30.06.2021 sottoscritto da ANSO Associazione Nazionale della Stampa Ondine, FISC Federazione Italiana Settimanali Cattolici e Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	0,1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	0,1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

TESSILI

CCNL AREA TESSILE - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N.

CCNL Area Tessile-Moda e Chimica Ceramica - 14.12.2017 sottoscritto da CNA Federmoda, CNA Produzione, CNA Artistico Tradizionale, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, CLAAI, Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL ABBIGLIAMENTO E CALZATURE - PMI

(settore industria)

CCNL Tessili PMI 24.01.2020 sottoscritto da UNIONTESSILE - CONFAPI, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti che siano stati assunti e abbiano superato il relativo periodo di prova. I lavoratori a tempo determinato devono avere un contratto di durata superiore a tre mesi.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,6%	1,9%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,87% (27% TFR)	1,6%	1,9%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,6%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL CALZATURE - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per i lavoratori addetti all'industria delle calzature - 18.05.2004 sottoscritto da A.N.C.I., FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTA-UIL.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno 12 mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6.91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL GIOCATTOLI - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per i lavoratori dipendenti dalle aziende che producono giocattoli, giochi, hobby e modellismo, ornamenti natalizi e articoli per la prima infanzia - 20.02.2017 sottoscritto da Assogiocattoli, Femca-Cisl, Filtem-Cgil, Uiltec-Uil

Possano aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che sono stati assunti con contratto: a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6.91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL INDUSTRIA TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA (SMI)

(settore industria)

CCNL per gli addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo - camicerie - biancheria personale e da casa - confezioni in pelle e succedanei - divise e abiti da lavoro - corsetteria - cravatte, sciarpe e foulards - accessori dell'abbigliamento - oggetti cuciti in genere - bottoni ed articoli affini; della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia; della lana, del feltro tessuto, del feltro battuto ed articoli da caccia; della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche; cotoniera, liniera e delle fibre affini; della tintoria, stamperia e finitura tessile per conto proprio e per conto terzi; delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile; delle aziende dei comparti tessili vari e torcitura e filatura serica - 05.07.2017 sottoscritto da SMI SISTEMA MODA ITALIA, FEMCA-CISL, FILCTEM-CISL, la UILTEC-UIL.

Possono aderire al Fondo i lavoratori con la qualifica di operai, intermedi, impiegati, quadri che, dopo aver superato il periodo di prova, sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato della durata di almeno tre mesi, di formazione lavoro e di apprendistato.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL LAVANDERIE

(settore industria)

CCNL per i dipendenti dalle aziende industriali esercenti l'attività della lavanderia, pulitura a secco, tintoria di abiti, smacchiatura e stireria in genere - 19.06.2013 sottoscritto da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1% ⁴	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1% ⁴	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1%, per un contributo totale pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura.

CCNL OCCHIALI - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l'occhialeria- 19.07.2016 sottoscritto da ANFAO, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6.91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL OMBRELLI

(settore industria)

CCNL per gli addetti alle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni - 18.10.2021 AIMPE, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2%	
	6.91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL PELLI - INDUSTRIA (AIMPES)

(settore industria)

CCNL per gli addetti delle industrie manifatturiere delle pelli e succedanei e ombrelli e ombrelloni 22,12,2023 sottoscritto da CONFINDUSTRIA, FILCTEM, FEMCA-CISL, la FILCTEM-CGIL, la UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR) ⁴	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
• lavoratori a domicilio		1,7%	1,7%	
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR) ⁴	1,5%	2%	
• lavoratori a domicilio	6,91% (100% TFR)	1,7%	1,7%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR. Per i lavoratori a domicilio il contributo è espresso in percentuale della quota della tariffa di cottimo pieno esclusivamente riferita all'Elemento Retributivo Nazionale (ERN), con esclusione delle altre voci costituenti della tariffa.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,50% (oppure 1,70% per i lavoratori a domicilio); 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Per i lavoratori a domicilio: indennità sostitutiva del trattamento di fine rapporto espressa in percentuale della tariffa di cottimo pieno.

CCNL PENNE E SPAZZOLE - INDUSTRIA

(settore industria)

CCNL per i dipendenti delle aziende produttrici di penne, spazzole e pennelli- 22.11.2016 sottoscritto da ASSOSCRITTURA, ASSOSPAZZOLE, FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL, UILTEC-UIL

Possano aderire al Fondo i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2,3%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1,5%	2,3%	
	6.91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

TRASPORTI

CCNL AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI

(settore trasporti) - N. 00003

CCNL Autoferrotranvieri e internavigatori - Ipotesi di accordo del 28.11.2015 e CCNL del 05.04.2017 sottoscritto da ASSTRA, ANAV, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, FAISA CISAL, UGL FNA

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi forma di rapporto dipendente, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro ³	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,28% (33% TFR)			
	6,91% (100% TFR)	2%	2%	
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	2% (29% TFR)			
	6,91% (100% TFR)	2%	2%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR): 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL, a decorrere dal 01.07.2017, ha previsto il versamento a carico del datore di lavoro di un **contributo contrattuale** in misura fissa annua di 90,00 €. Per l'anno 2017 la somma, al netto degli oneri di legge, è così ripartita: 21,80 € entro la fine del mese di luglio e 12,00 € per le cinque mensilità successive. Dal 01.01.2018 la somma sarà versata per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 €. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo viene riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171 e 172 della L. 205/2017, detto importo è destinato al Fondo Pensione Laborfonds **per i dipendenti a questo iscritti** e che in futuro decidano di aderire.

CCNL AUTONOLEGGIO

(settore trasporti) - N. 00004

CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi - 26.07.2016 sottoscritto da ANIASA e la FILT-CGIL Nazionale, la FIT-CISL Nazionale, la UILTRASPORTI Nazionale

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	3,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	3,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, aumento periodico di anzianità, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il presente CCNL ha istituito, a decorrere dal 01.09.2016, un **contributo "contrattuale" a carico del datore di lavoro** per i lavoratori a tempo indeterminato, anche apprendisti, pari all'1,5% calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento (per 12 mensilità): a) retribuzione tabellare; b) indennità di contingenza; c) un aumento periodico di anzianità; d) E.D.R. ex protocollo interconfederale 31/7/1992. Ai sensi dell'art. 1 cc. 171, primo periodo e 172 della L. 205/2017, detto importo è destinato al Fondo Pensione Laborfonds per i dipendenti a questo iscritti o che in futuro decidano di aderire (in tal caso, il contributo a tale titolo è **aggiuntivo** rispetto agli ordinari flussi di contribuzione).

CCNL AUTONOLEGGIO - ARTIGIANI

(settore trasporti) - N. 00428

CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate - 17.06.2019 sottoscritto da CNA Fita, Confartigianato Autobus Operator, SNA - Casartigiani, Claal e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2% (29% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, aumento periodico di anzianità, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare, contingenza, anzianità, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Le Parti convengono di individuare un contributo mensile a carico dell'azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. L'erogazione di tale contributo sarà avviata secondo le modalità che saranno individuate da successivi accordi in materia.

CCNL AUTOSCUOLE

(settore trasporti) - N. 00169

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente dalle aziende esercenti l'attività di autoscuole, di studio di consulenza automobilistica, nonché di scuola nautica e agenzia nautica- 03.07.2013 sottoscritto da Confetra e la FILT-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Per i dipendenti dalle autoscuole non è prevista contrattualmente la destinazione del TFR maturando.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%;	1%	1,5%	
	80%; 90%; 100% ⁴			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro entro il 30 novembre con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - ARTIGIANI

(settore artigianato) - N. 00153

CCNL trasporto, spedizione e logistica- 11.2.1999 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato, Associazioni di mestiere della CN, CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, Federazioni di categoria della CGIL, CISL e UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - ARTIGIANI DEL TRENTINO

(settore artigianato) - N.

Accordo provinciale di settore - 2.4.2021 sottoscritto da Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, FIT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI. CCNL trasporto, spedizione e logistica - 11.2.1999 sottoscritto dalle Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato, Associazioni di mestiere della CN, CONFARTIGIANATO, CNA, CASA, CLAAI, Federazioni di categoria della CGIL, CISL e UIL

Il presente accordo si applica a tutte le imprese artigiane ed alle imprese associate all'Associazione Artigiani Trentino che applicano la specifica "Sezione Artigiana Autotrasporto Merci" del vigente CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,11% (16% TFR)	1%	1,5%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di paga base, contingenza, EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - COOPERATIVE

(settore cooperative) - N. 00154

CCNL trasporto, spedizione e logistica - 01.03.2006 sottoscritto AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI assistite dalla CONFETRA, AITE, ASSTRI, ECOTRAS, CLAAI, FAI, FEDERLOGISTICA, FEDERTRASLOCHI, FIAP/L, UNITAI assistite dalla CONFTRASPORTO, ANITA, ANCST-LEGACOO, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONF COOPERATIVE, FIAP/M, FITA-CNA, PRODUZIONE e SERV.LAV.-AGCI, SNA-CASARTIGIANI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

Posscono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL AUTOTRASPORTI, SPEDIZIONI E LOGISTICA - INDUSTRIA

(settore industria) - N. 00155

CCNL trasporto, spedizione e logistica - 01/08/2013 sottoscritto da AITI, ASSOESPRESSI, ASSOLOGISTICA, FEDESPEDI, FEDIT, FISI, CONFETRA, AITE, FAI, FEDERTRASLOCHI, FEDERLOGISTICA, FIAP/L, UNITAI, CONFTRASPORTO, AGCI Servizi, ANITA, CLAAI, CONFARTIGIANATO TRASPORTI, FEDERLAVORO E SERVIZI, CONFCOOPERATIVE, SNA-CASARTIGIANI, FITA-CNA, LEGACOOOP SERVIZI, Trasportounito - FIAP, ASSOTIR e FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
<i>Lavoratori non iscritti al Fasc</i>				
•Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
•Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR)	1%	1%	
	6,91% (100% TFR)			
<i>Lavoratori iscritti al Fasc</i>				
•Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	4	4	
•Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% (14% TFR)	4	4	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (relativo al CCNL trasporto merci) per i dipendenti con anzianità fino al 30 settembre 1981, eventuale indennità di mensa nella località ove esiste, indennità di funzione per i quadri.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione come specificata al punto 2: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Pur non essendo previsto contrattualmente alcun contributo, i lavoratori iscritti al Fasc possono versare una quota a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL IMPIANTI A FUNE

(settore trasporti) - N. 00023

CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune - 15.04.2019 sottoscritto da ANEF, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI, SAVT

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente.

	Quota TFR ¹	Contributo ^{2;4}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,5%	2%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 inferiore a 18 anni	2,28% (33% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			
• con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 superiore a 18 anni	1,73% (25% TFR)	1,5%	2%	
	6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato paga base, contingenza, scatti di anzianità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione minima, contingenza, scatti di anzianità: 1,5%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Welfare Contrattuale con erogazione 01.01.2020, pari a 100,00 euro all'anno, da riproporzionare per i lavoratori stagionali in base ai periodi di effettiva durata del contratto di lavoro degli stessi, che saranno incrementati di ulteriori 10,00 euro in caso di destinazione al fondo di previdenza complementare negoziale.

CCNL MARITTIMI

(settore trasporti) - N. 00406

CCNL Marittimi - Aliscaf e natanti veloci. - 16.10.2021 CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	2,28% (33% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale di paga base, contingenza e EDR

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale di paga base, contingenza e EDR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL TRASPORTI E POMPE FUNEBRI

(settore trasporti) - N. 00199

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti attività di pompe funebri e trasporti funebri - 07.07.2017
FENIOF, FILT-CGIL, FIT-CISL, UIL-TRASPORTI

Possano aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	0,55%	1,05%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%;	0,55%	1,05%	
	80%; 90%; 100% ⁴			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 0,55%; 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

VARI

CCNL DIRIGENTI - INDUSTRIA

(settore vari) - N. 00223

CCNL per i dirigenti di aziende industriali - 13.11.2024 sottoscritto da Confindustria, FEDERMANAGER

	Quota TFR ¹	Contributo ^{2,3,4,5}		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	2%	6%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 - dirigente privo, al 29.04.1993, di posizione pensionistica complementare	4% (57,89% TFR) 6,91% (100% TFR)	2%	6%	
- dirigente titolare al 29.04.1993 di posizione presso una forma pensionistica complementare	3% (42,43% TFR) 6,91% (100% TFR)			

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. La contribuzione dovuta al Fondo ai sensi del punto a. del CCNL è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita; per la determinazione di quest'ultima si fa riferimento a tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera

3. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni espresse in percentuale della retribuzione globale lorda effettivamente percepita: 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

4. Fermo restando il limite complessivo dell'8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, è in facoltà dell'impresa, previo accordo con il dirigente, farsi carico di una quota pari alla metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, rimanendo, pertanto, a carico del dirigente un contributo minimo nella misura dell'1%.

5. A carico dell'impresa, nella misura minima di un ulteriore 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di 200.000 euro annui, che si aggiunge alla quota di cui al punto 1a del CCNL

CCPL INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' DEL TRENTINO (LAVORI SOCIALMENTE UTILI)

(settore cooperative) - N. 00288

Intesa collettiva provinciale per i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)" - 17.05.2011

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori occupati nelle iniziative di utilità collettiva denominate "interventi di accompagnamento all'occupabilità (ex lavori socialmente utili)".

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	7,4%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	7,4%	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale dell'assegno omnicomprendivo (per assegno omnicomprendivo si intende la retribuzione comprensiva anche delle forfettizzazioni dei seguenti elementi: ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, 13° mensilità, 14° mensilità, trattamento di fine rapporto).

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale dell'assegno omnicomprendivo utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCPL INTERVENTI PER IL RIPRISTINO E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL TRENTINO (PROGETTONE)

(settore cooperative) - N. 00060

Intesa sul trattamento economico e normativo dei lavoratori occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale - 18.05.2016 sottoscritta tra Federazione Trentina della Cooperazione, Consorzi di secondo grado delle Cooperative di produzione e lavoro e sociali, CGIL, FLAI-CGIL CISL, FAI-CISL, UIL e UILA-UIL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti occupati nelle cooperative convenzionate per gli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1,24% (18% TFR) 6,91% (100% TFR)	1%	1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL RECAPITO CORRISPONDENZA

(settore vari) - N. 00302

CCNL per le imprese private e operanti nel settore della distribuzione, recapito e servizi postali - 08.02.2011 sottoscritto da CNA, SLC-CGIL, SLP-CISL, UIL-POST, UILTRASPORTI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,1%	1,1%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	6,91% (100% TFR)	1,1%	1,1%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31.12.2006, per 14 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31.12.2006: 1,1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL SERVIZI POSTALI IN APPALTO

(settore vari) - N. 00215

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi postali in appalto - 15.06.2012 sottoscritto da FISE-ASSOPOSTE, SLC-CGIL, UIL-POSTE e UILTRASPORTI

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti assunti non in prova con almeno 3 mesi di anzianità.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ³	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100%	1%	1,5%	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. Espresso in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31.12.2006, per 14 mensilità.

3. Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La contribuzione a carico dell'aderente può essere variata (in aumento o in diminuzione) comunicandola al datore di lavoro. Si consiglia di verificare con quest'ultimo l'eventuale previsione di specifici termini entro i quali effettuare tale comunicazione (molte aziende, di norma, prevedono che la richiesta di modifica della contribuzione avvenga entro il 30 novembre, con efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo). L'aderente potrà variare la contribuzione a suo carico scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale del valore cumulato di retribuzione tabellare ed indennità di contingenza alla data del 31/12/2006: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

CCNL SISTEMA ACLI

(settore vari) - N. 00192

CCNL Sistema ACLI - 08.06.2007 sottoscritto da COSIS ACLI, FISAPA, FISTEL-CISL

Possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Per i dipendenti del Sistema ACLI non è previsto contrattualmente né il versamento dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, né la destinazione del TFR maturando. Di conseguenza i lavoratori possono aderire tramite il solo conferimento del TFR a cui possono aggiungere contributi a loro carico versati per il tramite del datore di lavoro, così come previsto dal Fondo Pensione Laborfonds.

	Quota TFR ¹	Contributo ²		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% TFR	-	-	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50%; 60%; 70%; 80%; 90%; 100% ³	-	-	

1. Nel rispetto delle percentuali previste dal contratto collettivo, l'aderente può modificare la scelta operata sul versamento della percentuale di TFR da destinare al Fondo.

2. L'aderente può versare una contribuzione a proprio carico per il tramite del datore di lavoro, scegliendo tra le seguenti opzioni, espresse in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR: 1%; 2%; 3%; 4%; 5%; 6%; 7%; 8%; 9%; 10%.

3. Il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 dispone che qualora i contratti o accordi collettivi non prevedano il versamento del TFR maturando, il lavoratore già occupato alla data del 28.04.1993 può scegliere di destinare il trattamento di fine rapporto in misura non inferiore al 50% dello stesso con possibilità di incrementi successivi.

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31 marzo 2025)

Parte II - “Le informazioni integrative”

Laborfonds è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda “Le opzioni di investimento” (in vigore dal 31 marzo 2025)

Che cosa si investe

Se sei un aderente del settore privato, Laborfonds investe il tuo TFR (trattamento di fine rapporto) maturando integralmente (o quota parte di esso se previsto dalle fonti istitutive), i contributi che deciderai di versare tu e quelli che verserà il tuo datore di lavoro.

Se sei un aderente del settore pubblico, Laborfonds investe i contributi che deciderai di versare tu e quelli che verserà il tuo datore di lavoro oltre alle quote di TFR maturando previste dai contratti collettivi di riferimento. Questi ultimi possono stabilire che le quote di TFR destinate alla previdenza complementare non siano interamente versate al Fondo, ma vengano accantonate figurativamente presso l'INPS – Gestione ex INPDAP. Il trasferimento di queste somme al Fondo avviene alla cessazione del rapporto di lavoro.

Aderendo a Laborfonds puoi infatti beneficiare di un contributo da parte del tuo datore di lavoro se, a tua volta, verserai al Fondo un contributo almeno pari alla misura minima prevista dall'accordo collettivo di riferimento.

Se ritieni utile incrementare l'importo della tua pensione complementare, puoi versare **contributi ulteriori** rispetto a quello minimo.



Le misure minime della contribuzione sono indicate nella **Scheda ‘I destinatari e i contributi’ (Parte I “Le informazioni chiave per l'aderente”)**.

Dove e come si investe

Le somme versate nel comparto scelto sono investite, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sulla base della **politica di investimento** definita per ciascun comparto del Fondo.

Gli investimenti producono nel tempo un **rendimento variabile** in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.

Laborfonds affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori delegati), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla normativa. I gestori sono tenuti a operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Le risorse gestite sono depositate presso un ‘Depositario’, che svolge il ruolo di custode e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Relativamente alla sola Linea Bilanciata quanto riferito sopra è da intendersi in via prevalente in quanto Laborfonds effettua in via diretta investimenti in quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso.

I rendimenti e i rischi dell'investimento

L'investimento delle somme versate è soggetto a **rischi finanziari**. Il termine ‘rischio’ è qui utilizzato per esprimere la variabilità del rendimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo.

In assenza di una garanzia, il rischio connesso all'investimento dei contributi è interamente a tuo carico. In presenza di una garanzia, il medesimo rischio è limitato a fronte di costi sostenuti per la garanzia stessa.

Il rendimento che puoi attenderti dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decidi di assumere e al periodo di partecipazione. Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazioni del valore dell'investimento nei singoli anni.

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni presente, tuttavia, che anche i comparti più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

I comparti più rischiosi possono rappresentare un'opportunità interessante per i più giovani mentre non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento.

La scelta del comparto

Laborfonds ti offre la possibilità di scegliere tra **4 comparti**, le cui caratteristiche sono di seguito descritte.

Nella scelta del comparto al quale destinare la tua contribuzione, tieni in considerazione il **livello di rischio** che sei disposto a sopportare. Oltre alla tua propensione al rischio, valuta anche altri fattori, quali:

- ✓ l'**orizzonte temporale** che ti separa dal pensionamento;
- ✓ il tuo **patrimonio**, come è investito e quello che ragionevolmente ti aspetti di avere al pensionamento;
- ✓ i **flussi di reddito** che ti aspetti per il futuro e la loro variabilità.

Nella scelta di investimento tieni anche conto dei **costi**: i comparti applicano infatti commissioni di gestione differenziate.

Nel corso del rapporto di partecipazione puoi modificare il comparto (**riallocazione** o "**switch**"). Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a **12 mesi**. Non è necessario attendere il decorso di tale termine per procedere alla riallocazione, qualora si sia aderito al comparto Linea Garantita del Fondo per effetto del conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente, o per effetto del versamento dei contributi contrattuali ai sensi dell'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della L. n. 205/2017.

La riallocazione è utile nel caso in cui cambino le condizioni che ti hanno portato a effettuare la scelta iniziale. È importante verificare nel tempo tale scelta di allocazione.

Glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati

Di seguito ti viene fornito un breve glossario dei termini tecnici o stranieri utilizzati per consentirti di comprendere meglio a cosa fanno riferimento.

Asset allocation: l'*asset allocation* è il processo decisionale relativo alla distribuzione dell'investimento tra le diverse categorie di attività finanziarie (azioni, obbligazioni, liquidità). Le scelte di *asset allocation* strategica sono finalizzate all'ottimizzazione del rapporto rendimento/rischio in relazione all'orizzonte temporale e alle aspettative dell'investitore. Le scelte di *asset allocation* tattica sono costituite dalla possibilità di modificare "temporaneamente" le scelte strategiche di lungo periodo per cogliere le opportunità che il mercato offre nel medio e breve periodo.

Azione: titolo rappresentativo di quote di capitale della società, esso misura la partecipazione del socio nella società. Tutte le azioni hanno uguale valore nominale e, moltiplicando il valore nominale di ciascuna azione per il numero complessivo delle azioni in circolazione, si ottiene l'ammontare del capitale sociale; conseguentemente, ciascuna azione rappresenta una frazione del capitale sociale uguale a tutte le altre.

Benchmark: il *benchmark* è un indice (o una composizione di indici di mercato) che sintetizza l'andamento del mercato (o dei mercati) in cui investe il Fondo. Esso è dunque un parametro di riferimento, elaborato da soggetti terzi, che permette di identificare il profilo di rischio e di operare un confronto rispetto all'andamento del proprio investimento. Nel confronto si deve però considerare che il *benchmark* non tiene conto delle trattenute fiscali, che invece vengono operate sui rendimenti dell'investimento e che, dunque, diminuiscono il valore della quota. In caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito, si procede all'avvio tempestivo delle analisi connesse previste dalle procedure interne del Fondo.

Classi di attività: tipologie di investimento (azioni, obbligazioni, liquidità ecc.) a cui corrispondono diversi livelli di rischio e rendimento. La diversificazione del portafoglio tra le diverse classi di attività (*asset class*) è il risultato del processo di *asset allocation*.

Derivato: i prodotti derivati si chiamano in questo modo perché il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. Il Fondo pensione può operare in strumenti derivati, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per finalità di copertura del rischio e/o di efficienza della gestione.

Diversificazione: modalità di gestione finalizzata alla riduzione del rischio complessivo del portafoglio derivante dalla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari della stessa tipologia/settori industriale/emittente/area geografica ecc. La stessa può essere effettuata anche in via indiretta attraverso investimenti in quote/azioni di OICR.

Duration: è una misura della durata finanziaria di un titolo (di norma obbligazionario), ovvero la sua vita residua, ponderata con il flusso di cedole che il titolo pagherà in futuro; la stessa è espressa in anni e giorni. La *duration* di un portafoglio è pari alla media ponderata delle *duration* dei singoli titoli che lo compongono. L'indicatore diminuisce con l'avvicinarsi della scadenza del titolo, mentre aumenta se si riduce la frequenza di pagamento delle cedole.

Expected shortfall: è una misura di rischio che quantifica la perdita attesa in uno scenario negativo (prende infatti in considerazione la coda sinistra della distribuzione gaussiana dei rendimenti del portafoglio e viene perciò definita anche come "VaR condizionale").

ETF (Exchange Traded Fund): fondi indicizzati che replicano le *performance* dei principali indici mercato. Il numero di azioni di ciascuna società presente nel fondo rispecchia esattamente la percentuale del paniere di titoli relativo all'indice su cui si basa il Fondo. A differenza dei fondi comuni di investimento sono quotati.

Fondi comuni di investimento alternativi (cd. FIA): fondi comuni di investimento rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, che si distinguono dai prodotti cd. "tradizionali" perché hanno la possibilità di investire in una gamma di strumenti più ampia rispetto agli altri fondi comuni. Tali strumenti finanziari sono in genere utilizzati per aumentare la diversificazione e la redditività del portafoglio.

High water mark: principio secondo cui al gestore viene corrisposta una commissione di *performance*, solo quando eventuali perdite dell'esercizio precedente sono state compensate dagli utili dell'anno successivo. Ad esempio, se un comparto ha raggiunto il valore di 100 e successivamente tale valore scende, il gestore non potrà ricevere il pagamento della commissione finché il portafoglio non supererà di nuovo il livello di 100.

Indice: l'indice è una grandezza, calcolata come media ponderata delle variazioni dei prezzi di un paniere di titoli, che permette di valutare l'andamento del mercato nel periodo di riferimento. Gli indici borsistici, che esprimono in forma sintetica l'andamento del mercato borsistico (es. Mib30, Dow Jones ecc.) sono utilizzati come *benchmark* per la valutazione dei rendimenti della gestione finanziaria.

Investment Grade: espressione utilizzata da specifiche agenzie di valutazione (cd. "agenzie di *rating*", quali ad esempio Moody's, Standard & Poor's, Fitch) del grado di solvibilità degli emittenti titoli obbligazionari, con riferimento a titoli obbligazionari di alta qualità che hanno ricevuto *rating* pari o superiori a BBB- o Baa3 o equivalenti.

Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 47 della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, anche quelli – indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito internet dell'associazione stessa – dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento definita per ciascun Comparto del Fondo.

Obbligazione: titolo di credito rappresentativo di un prestito concesso da uno stato o da una società (in tal caso, si tratta di cd. "obbligazioni *corporate*"). Il portatore dell'obbligazione riveste la figura del creditore ed ha diritto, oltre al rimborso del capitale, a una remunerazione per il capitale investito che, a seconda della tipologia di obbligazione, può essere: a) a tasso fisso: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole fisse (es. BTP); b) a tasso variabile: prevede il pagamento, con frequenza periodica predeterminata, di cedole variabili, indicizzate a parametri (es. CCT); c) zero *coupon*: la remunerazione dell'investitore non è rappresentata dal pagamento delle cedole periodiche ma dalla differenza tra prezzo di sottoscrizione e prezzo di rimborso. (es. BOT, CTZ). Le obbligazioni possono essere o meno quotate sui mercati finanziari.

OCSE: è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico cui aderiscono i paesi industrializzati e i principali paesi in via di sviluppo. Per un elenco aggiornato degli stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org.

OICR: gli OICR sono organismi di investimento collettivo del risparmio, ovvero strumenti finanziari che raccolgono le somme di più risparmiatori e le investono in forma collettiva, come un unico patrimonio. Rientrano in tale categoria i fondi comuni di investimento e le Sicav-società di investimento a capitale variabile.

Performance: esprime il risultato (positivo o negativo) di un investimento finanziario in un dato periodo temporale. Inoltre, si parla di *overperformance* quando si ottiene una differenza positiva tra il rendimento di un investimento ed un indice di riferimento; se la differenza è negativa si parla di *underperformance*.

Rating: è la valutazione della qualità e dell'affidabilità di una società o delle sue emissioni di titoli di debito sulla base della solidità finanziaria della società stessa e delle sue prospettive. Tale valutazione viene eseguita da agenzie specializzate e può fornire una indicazione sul grado di rischio di una obbligazione. La valutazione è espressa in base a codici *standard*.

Titoli quotati: si intendono i titoli negoziati nei mercati regolamentati (come sopra definiti); per titoli quotati si intendono i titoli per i quali sia stata ottenuta l'ammissione alla negoziazione negli stessi mercati regolamentati, in attesa della prima quotazione.

Valore Quota: è il prezzo di una singola quota del comparto, ottenuto dal valore dell'Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP) diviso per il numero totale delle quote del comparto stesso.

VaR (Value at Risk): è una misura statistica del rischio di mercato, cioè una misura che sintetizza il rischio attraverso una distribuzione di probabilità dei potenziali profitti e delle perdite. Questa misura è particolarmente utile per analizzare il rischio di portafoglio, in quanto tiene in considerazione la correlazione tra i diversi strumenti finanziari e la probabilità che si realizzino determinati scenari di rendimento. Il VaR è definito come la misura della massima perdita "potenziale" (cioè non certa) che un portafoglio può subire con una certa probabilità su un determinato orizzonte temporale.

Volatilità: è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio delle perdite.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- il **Documento sulla politica di investimento**;
- il **Bilancio** (e le relative relazioni);
- gli **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



Tutti questi documenti sono nell'**area pubblica** del sito web (www.laborfonds.it).

È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.

I comparti. Caratteristiche

Linea Garantita

- **Categoria del comparto:** Garantito.
- **Finalità della gestione:** la gestione è volta a realizzare un rendimento comparabile con il tasso di rivalutazione del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale e di breve termine. La presenza della garanzia di capitale consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
- **N.B.:** i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto. Sono inoltre destinati a tale comparto i contributi contrattuali riferiti ai lavoratori che aderiscono al Fondo per effetto del solo versamento di detti contributi ai sensi dell'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di Bilancio 2018), qualora non operino un'esplicita scelta.
- **Garanzia:** il comparto garantisce la restituzione del 100% del valore dei conferimenti netti versati. Tale garanzia opera alla scadenza del contratto con il gestore (31/08/2027) e nei seguenti eventi:
 - ✓ esercizio del diritto alla prestazione pensionistica
 - ✓ riscatto per decesso
 - ✓ riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
 - ✓ cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
 - ✓ riscatto ex art. 14, c. 5 D.Lgs. n. 252/2005
 - ✓ anticipazione limitata alla sola fattispecie delle spese sanitarie nella misura fissata dalla normativa vigente.



AVVERTENZA: Nel caso in cui mutamenti del contesto economico e finanziario comportino condizioni contrattuali differenti, Laborfonds si impegna a descrivere agli aderenti interessati gli effetti conseguenti, con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri versamenti.

Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che contenga condizioni diverse dalle attuali, Laborfonds comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti.

- **Orizzonte temporale:** breve (fino a 5 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - **Sostenibilità:** il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"** per approfondire tali aspetti.

- **Politica di gestione:** il capitale del comparto viene investito, attraverso uno stile di gestione moderatamente attivo ed a rischio controllato, prevalentemente in strumenti obbligazionari governativi e societari con una componente azionaria massima del 15%.
- **Strumenti finanziari:** titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, titoli azionari quotati e quotandi su mercati regolamentati; strumenti di mercato monetario; è previsto il ricorso a derivati per la copertura del rischio di investimento; OICR/ETF. Gli strumenti di debito facenti parte del patrimonio in gestione dovranno avere, al momento dell'acquisto, una valutazione di merito creditizio minimo pari all'investment grade attribuito da almeno una delle agenzie di rating Standard & Poor's, Moody's o Fitch. In caso di assenza di valutazione del titolo da parte di almeno una delle agenzie di rating si fa riferimento alla valutazione di merito creditizio riferita all'emittente (Merito di Credito). Il gestore evita un uso automatico e meccanicistico delle valutazioni delle agenzie di cui sopra tale da determinare lo smobilizzo di un titolo per il solo effetto del sopravvenuto declassamento del relativo Merito di Credito, o da impedirne l'acquisto in base al solo giudizio delle agenzie di rating e, a tal proposito, il gestore finanziario si avvale di analisi effettuate con il supporto di modelli proprietari. Sono ammessi strumenti di debito aventi Merito di Credito inferiore all'investment grade o privi di rating (inclusi OICR specializzati in tale asset class) fino ad un massimo del 5% del valore di mercato del patrimonio – in tale limite si devono considerare anche i titoli per i quali la valutazione del merito di credito si riduca al di sotto del limite dell'investment grade successivamente all'acquisto. Qualora vengano superati i limiti sopra indicati il gestore segnala al Fondo tale superamento e, in linea con le disposizioni della Circolare COVIP n. 5.089 del 22 luglio 2013 e dell'articolo 6, comma 5-quinquies del Decreto n. 252 del 5 dicembre 2005, sulla base delle proprie valutazioni sul merito creditizio dell'emittente, comunica al Fondo le iniziative che intende intraprendere in merito.
- **Categorie di emittenti e settori industriali:** emittenti pubblici e privati con rating medio-alto. Gli investimenti in titoli di natura azionaria non riguardano un settore specifico.
- **Aree geografiche di investimento:** area Euro e Paesi europei; l'investimento nell'area dei Paesi Emergenti è residuale, fino ad un massimo del 5% delle risorse affidate in gestione per ciascuna delle componenti azionaria ed obbligazionaria.
- **Rischio cambio:** parzialmente coperto.
- **Benchmark:** La gestione è di tipo "total return" ed ha come obiettivo quello di conseguire sull'orizzonte temporale coincidente con la durata della Convenzione di gestione, un rendimento annuale in linea o superiore con il tasso di rivalutazione del TFR, indipendentemente dall'andamento dei mercati finanziari. Il gestore opera nel rispetto di un limite di rischio (c.d. "budget di rischio") basato sulla statistica "VaR95%1M" (Value at Risk al 95% di confidenza su un orizzonte temporale di 1 mese), da contenere nel limite del 2,5%.

Linea Prudente Etica

- **Categoria del comparto:** Obbligazionario Misto.
 - **Finalità della gestione:** il comparto "Linea Prudente Etica" persegue l'obiettivo dell'incremento del patrimonio attraverso una politica d'investimento attenta agli aspetti ambientali, sociali e di buon governo (*Environmental, Social and Governance* – ESG). È adatto a coloro che hanno una media-bassa propensione al rischio, a fronte di un medio periodo di permanenza nel Fondo e che sono propensi all'investimento con particolare attenzione agli aspetti etici e di natura sociale con una componente azionaria ridotta.
 - **Garanzia:** assente.
 - **Orizzonte temporale:** medio (tra i 5 e i 10 anni dal pensionamento).
 - **Politica di investimento:**
 - **Sostenibilità:** il comparto promuove caratteristiche ambientali e sociali.
-  Consulta l'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"** per approfondire tali aspetti.
- **Politica di gestione:** il capitale del comparto viene investito attraverso uno stile di gestione attivo; la gestione è prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari governativi dell'area Euro e degli Stati Uniti; è prevista una componente strutturale di obbligazioni societarie da un minimo del 20% sino ad un massimo del 40% del portafoglio, e una componente azionaria che non può superare il 30% del portafoglio, investibile sia nell'area Euro che globalmente. La Linea Prudente Etica si caratterizza anche rispetto agli altri comparti del Fondo per il particolare focus rispetto ai criteri etici, sociali ed ambientali nell'ambito dell'attività di gestione (cfr. rispetto dei criteri ESG).
 - **Strumenti finanziari:** titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria, titoli azionari quotati su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente gestione, tra l'altro per cambio valuta; OICR/ETF.
 - **Categorie di emittenti e settori industriali:** obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto. I titoli di natura azionaria non riguardano un settore specifico.
 - **Aree geografiche di investimento:** titoli di debito area Euro e Stati Uniti, titoli azionari globali, prevalentemente area OCSE.
 - **Rischio cambio:** parzialmente coperto.
- **Benchmark:** 40% ECPI Euro Ethical Government Bond

15% ECPI US Governance Government Hedged Bond
 25% ECPI Euro Ethical Corporate Bond
 10% ECPI EMU Ethical Equity
 10% ECPI Global Ethical Equity

Linea Bilanciata

- **Categoria del comparto:** Bilanciato.
- **Finalità della gestione:** rivalutazione del capitale investito rispondendo alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi e accetta un'esposizione al rischio moderata.
- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** medio/lungo (tra i 10 e i 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**

- Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"** per approfondire tali aspetti.

- Politica di gestione: la gestione si basa su un modello c.d. "core – satellite", che prevede una suddivisione tra una parte c.d. "core", in gestione delegata (attraverso la combinazione di due diversi stili di gestione, ovvero attivo e passivo) e pari almeno al 90% del patrimonio, e una parte c.d. "satellite", in gestione diretta e/o avente ad oggetto strumenti cc.dd. alternativi, ovvero attuata mediante sottoscrizione degli strumenti previsti dal D.Lgs. n. 252/2005 art. 6, comma 1 lett. e. A livello strategico le risorse della parte "core" sono investite per il 66% della Linea Bilanciata in strumenti di natura obbligazionaria e per il restante 24% in strumenti di natura azionaria (l'investimento massimo della parte "core" in azioni è pari al 26% del patrimonio del comparto). La parte "satellite" del patrimonio della Linea Bilanciata è investita in quote di fondi comuni di investimento alternativi ("FIA") chiusi di tipo riservato, nei limiti previsti dalla normativa di riferimento e per un livello strategico deliberato al 10%; nello specifico, allo stato attuale, si tratta del "Fondo Strategico del Trentino Alto Adige" (Comparto Trento e Comparto Bolzano), del "Green Arrow Energy Fund", del "Fondo Housing Sociale Trentino", del "Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) S.C.A. SICAV - SIF", del "Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp", dell'"APPIA II Global Infrastructure Portfolio SCSp", del "BNP Paribas European Infra Debt Fund S.A. SICAV-RAIF", del "Fondo di Fondi Private Debt Italia", del "Fondo di Fondi Private Equity Italia" (i due ultimi rientranti nel c.d. "Progetto Economia Reale"), del fondo "Euregio+ PMI", del "Capital Dynamics Clean Energy Europe SCSp", del "Tages Helios Net Zero", del "MuzinichDiversified Enterprises Credit II" ed infine del "Tikehau Direct Lending VI".
- Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria globali; titoli azionari globali quotati su mercati regolamentati; previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente gestione, tra l'altro per cambio valuta; OICR, compresi ETF, ETC fisici e fondi di investimento di tipo chiuso.
- Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con *rating* medio/alto (tendenzialmente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con maggiore capitalizzazione senza alcun riferimento a un settore specifico.
- Aree geografiche di investimento: diversificazione a livello globale, con presenza significativa di investimenti all'interno dell'area Euro ed OCSE.
- Rischio cambio: parzialmente coperto.

- **Benchmark della parte "core" del patrimonio del comparto:**

6,7% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
 8,9% Bloomberg Global Aggregate Corporate Index Euro Hedged
 13,3% MSCI EMU Net TR Index
 11,1% MSCI WORLD Ex EMU Net TR EUR Index
 2,2% MSCI Emerging Markets Net TR EUR Index
 15,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
 25,6% Bloomberg Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
 16,7% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged

- **Indicatore di rendimento della parte "satellite" del patrimonio del comparto:**

non essendo direttamente parametrato ad un benchmark, l'andamento degli investimenti in FIA è valutato rispetto ad un obiettivo di rendimento di lungo periodo, nell'ordine del 5%.

Linea Dinamica

- **Categoria del comparto:** Azionario.
- **Finalità della gestione:** il comparto persegue l'obiettivo dell'elevata crescita del patrimonio attraverso investimenti diversificati a livello globale, tra i quali l'investimento azionario assume un peso prevalente (stante la percentuale minima

del 50%) e quindi con una potenziale assunzione di rischio elevato. Il comparto è generalmente adatto a coloro che hanno una medio-alta propensione al rischio, a fronte di un lungo periodo di permanenza nel Fondo.

- **Garanzia:** assente.
- **Orizzonte temporale:** lungo (oltre i 15 anni dal pensionamento).
- **Politica di investimento:**
 - Sostenibilità: il comparto non adotta una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.



Consulta l'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"** per approfondire tali aspetti.

- Politica di gestione: la struttura del portafoglio, gestito attraverso uno stile di gestione attivo, prevede un investimento massimo in azioni globali del 70% del patrimonio e della restante parte in obbligazioni globali.
- Strumenti finanziari: titoli di debito e altre attività di natura obbligazionaria globali; titoli azionari globali quotati su mercati regolamentati; è previsto il ricorso a derivati, sia per la copertura del rischio che per efficiente gestione, tra l'altro per cambio valuta; OICR, compresi ETF ed ETC fisici.
- Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio/alto (tendenzialmente investment grade). Gli investimenti in titoli di natura azionaria riguardano le imprese con maggiore capitalizzazione senza alcun riferimento a un settore specifico.
- Aree geografiche di investimento: diversificazione a livello globale, con preponderanza degli investimenti all'interno dell'area Euro ed OCSE.
- Rischio cambio: parzialmente coperto.
- **Benchmark:** 11% Bloomberg Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
11% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
9% Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index
9% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged
35% MSCI EMU Net TR Index
20% MSCI World Ex EMU Net TR EUR Index
5% MSCI Emerging Markets Net TR EUR Index

I comparti. Andamento passato

Linea Garantita

Data di avvio dell'operatività del comparto	31/01/2008
Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro)	403.309.235,12
Soggetto gestore	Amundi SGR S.p.A.

Informazioni sulla gestione delle risorse

A decorrere dal 1° settembre 2022 l'*asset allocation* del comparto ha le seguenti caratteristiche:

- le risorse sono investite entro il limite massimo del 15% in titoli di capitale quotati su mercati regolamentati;
- la restante parte è investita in titoli di debito emessi da emittenti pubblici e privati e liquidità.

Sia per la componente obbligazionaria che azionaria la valuta principale di riferimento è l'Euro. Non è escluso l'investimento in strumenti denominati in valuta diversa dall'Euro, fermo restando l'obbligo di contenere l'esposizione valutaria complessiva, al netto delle coperture effettuate attraverso derivati, entro il limite del 15% delle risorse affidate in gestione. La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del Fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata ad intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo.

Il gestore delegato attua una politica di investimento di tipo moderatamente attivo ed a rischio controllato. Il mandato di gestione non ha un *benchmark* composto da indici di mercato, bensì l'obiettivo di conseguire, sull'orizzonte temporale coincidente con la durata della Convenzione di gestione, un rendimento annuale in linea o superiore con il tasso di rivalutazione del TFR, indipendentemente dall'andamento dei mercati. Il gestore opera nel rispetto di un limite di rischio (c.d. "*budget* di rischio") specificato nell'apposita Convenzione.

Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall'attività di monitoraggio del rischio. Il gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell'incarico ricevuto.

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio (es: VaR, *expected shortfall*, volatilità, etc., calcolati su differenti orizzonti temporali e riportandone l'evoluzione storica relativa agli ultimi 12 mesi) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi ed al parametro di riferimento previsto nel mandato.

Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali, etici ed ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2024.

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario (titoli di debito)		94,85%	Azionario (titoli di capitale)	3,93%	Liquidità ^(*)	1,22%
Titoli di Stato 64,99%	Titoli corporate 29,86%		OICR ^(*)	3,93%		
Emittenti governativi 64,99%						

^(*) Si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Tav. 2 – Investimenti per area geografica

Titoli di debito	94,85%
Italia	35,87%
Altri Paesi dell'Area Euro	51,08%
Altri Paesi dell'Unione Europea	2,14%
Stati Uniti	2,31%

Altri Paesi Ocse	3,45%
Titoli di capitale	3,93%
Italia	0,27%
Altri Paesi dell'Area Euro	2,33%
Altri Paesi dell'Unione Europea	0,27%
Altri Paesi Ocse	1,06%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio) ^(*)	1,22%
Duration media (in anni)	3,03
Esposizione valutaria indiretta (in % del patrimonio) ^(*)	1,35%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(**)	0,46

^(*) Si veda quanto specificato precedentemente nella parte relativa alle informazioni sulla gestione delle risorse.

^(**) Una parte del livello del turnover, pari a 0,01, deriva dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto "Linea Garantita" in confronto con il relativo *benchmark* ed il tasso di rivalutazione del TFR.

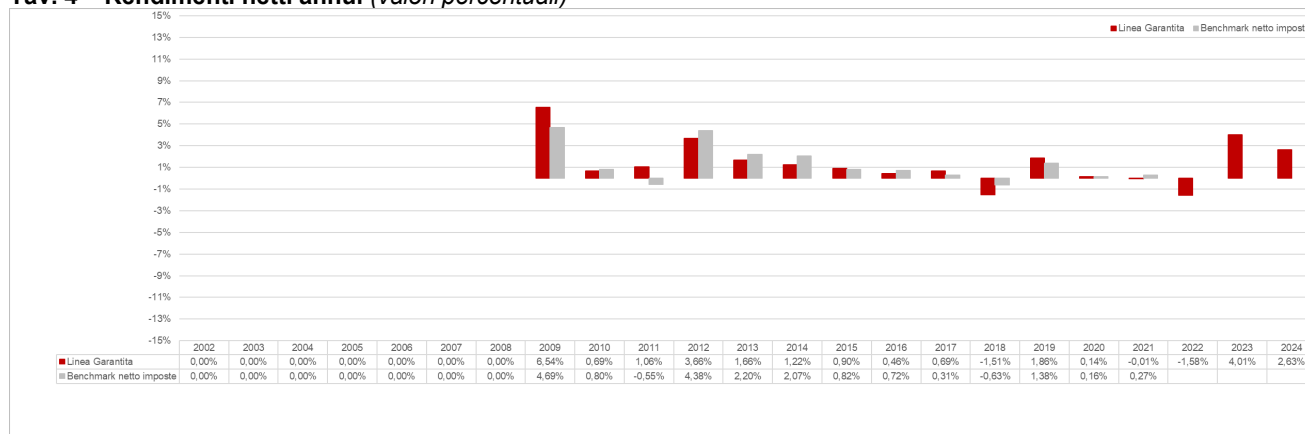
Nell'esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente
- ✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- ✓ il *benchmark* e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- ✓ negli anni in cui il *benchmark* ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi *benchmark* nei rispettivi periodi di vigenza.



Avvertenza: a partire dal 1° settembre 2022 la gestione del comparto adotta «strategie non a *benchmark*» di cui all'art. 4, Deliberazione COVIP del 16 marzo 2012. La gestione prevede una misura massima di rischio (*Value at Risk*) per i cui dettagli si rimanda alla Parte II - "Le informazioni integrative", I comparti. Caratteristiche.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark vigente dal 01/07/2020 fino al 31/08/2022:

25% Bloomberg Euro Treasury 0-12 Months Index
 50% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 1-3 Years Index
 20% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5 Years Index
 5% MSCI Daily Total Return Net Europe Local

Benchmark vigente dal 01/02/2013 fino al 30/06/2020:

25% ML Emu Gov Bills
 50% JPM Emu IG 1-3 Y
 20% JPM Emu IG 3-5 Y
 5% MSCI Daily Total Return Net Europe Local

Benchmark vigente dal 31/01/2008 fino al 31/01/2013:

95% JPM Emu 1-3 Y
 5% MSCI Euro



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

	2022	2023	2024
Oneri di gestione finanziaria	0,28%	0,42%	0,43%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,26%	0,40%	0,41%
- di cui per commissioni di incentivo			
- di cui per compensi depositario	0,02%	0,02%	0,02%
Oneri di gestione amministrativa	0,14%	0,11%	0,11%
- di cui per spese generali ed amministrative	0,14%	0,11%	0,11%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi			
- di cui per altri oneri amm.vi			
TOTALE GENERALE	0,42%	0,53%	0,54%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell'anno.

Linea Prudente Etica

Data di avvio dell'operatività del comparto
Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro)
Soggetto gestore

30/04/2008
429.211.065,45
Allianz Global Investors GmbH

Informazioni sulla gestione delle risorse

L'*asset allocation* del comparto ha le seguenti caratteristiche:

- le risorse sono investite entro il limite massimo del 30% in strumenti di natura azionaria;
- la restante parte è investita in strumenti di natura obbligazionaria area Euro e Stati Uniti e liquidità.

Il comparto "Linea Prudente Etica" persegue l'obiettivo dell'incremento del patrimonio attraverso una politica d'investimento attenta agli aspetti etici. Gli investimenti del comparto prevedono infatti il rispetto di principi etici, sociali ed ambientali (cfr. rispetto dei criteri "*Environmental, Social and Governance*" o ESG). Il gestore si avvale di proprie *expertise* e servizi di consulenza per la determinazione dell'universo etico investibile: in particolare, la strategia *Dynamic Multi Asset Plus* ("DMAP") consente l'integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento. Il gestore fa leva sulla propria ricerca ESG che può soddisfare sia criteri Best-in-Class, sia quelli di esclusione (ad es. esclusioni di società che intraprendono attività controverse).

Al 31 dicembre 2024 l'impronta di CO₂ (c.d. "*carbon footprint*"¹) del portafoglio derivante da investimenti in azioni e in obbligazioni corporate misurata attraverso l'indice "intensità media ponderata di CO₂" (tonnellate di CO₂/\$M ricavi) risulta essere ben inferiore rispetto al suo *benchmark* (i.e. 95,4 vs 118,4): il portafoglio mostra dunque una minore esposizione alle società ad alta intensità di CO₂ rispetto al benchmark (misurato dalla "intensità media ponderata di CO₂"), pertanto, gli investimenti in azioni e in obbligazioni corporate del portafoglio sono meno esposti ai rischi di mercato e normativi legati al CO₂ rispetto al benchmark.

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del Fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata ad intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo.

Il gestore attua una politica di investimento di tipo attivo nei confronti del benchmark avendo a riferimento un orizzonte temporale di cinque anni (corrispondente alla durata del mandato) e coerentemente con l'obiettivo di gestione generale del Fondo. Nel raggiungere tale obiettivo il gestore è impegnato a monitorare costantemente la volatilità delle differenze settimanali di rendimento tra portafoglio e parametro di riferimento, affinché non venga superato il limite specificato nell'apposita convenzione.

Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall'attività di monitoraggio del rischio. Il gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell'incarico ricevuto.

Nel corso del 2024 il gestore ha utilizzato strumenti derivati per finalità di riduzione del rischio di investimento e di efficiente gestione, sostituendo l'investimento diretto nel sottostante, nel rispetto dei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali investimenti hanno riguardato *futures*, opzioni e contratti di compravendita a termine di valuta.

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio (es: VaR, *expected shortfall*, volatilità, etc., calcolati su differenti orizzonti temporali riportandone l'evoluzione storica relativa agli ultimi 12 mesi) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nel mandato di gestione.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2024.

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario (titoli di debito)		73,51%	Azionario (titoli di capitale)	22,88%	Liquidità ^(*)	3,61%
Titoli di Stato	Titoli corporate	32,11%				
41,41%						
Emittenti governativi						
39,58%						
Sovranazionali						
1,83%						

Tav. 2 – Investimenti per area geografica

Titoli di debito	73,51%
Italia	11,93%
Altri Paesi dell'Area Euro	41,01%
Altri Paesi dell'Unione Europea	3,85%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio) ^(*)	3,61%
<i>Duration</i> media (in anni)	6,18
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) ^(*)	13,33%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(**)	0,32

¹ Carbon footprint è la somma delle emissioni di gas serra, misurate in CO₂ equivalente, per una determinata entità (ad esempio un'azienda) per il ciclo di vita (totale o parziale) di un prodotto o di un servizio. Una minore carbon footprint può essere ottenuta attraverso l'uso di energie rinnovabili e l'uso efficiente delle risorse. Una carbon footprint pari a zero è detta essere *carbon neutral*, il che implica che tutte le attività che causano emissioni di CO₂ sono compensate da attività ambientali che le contrastano, ad esempio mediante attività di rimboschimento.

Stati Uniti	7,18%
Giappone	0,42%
Altri Paesi Ocse	6,95%
Altri Paesi non Ocse	2,18%
Titoli di capitale	22,88%
Italia	1,36%
Altri Paesi dell'Area Euro	10,44%
Altri Paesi dell'Unione Europea	0,11%
Altri Paesi Ocse	1,07%
Altri Paesi non Ocse	0,53%
Giappone	0,78%
Stati Uniti	8,59%

(*) Considerando la liquidità implicita legata all'utilizzo dei derivati presenti in portafoglio.

(**) Una parte del livello del turnover, pari a 0,04, deriva dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

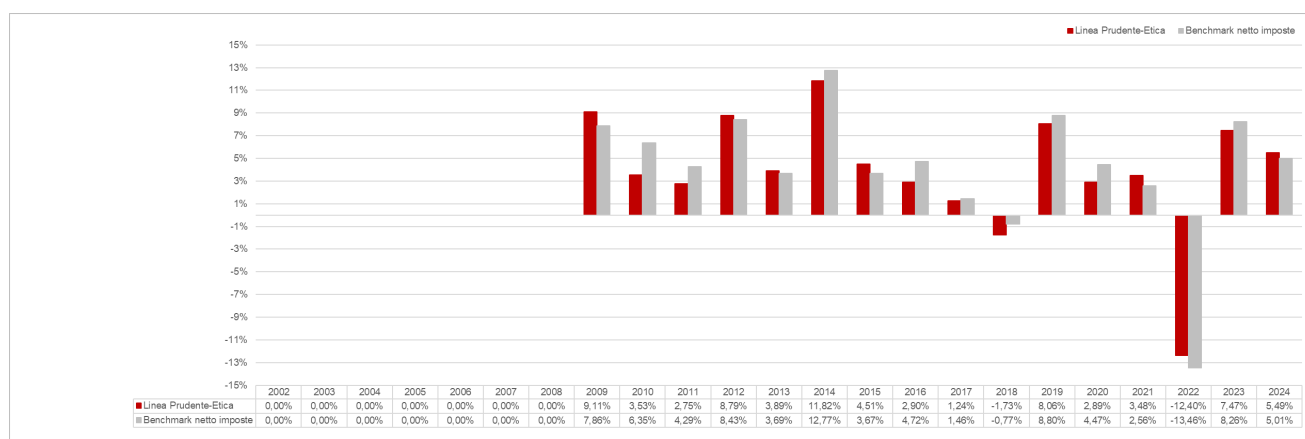
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto "Linea Prudente Etica" in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente
- ✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- ✓ il *benchmark* e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- ✓ negli anni in cui il *benchmark* ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi *benchmark* nei rispettivi periodi di vigenza.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark: 40% ECPI Euro Ethical Government Bond
15% ECPI US Governance Government Hedged Bond
25% ECPI Euro Ethical Corporate Bond
10% ECPI EMU Ethical Equity
10% ECPI Global Ethical Equity

Benchmark vigente dall'01/05/2015 al 30/06/2018:

10% JPM cash index Euro 3m

70% JP Morgan GBI Global European Traded Hedged

20% MSCI World TR

Benchmark vigente dal 30/04/2008 fino al 30/04/2015:

10% JPM cash index Euro 3m

70% JP Morgan GBI Global European Traded

20% MSCI World TR



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

	2022	2023	2024
Oneri di gestione finanziaria	0,12%	0,10%	0,10%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,10%	0,09%	0,08%
- di cui per commissioni di incentivo			
- di cui per compensi depositario	0,02%	0,01%	0,02%
Oneri di gestione amministrativa	0,14%	0,10%	0,10%
- di cui per spese generali ed amministrative	0,14%	0,10%	0,10%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi			
- di cui per altri oneri amm.vi			
TOTALE GENERALE	0,26%	0,20%	0,20%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell'anno.

Linea Bilanciata

Data di avvio dell'operatività del comparto	10/12/2001
Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro)	2.943.986.958,76
Soggetti gestori	Eurizon Capital SGR S.p.A. – mandato specializzato in strumenti governativi, stile passivo BlackRock Investment Management (UK) Ltd. – mandato <i>multi-asset</i> , stile attivo Gestione diretta del Consiglio di Amministrazione del Fondo (entro il 10% del patrimonio del comparto)

Informazioni sulla gestione delle risorse

L'*asset allocation* del comparto ha le seguenti caratteristiche:

- le risorse sono investite entro il limite massimo del 31% in azioni;
- la restante parte è investita in obbligazioni.

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del Fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata in misura prevalente a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo.

Il patrimonio della Linea Bilanciata viene gestito secondo un modello c.d. "*core-satellite*", suddiviso pertanto nelle seguenti parti:

- la parte "*core*" (pari almeno al 90%) combina diversi stili di gestione, che caratterizzano i due mandati di gestione quinquennali in essere con i soggetti sopra specificati. In particolare, ad Eurizon Capital SGR S.p.A., è stato affidato un mandato di tipo passivo specializzato su strumenti governativi e, a BlackRock Investment Management (UK) Ltd., un mandato di tipo attivo a valere sul 40% delle risorse della Linea; come si evince dalla composizione del *benchmark* (riportato sotto) la politica di investimento prevede investimenti in strumenti finanziari dei cosiddetti "Paesi emergenti";
- la parte "*satellite*" (pari al massimo al 10%), in gestione diretta da parte del Consiglio di Amministrazione del Fondo, ha ad oggetto strumenti c.d. alternativi in quanto viene attuata mediante investimenti in fondi comuni di investimento di tipo chiuso. Il primo investimento è stato effettuato a febbraio 2015 nel Fondo Strategico Trentino Alto Adige (Comparto Trento e Comparto Bolzano); a questo sono seguiti, nel 2016, gli investimenti nel Green Arrow Energy Fund (già Quadrivio Green Energy Fund) e nel Fondo Housing Sociale Trentino, nel 2017 nel fondo di *private equity* globale Partners Group

Direct Equity 2016 (EUR) S.C.A. SICAV - SIF e nel fondo infrastrutturale Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp, nel 2018 nel fondo di fondi infrastrutturali APPIA II Global Infrastructure Portfolio SCSp; nel corso del 2018 è stata inoltre effettuata una seconda sottoscrizione di quote del Fondo Housing Sociale Trentino, nonché acquisita la partecipazione di un altro quotista nello stesso FIA; dalla fine del 2019 si è aggiunto l'investimento nel fondo di debito infrastrutturale europeo BNP Paribas European Infra Debt Fund; da marzo 2021 si sono aggiunti gli investimenti nei fondi di fondi "FOF Provate Debt Italia" e "FOF Private Equity Italia" nell'ambito del Progetto economia Reale, a metà 2022 si è aggiunto l'investimento nel fondo Euregio+ PMI e, infine, nei primi mesi del 2024 è stata perfezionata la sottoscrizione di ulteriori 4 FIA: si tratta dei fondi infrastrutturali "Capital Dynamics Clean Energy Europe SCSp" e "Tages Helios Net Zero" e dei fondi di private debt "Muzinich Diversified Enterprises Credit II" e "Tikehau Direct Lending VI". Alla fine del 2024, il peso della componente del portafoglio oggetto della gestione diretta rispetto al totale del patrimonio della Linea ammontava a circa il 5,9% (ci si riferisce al controvalore delle somme già investite).

Con riferimento alla parte "core", nel corso del 2024 il gestore attivo ha utilizzato strumenti derivati per finalità di riduzione del rischio di investimento e di efficiente gestione, sostituendo l'investimento diretto nel sottostante, nel rispetto dei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente - tali investimenti hanno riguardato *futures*, opzioni e contratti di compravendita a termine di valuta; il gestore passivo, nell'ambito degli investimenti denominati in divise diverse dall'Euro, ha fatto ricorso, ove necessario, ai contratti di compravendita a termine di valuta.

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio (es: VaR, *expected shortfall*, volatilità, etc., calcolati su differenti orizzonti temporali riportandone l'evoluzione storica relativa agli ultimi 12 mesi) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nei mandati di gestione. Per quanto attiene alla gestione diretta, lo stesso monitora l'andamento degli investimenti attraverso la reportistica periodica prodotta internamente, attraverso quella prodotta da un soggetto esterno e attraverso quella predisposta da parte dei gestori dei FIA; svolge, inoltre, un'ulteriore attività di controllo attraverso la partecipazione ai Comitati consultivi di parte dei FIA stessi.

Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali, etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2024.

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario (titoli di debito)		70,01%	Azionario (titoli di capitale)	27,67%	Liquidità ^(***)	2,32%
OICR ^(*)		42,15%	OICR ^(***)	5,77%	OICR ^(**)	1,04%
Titoli di Stato	Titoli corporate	17,75%				
Emittenti governativi 17,75%		10,12%				

^(*) Per il 18,50%, si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza di uno dei soggetti gestori.

^(**) Si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza di uno dei soggetti gestori.

Tav. 2 – Investimenti per area geografica		Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti	
Titoli di debito	70,01%	Liquidità (in % del patrimonio) ^(***)	2,32%
Italia	7,20%	Duration media (in anni)	6,27
Altri Paesi dell'Area Euro	20,53%	Esposizione valutaria (in % del patrimonio) ^(***)	12,69%
Altri Paesi dell'Unione Europea	2,58%	Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(****)	0,54
Stati Uniti	13,11%		
Giappone	3,79%		
Altri Paesi Ocse	7,60%		
Altri Paesi non Ocse	15,20%		
Titoli di capitale	27,67%		
Italia	1,70%		
Altri Paesi dell'Area Euro	10,69%		
Altri Paesi dell'Unione Europea	0,36%		
Stati Uniti	8,58%		
Giappone	1,05%		
Altri Paesi Ocse	2,01%		
Altri Paesi non Ocse	3,28%		

(****) Considerando la liquidità implicita legata all'utilizzo dei derivati presenti in portafoglio.

(****) Una parte del livello del turnover, pari a 0,01, deriva dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

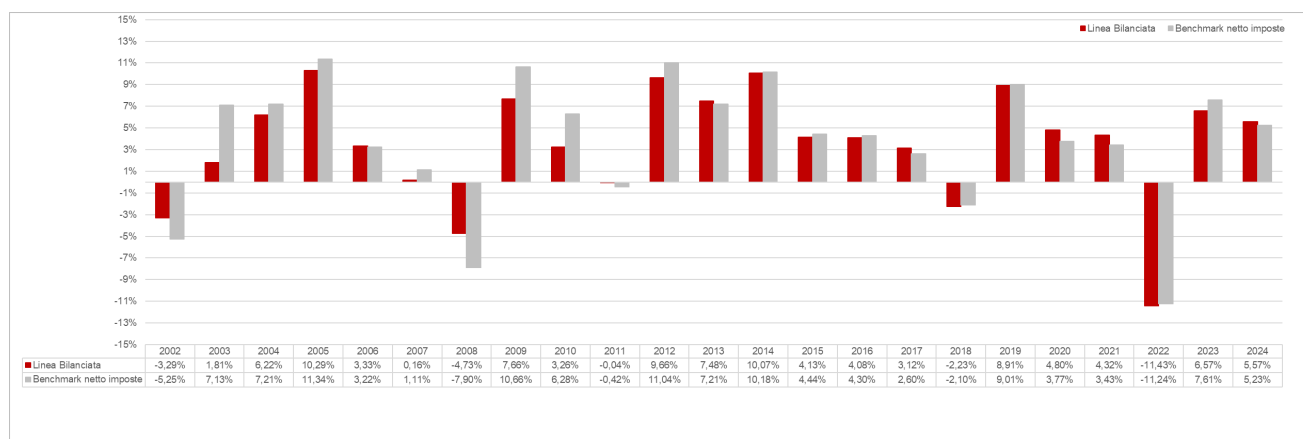
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto "Linea Bilanciata" in confronto con il relativo benchmark.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente
- ✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali
- ✓ il benchmark e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- ✓ negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark (*):

- 15,5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury Index
- 25,6% Bloomberg Global Aggregate Treasury Index 100% Euro Hedged
- 16,7% JP Morgan EMBI Global Diversified Index 100% Euro Hedged
- 8,9% Bloomberg Global Aggr. Corporate Index Euro Hedged
- 6,7% Bloomberg Euro Aggr. Corporate Index
- 13,3% MSCI EMU Net TR
- 11,1% MSCI World Ex EMU Net TR EUR
- 2,2% MSCI Emerging Markets Net TR EUR

Benchmark vigente dal 17/04/2015 fino al 30/06/2020 (*):

- 2,7% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
- 2,7% Barclays Global Aggregate Treasury Index
- 5,8% Barclays Euro Aggregate Corporate Index
- 11,1% Barclays Global Aggregate Corporate Index
- 11,1% MSCI EMU Net TR Index
- 8,9% MSCI WORLD Ex EMU Index
- 2,2% MSCI Emerging Markets Index
- 13,9% Barclays Euro Aggregate Treasury Index
- 25% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
- 16,6% JPM EMBI Global Diversified Index EUR Hedged

Benchmark vigente dal 30/04/2010 fino al 16/04/2015 (*):

- 5,4% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
- 37,3% JPM EMU Government Bond Index
- 9,5% JPM Euro Linker Securities Index (ELSI)

5,5% iBoxx € Supranationals
 7,3% Citigroup EuroBIG ex EGBI Index
 20% MSCI Europe TR net Index
 10% MSCI North America TR net Index
 5% MSCI Japan TR net Index

Benchmark vigente dal 10/12/2001 fino al 30/04/2010

50% Citigroup EGBI
 15% Citigroup non Euro WGBI (in Euro)
 25% MSCI Europe
 10% MSCI World ex Europe total return (in Euro)

(*) Da febbraio 2015 il benchmark si riferisce all'asset allocation strategica della sola parte "core" della Linea Bilanciata. I rendimenti riportati tengono in considerazione anche gli ulteriori aspetti di seguito indicati: (i) il benchmark tempo per tempo vigente per il mandato obbligazionario passivo, (ii) la progressiva costruzione del portafoglio satellite rispetto al peso previsto dall'asset allocation strategica della Linea e (iii) le aspettative di redditività di breve/medio termine dello stesso portafoglio satellite.



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

	2022	2023	2024 (*)
Oneri di gestione finanziaria	0,43%	0,23%	0,27%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,24%	0,21%	0,25%
- di cui per commissioni di incentivo	0,17%		
- di cui per compensi depositario	0,02%	0,02%	0,02%
Oneri di gestione amministrativa	0,11%	0,08%	0,08%
- di cui per spese generali ed amministrative	0,11%	0,08%	0,08%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi			
- di cui per altri oneri amm.vi			
TOTALE GENERALE	0,54%	0,31%	0,35%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

(*) Il TER della Linea Bilanciata è stato calcolato sulla base dei dati disponibili alla data di approvazione del progetto di bilancio 2024 da parte del Consiglio di Amministrazione. Si segnala che tale dato potrebbe subire variazioni a seguito della comunicazione al Fondo dei dati definitivi riguardo ai costi dei FIA oggetto della gestione diretta da parte dei rispettivi gestori.

Dalle risultanze di bilancio, la differenza positiva tra gli oneri posti a carico degli aderenti e le spese effettivamente sostenute nell'anno è stata rinviata agli esercizi successivi per le finalità indicate nella Nota Integrativa al Bilancio, cui si rinvia.

Linea Dinamica

Data di avvio dell'operatività del comparto 30/04/2008
 Patrimonio netto al 31/12/2024 (in euro) 382.700.664,09
 Soggetto gestore BlackRock Investment Management (UK) Ltd.

Informazioni sulla gestione delle risorse

L'asset allocation del comparto ha le seguenti caratteristiche:

- le risorse sono investite per un minimo del 50% ed entro il massimo del 70% in azioni;
- la restante parte è investita in obbligazioni.

La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l'assetto organizzativo del Fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il Fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo.

Il gestore attua una politica di investimento di tipo attivo nei confronti del *benchmark* avendo a riferimento un orizzonte temporale di cinque anni (corrispondente alla durata del mandato) e coerentemente con l'obiettivo di gestione generale del Fondo. Nel raggiungere tale obiettivo il gestore è impegnato a monitorare costantemente la volatilità delle differenze negative

settimanali di rendimento tra portafoglio e parametro di riferimento (c.d. “semi-TEV”), affinché non venga superato il limite specificato in apposita convenzione.

Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall'attività di monitoraggio del rischio. Il gestore effettua il monitoraggio guardando a specifici indicatori quantitativi scelti sulla base delle caratteristiche dell'incarico a lui conferito.

Come si evince dalla composizione del *benchmark* (riportato sotto) la politica di investimento prevede investimenti in strumenti finanziari dei cosiddetti “Paesi emergenti”.

Nel corso del 2024 il gestore ha utilizzato strumenti derivati per finalità di riduzione del rischio di investimento e di efficiente gestione, sostituendo l'investimento diretto nel sottostante, nel rispetto dei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente. Tali investimenti hanno riguardato futures, opzioni e contratti di compravendita a termine di valuta.

Il Fondo svolge a sua volta una funzione di controllo della gestione anche attraverso appositi indicatori di rischio (es: VaR, *expected shortfall*, volatilità, etc., calcolati su differenti orizzonti temporali riportandone l'evoluzione storica relativa agli ultimi 12 mesi) e verificando gli scostamenti tra i risultati realizzati rispetto agli obiettivi e ai parametri di riferimento previsti nel mandato.

Nell'attuazione della politica di investimento non sono stati presi in considerazione particolari aspetti sociali, etici e ambientali.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2024.

Tav. 1 – Investimenti per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario (titoli di debito)		36,52%	Azionario (titoli di capitale)	58,08%	Liquidità(**)	5,39%
OICR(*)		28,38%	OICR(*)	8,49%	OICR(*)	7,91%
Titoli di Stato	Titoli corporate					
8,15%						
Emittenti governativi	0,00%					
8,15%						

^(*) Si tratta di OICR istituiti/gestiti da società facenti parte dello stesso gruppo di appartenenza del soggetto gestore.

Tav. 2 – Investimenti per area geografica

Titoli di debito	36,52%
Italia	1,58%
Altri Paesi dell'Area Euro	14,88%
Altri Paesi dell'Unione Europea	2,09%
Stati Uniti	6,04%
Giappone	0,64%
Altri Paesi Ocse	4,65%
Altri Paesi non Ocse	6,64%
Titoli di capitale	58,08%
Italia	1,48%
Altri Paesi dell'Area Euro	28,33%
Altri Paesi dell'Unione Europea	1,19%
Stati Uniti	17,69%
Giappone	2,91%
Altri Paesi Ocse	2,76%
Altri Paesi non Ocse	3,72%

Tav. 3 – Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio) ^(**)	5,39%
Duration media (in anni)	5,83
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) ^(**)	24,07%
Tasso di rotazione (<i>turnover</i>) del portafoglio ^(***)	0,39

^(**) Considerando la liquidità implicita legata all'utilizzo dei derivati presenti in portafoglio.

^(***) Una parte del livello del turnover, pari a 0,23, deriva dal reinvestimento di titoli obbligazionari in scadenza. Il suddetto indicatore non tiene conto dell'operatività in derivati effettuata durante l'esercizio. A titolo esemplificativo si precisa che un livello di turnover di 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l'anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l'anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento. A parità di altre condizioni elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.

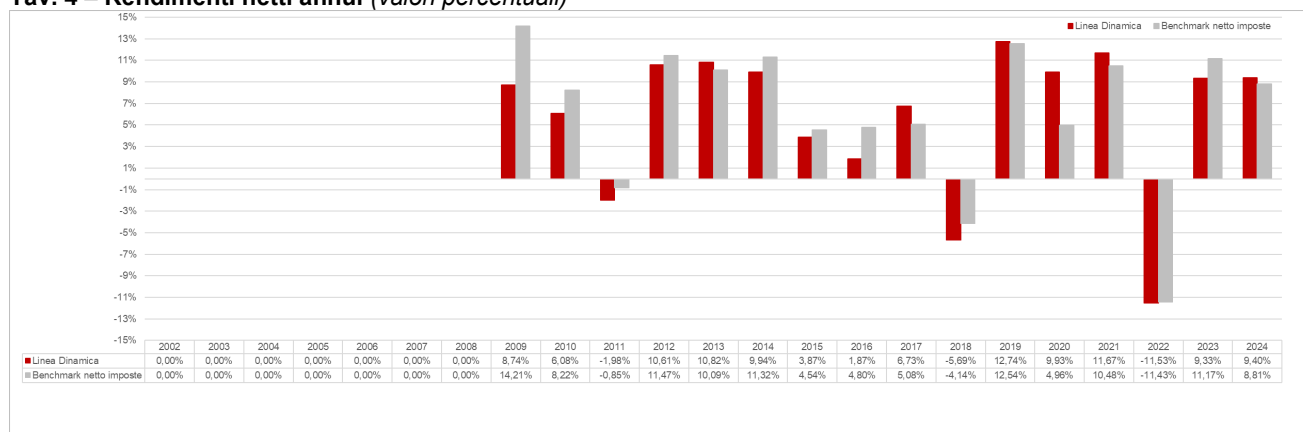
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto “Linea Dinamica” in confronto con il relativo *benchmark*.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti è opportuno ricordare che:

- ✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente
- ✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del *benchmark*, e degli oneri fiscali
- ✓ il *benchmark* e il tasso di rivalutazione del TFR sono riportati al netto degli oneri fiscali vigenti sulla base della metodologia definita dalla COVIP
- ✓ negli anni in cui il benchmark ha subito variazioni, per il calcolo del rendimento annuale è stata utilizzata la ponderazione dei rendimenti ottenuti dai diversi benchmark nei rispettivi periodi di vigenza.

Tav. 4 – Rendimenti netti annui (valori percentuali)



Benchmark (*): 11% Bloomberg Euro Aggr. Treasury Index
 11% Bloomberg Global Aggr. Treasury 100% Euro Hedged
 9% JP Morgan EMBI Global Diversified Index 100% Euro Hedged
 9% Bloomberg Euro Aggr. Corporate Index
 35% MSCI EMU Net TR Index
 20% MSCI World Ex EMU Net TR EUR Index
 5% MSCI Emerging Markets Net TR EUR Index

Benchmark vigente dal 01/05/2015 fino al 30/06/2020:

3% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
 11% Barclays Global Aggregate Treasury Index EUR Hedged
 16% Barclays Euro Aggregate Treasury Index
 5% Barclays Euro Aggregate Corporate Index
 10% Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
 15%JP Morgan EMBI Global Diversified Index EUR Hedged
 25% MSCI EMU Net TR Index
 13% MSCI World ex-EMU Index
 2% MSCI Emerging Markets Index

Benchmark vigente dal 30/04/2010 fino al 30/04/2015:

5% JPM Cash Index Euro Currency 3 Month
 30% JPM EMU Government Bond Index
 8% JPM Euro Linker Securities Index (ELSI)
 7% Citigroup EuroBIG ex EGBI Index
 25% MSCI Europe TR net Index
 20% MSCI North America TR net Index
 5% MSCI Japan TR net Index

Benchmark vigente dal 30/04/2008 fino al 30/04/2010:

22,5% Citigroup EGBI
 22,5% Citigroup Non Euro WGBI Currency Hedged
 35% MSCI Europe



AVVERTENZA: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri. Nel valutarli prendi a riferimento orizzonti temporali ampi.

Total Expenses Ratio (TER): costi e spese effettivi

Il *Total Expenses Ratio* (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, a eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.

Tav. 5 - TER

	2022	2023	2024
Oneri di gestione finanziaria	0,53%	0,17%	0,17%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	0,16%	0,16%	0,16%
- di cui per commissioni di incentivo	0,35%		
- di cui per compensi depositario	0,02%	0,01%	0,01%
Oneri di gestione amministrativa	0,13%	0,10%	0,10%
- di cui per spese generali ed amministrative	0,13%	0,10%	0,10%
- di cui per oneri per servizi amm.vi acquistati da terzi			
- di cui per altri oneri amm.vi			
TOTALE GENERALE	0,66%	0,27%	0,27%



AVVERTENZA: Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo aderente.

Dalle risultanze di bilancio non si sono riscontrate differenze significative tra gli oneri complessivamente posti a carico degli iscritti e le spese effettivamente sostenute nell'anno.

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31 marzo 2025)

Parte II - “Le informazioni integrative”

Laborfonds è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

Scheda “Le informazioni sui soggetti coinvolti” (in vigore dal 20 giugno 2024)

Le fonti istitutive

Il “Fondo Pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige” in forma abbreviata “Fondo Pensione Laborfonds” di seguito denominato “Fondo”, è stato costituito in attuazione degli accordi istitutivi stipulati nelle date 19 gennaio 1998 e 20 novembre 1998 tra l'Associazione albergatori della Provincia di Trento, l'Unione Commercio, Turismo e Servizi della Provincia di Bolzano, l'Unione albergatori e pubblici esercenti della Provincia di Bolzano, l'Unione commercio, Turismo e attività di Servizio della Provincia di Trento, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bolzano, il Collegio dei Costruttori Edili della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Esercenti Trasporti a Fune della Provincia Autonoma di Bolzano, l'Associazione Industriali della Provincia di Trento, la Sezione Autonoma dell'Edilizia dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Trento, l'Associazione Provinciale dell'artigianato della Provincia di Bolzano, l'Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, l'Unione provinciale degli Artigiani e delle piccole imprese di Bolzano, il Consiglio Regionale del Trentino-Alto Adige, il Consiglio Provinciale di Bolzano, il Consiglio Provinciale di Trento, l'Unione contadini della Provincia di Trento, l'Associazione Confesercenti di Trento, l'Associazione Confesercenti dell'Alto Adige, la Giunta Regionale, la Federazione Trentina delle Cooperative, la Lega Provinciale Cooperative Bolzano, la Lega Trentina delle Cooperative, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento, l'Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi, la Federazione Cooperative Raiffeisen, il Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano, il Consorzio dei Comuni Trentini, l'UIIPA di Trento, la Federazione Provinciale Scuole materne e gli Enti di formazione professionale del Trentino per i datori di lavoro e CGIL/AGB di Bolzano con le seguenti categorie FIOM, FILTEA, FILCEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CGIL di Trento con le seguenti categorie, FIOM, FILTEA, FILLEA, S.L.C., FLAI, FILCAMS, FILT, FISAC, FNLE, S.N.S., F.P., CISL/SGB di Bolzano con le seguenti categorie, FISASCAT, CISL Scuola, FILCA, FIT, FIM, FIST, FAI, FLERICA, FILTA, FPI, SLP, FISTEL, FLAEI, FIBA, CISL di Trento con le seguenti categorie, FLERICA, FIM, FILTA, FILCA, SLP, FISTEL, FISBA, FAT, FISASCAT, FIT, FLAEI, CISL-Scuola, FIST, FPI, UIL/SGK di Bolzano con le seguenti categorie, UILCER, FENEAL, UILM, UILSP, UIB, UILPOST, UILTE, UILTUCS, EE.LL., SANITA', SCUOLA, UILSTAT, UIL di Trento con le seguenti categorie, UILCER, UILM, UILTA, FENEAL, UILPOST, UILSIC, UILA, UILTUCS, TRASPORTI, UIL C.A., UILSP, SCUOLA, ENTI LOCALI, SANITA', STATALI, Sindacato Autonomo della Provincia di Bolzano ASGB con le seguenti categorie bacini montani, costruzione e legnami, metallurgici-chimici-mineraria, elettricità, agricoltura, commercio-trasporti, banche, alimentari, albergatori-pubblici esercenti, funzione pubblica provincia, funzione pubblica comune e scuola, sanità, pensioni, media, tessile-abbigliamento, per i lavoratori (di seguito denominate “fonti istitutive”). Le “fonti istitutive” vengono tempo per tempo integrate dalle ulteriori condizioni contrattuali definite, da ciascuna categoria, nell'ambito degli accordi stipulati dalle competenti parti sottoscrittrici delle fonti istitutive medesime (di seguito denominati “accordi integrativi”).

Gli Organi e il Direttore Generale

Il funzionamento del Fondo è affidato ai seguenti Organi: Assemblea dei Delegati (eletta direttamente dagli associati), Consiglio di Amministrazione (eletto dall'Assemblea dei Delegati) e Collegio dei Sindaci (eletto dall'Assemblea dei Delegati). Tali Organi sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.

Consiglio di Amministrazione: è composto da 12 membri, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico (6 in rappresentanza dei lavoratori e 6 in rappresentanza dei datori di lavoro). L'attuale Consiglio è in carica per il triennio 2024-2026 ed è così composto:

Bertoli Lorenzo (Presidente)	Nato a Trento, il 19.07.1962, in rappresentanza dei datori di lavoro
Ebner Alfred (Vice Presidente)	Nato a Bolzano, il 13.12.1953, in rappresentanza dei lavoratori
Alber Wolfgang	Nato a Merano (BZ), il 10.11.1969, in rappresentanza dei datori di lavoro
Antonioli Francesco	Nato a Trento, il 10.07.1956, in rappresentanza dei datori di lavoro
Bignotti Fabrizio	Nato a Trento, il 19.04.1966, in rappresentanza dei lavoratori
Gänsbacher Paul	Nato ad Appiano S.S.D.V. (BZ), il 10.03.1962, in rappresentanza dei datori di lavoro
Gasser Walter	Nato a Cermes (BZ), il 16.03.1967, in rappresentanza dei lavoratori

Gramm Werner	Nato a Bolzano, il 14.02.1958, in rappresentanza dei datori di lavoro
Grosselli Andrea	Nato a Rovereto (TN), il 15.08.1972, in rappresentanza dei lavoratori
Lunelli Alessandro	Nato a Trento, il 05.11.1978, in rappresentanza dei datori di lavoro
Piras Alessandro	Nato a Bolzano, il 28.05.1973, in rappresentanza dei lavoratori
Salveti Matteo	Nato a Rovereto (TN), 17.10.1980, in rappresentanza dei lavoratori

Collegio dei Sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 4 membri supplenti, eletti dall'Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L'attuale Collegio è in carica per il triennio 2024-2026 ed è così composto:

Zani Arnold (Presidente)	Nato a Caldaro S.S.D.V. (BZ), il 01.07.1958, in rappresentanza dei lavoratori
Prezzi Raffaella	Nata a Rovereto (TN), il 30.09.1961, in rappresentanza dei datori di lavoro
Rampelotto Ivan	Nato a Bressanone (BZ), il 28.08.1969 in rappresentanza dei datori di lavoro
Zambotti Michela	Nata a Tione di Trento (TN), 24.05.1964, in rappresentanza dei lavoratori
Eccher Matteo (membro supplente)	Nato a Rovereto (TN), il 13.06.1979, in rappresentanza dei datori di lavoro
Girardi Simonetta (membro supplente)	Nata a Valdobbiadene (TV), il 13.02.1968, in rappresentanza dei lavoratori
Mayr Manfred (membro supplente)	Nato a Bolzano, il 31.03.1965, in rappresentanza dei lavoratori
Pasquali Francesca (membro supplente)	Nata a Bolzano, il 31.10.1965, in rappresentanza dei datori di lavoro

Direttore Generale: Stefano Pavesi, nato a Bologna, il 14.02.1966.

La gestione amministrativa

La gestione amministrativa e contabile del Fondo è affidata a **Pensplan Centrum S.p.A.**, con sede in Via della Rena, 26 - 39100 Bolzano.

Il Depositario

Il soggetto che svolge le funzioni di Depositario del Fondo è **State Street Bank International GmbH – Succursale Italia**, con sede in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano.

I gestori delle risorse

La gestione delle risorse del Fondo è **delegata** ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione:

- **Comparto "Linea Garantita": Amundi SGR S.p.A.**, Via Cernaia, 8/10 – 20121 Milano;
- **Comparto "Linea Prudente - Etica": Allianz Global Investors GmbH**, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, Germania, succursale e sede secondaria in Via Durini, 1 – 20122 Milano;
- **Comparto "Linea Bilanciata": Eurizon Capital SGR S.p.A.**, Via Melchiorre Gioia, 22 - 20124 Milano; **BlackRock Investment Management (UK) Limited**, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Regno Unito;
- **Comparto "Linea Dinamica": BlackRock Investment Management (UK) Limited**, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Regno Unito.

Relativamente al solo comparto **"Linea Bilanciata"**, la parte del patrimonio gestita in forma diretta dal Consiglio di Amministrazione (c.d. **"gestione diretta"**) avviene mediante l'investimento in quote dei seguenti fondi di investimento chiusi riservati:

- **"Fondo Strategico del Trentino Alto Adige"**, istituito e gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV);
- **"Green Arrow Energy Fund"**, istituito e gestito da Green Arrow Capital SGR, Via Parigi, 11, Roma;
- **"Fondo Housing Sociale Trentino"**, istituito e gestito da Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A., Via Vittorio Alfieri, 1, Conegliano (TV);
- **"Partners Group Direct Equity 2016 (EUR) S.C.A. SICAV - SIF"**, istituito da Partners Group Management III S.à r.l., avenue J.F.Kennedy, 35D, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, gestito da Partners Group (Luxembourg) S.A;
- **"Macquarie Super Core Infrastructure Fund SCSp"**, istituita da MSCIF Luxembourg GP S.À.R.L., Level 4, 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, gestita da Macquarie Asset Management Europe S.à r.l. (MAMES);

- **“APPIA II Global Infrastructure Portfolio SCSp”**, istituita da APPIA General Partner S.À.R.L., Boulevard F.W. Raiffeisen 15, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, gestita da UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. (UBSFML);
- **“BNP Paribas European Infra Debt Fund S.A. SICAV-RAIF”**, 60, avenue J.F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, gestita da BNP Paribas Asset Management France;
- **“FOF Private Equity Italia”**, istituito e gestito da Fondo Italiano di Investimento – SGR S.p.A., Via San Marco 21A, Milano;
- **“FOF Private Debt Italia”**, istituito e gestito da Fondo Italiano di Investimento – SGR S.p.A., Via San Marco 21A, Milano;
- **“Euregio+ PMI”**, istituito e gestito da Euregio Plus SGR S.p.A., Passaggio Duomo 15, Bolzano;
- **“Tages Helios Net Zero”**, istituito e gestito da Tages Capital – SGR S.p.A., Corso Venezia 18, Milano;
- **“Capital Dynamics Clean Energy Europe, SCSp”**, istituito da CD Clean Energy GP S.À.R.L., 49 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg e gestito da Capital Dynamics Limited su delega di Alter Domus Management Company S.A.;
- **“Muzinich Diversified Enterprises Credit II”**, istituito da Muzinich Diversified Enterprises Credit II General Partner S.À.R.L. 12E rue Guillaume Kroll L-1882 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg e gestito da Muzinich & Co. SGR S.p.A. su delega di Muzinich & Co. (Ireland);
- **“Tikehau Direct Lending VI”**, istituito da Tikehau General Partner VI S.À.R.L., 2-4 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, e gestito da Tikehau Investment Management.

L'erogazione delle rendite

L'erogazione delle rendite è affidata alla società Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV). La convenzione è in vigore fino al 31.12.2029.



Per informazioni più dettagliate si rinvia al Documento sulle rendite.

La revisione legale dei conti

Con delibera assembleare del 28 maggio 2024, l'incarico di revisione legale dei conti del Fondo per gli esercizi 2024-2026 è stato affidato a **KPMG S.p.A.** con sede in Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

La raccolta delle adesioni

La raccolta delle adesioni può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati e dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive.

Dove trovare ulteriori informazioni

Ti potrebbero inoltre interessare i seguenti documenti:

- lo **Statuto** (Parte IV - profili organizzativi);
- il **Regolamento elettorale**;
- il **Documento sul sistema di governo**;
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione.



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'area pubblica del sito www.laborfonds.it. È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31 marzo 2025)

Appendice

“Informativa sulla sostenibilità”

LABORFONDS è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Linea Garantita

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto)

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali

e

non ha come obiettivo investimenti sostenibili



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Le risorse del comparto sono investite per il tramite di una gestione delegata affidata a primaria società di gestione (il “Gestore”), selezionata in accordo alla normativa di settore, rispetto alla quale il Fondo ha valutato l'adozione di apposita politica rivolta all'integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (“ESG”) nell'ambito del processo di investimento adottato.

Sì, ... Nell'ambito dell'autonomia decisionale affidatagli, il Gestore - nel processo di valutazione e selezione degli investimenti per conto del Fondo - potrà prendere in considerazione anche i fattori di sostenibilità ESG, secondo la propria *policy* ESG, purché non confliggente con le linee di indirizzo del mandato affidato. Al contempo, il Fondo svolge su base periodica un monitoraggio dei rischi di sostenibilità del prodotto, integrato nell'ambito della propria Politica di Gestione del Rischio, anche sulla base di apposita rendicontazione rilasciata dal Gestore in accordo alla Convenzione stipulata.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il Fondo non adotta allo stato attuale una politica attiva di considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come definita dall'art. 4 del Reg. EU 2019/2088.

No, ... Tale determinazione non è espressiva di scarsa considerazione dell'importanza dei fattori ESG ma deriva dalla oggettiva difficoltà, tenuto conto anche di un contesto applicativo non ancora pienamente consolidato, nella realizzazione di efficaci modalità per esercitare un concreto indirizzo del Fondo in questo ambito.

Laborfonds si riserva comunque di valutare in futuro, ove del caso, di concerto con i propri gestori di attivi, l'opportunità di implementare un sistema di monitoraggio degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento assunte dai gestori di attivi sui fattori di sostenibilità.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del Regolamento (UE) 2020/852)

Linea Prudente Etica

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto)

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Si intende per **INVESTIMENTO SOSTENIBILE** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance.

La **TASSONOMIA DELL'UE** è un sistema di classificazione istituito dal Regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale Regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia.

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?

☒ ☒ ☐ **Sì**

☒ ☐ ☒ **No**

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale** pari al(lo): _____ %

☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ Effettuerà una quota minima di **investimenti sostenibili con un obiettivo sociale** pari al(lo): _____ %

☐ **Promuove caratteristiche ambientali/sociali (A/S)** e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) _____ % di investimenti sostenibili

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ con un obiettivo sociale

☒ **Promuove caratteristiche A/S ma non effettuerà alcun investimento sostenibile**



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La Linea, attiva dal 2008, promuove le caratteristiche ambientali e sociali attraverso una gestione che pone l'accento sulla sostenibilità degli emittenti analizzando i criteri ambientali, sociali e di *governance* (ESG) delle società in portafoglio.

Gli indici che compongono il benchmark della Linea Prudente Etica sono costruiti considerando, nella metodologia complessiva, l'esclusione degli strumenti che non rispondono ad un requisito minimo di scoring emesso dall'*index provider* ECPI (in particolare, i titoli dovranno avere un rating almeno pari o superiore ad "E-").

La gestione prevede l'applicazione di ulteriori screening negativi (*cfr. Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?*), inoltre le caratteristiche A/S sono promosse attraverso un approccio "Best-in-Class".

Gli **INDICATORI DI SOSTENIBILITÀ** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

- **Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

La politica di gestione della Linea Prudente Etica prevede il monitoraggio periodico degli indicatori di sostenibilità utilizzati per misurare le caratteristiche ambientali e sociali e l'impatto sostenibile complessivo del comparto.

Nello specifico Laborfonds riceve periodicamente dal gestore incaricato una rendicontazione ESG e una relazione sul portafoglio relativa al rischio climatico che fornisce una valutazione quantitativa del portafoglio in termini di criteri ESG e impatto sull'ambiente. La reportistica include il *rating* medio del portafoglio ESG rispetto al *benchmark* di riferimento e la *Carbon Footprint* del portafoglio e del suo *benchmark*.

- **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

Non applicabile.

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano un danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

Non Applicabile.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Non applicabile.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani?

Descrizione particolareggiata:

Non applicabile.

I **PRINCIPALI EFFETTI NEGATIVI** sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante del presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali.



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Sì, ...

Le risorse del comparto sono investite per il tramite di una gestione delegata affidata a primaria società di gestione (il "Gestore"), selezionata in accordo alla normativa di settore, rispetto alla quale il Fondo ha valutato l'adozione di apposita politica rivolta all'integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance ("ESG") nell'ambito del processo di investimento adottato.

Nell'ambito della Convenzione affidata, il Gestore segue un approccio di selezione positiva c.d. SRI *Best-in-Class* (BIC), che tiene conto di fattori ambientali, sociali, di diritti umani, di *governance* e di comportamento aziendale utilizzando un rating SRI stabilito sulla base di queste considerazioni per la costruzione del portafoglio.

Inoltre, nella selezione titoli del portafoglio la Linea, il Gestore applica criteri di esclusione come di seguito indicato:

- esclusione relativa ad armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo)
- esclusione per Paese (Paesi non liberi, Paesi con scarsa attenzione alle questioni climatiche)
- esclusione settoriale (società con più del 10% delle entrate derivanti dalla produzione di attrezzature e servizi in ambito militare, alcool, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, OGM agricoli, energia nucleare, contraccettivi).

Il Fondo svolge inoltre su base periodica un monitoraggio dei rischi di sostenibilità del prodotto, nell'ambito della complessiva attività di controllo dell'andamento della gestione finanziaria, anche mediante l'utilizzo di *data provider*, per avere evidenza del livello di esposizione del portafoglio a tali rischi e di mettere in condizione il Consiglio di Amministrazione di valutare, al verificarsi di particolari condizioni, l'eventuale implementazione di azioni di mitigazione dei rischi di sostenibilità.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

No, ...

Il Fondo non adotta allo stato attuale una politica attiva di considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come definita dall'art. 4 del Reg. EU 2019/2088.

Tale determinazione non è espressiva di scarsa considerazione dell'importanza dei fattori ESG ma deriva dalla oggettiva difficoltà, tenuto conto anche di un contesto applicativo non ancora pienamente consolidato, nella realizzazione di efficaci modalità per esercitare un concreto indirizzo del Fondo in questo ambito.

Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?



La strategia di investimento della Linea prevede l'applicazione delle seguenti metodologie.

Per determinare l'universo di investimento sostenibile ammissibile, il gestore applica un processo di selezione sulla sostenibilità che combina criteri etici, ambientali, sociali e di *governance* (ESG).

• **Screening negativo (Filtro etico):**

Sono esclusi dall'universo d'investimento gli emittenti che traggono ricavi da attività commerciali ritenute non etiche. Lo *screening* viene eseguito da ISS-Ethix e comprende le seguenti verifiche:

1. *Screening* sulle armi controverse (bombe a grappolo, mine antiuomo)
2. *Screening* sui paesi (paesi non liberi, paesi con attenzioni scarse sulle problematiche legate al clima);
3. *Screening* settoriale (aziende con oltre il 10% di ricavi derivante dalla produzione di attrezzature e servizi nei settori militari, alcool, tabacco, gioco d'azzardo, intrattenimento per adulti, OGM agricoli, energia nucleare, contraccettivi).

• **Screening ESG:**

Selezionando gli emittenti in base a criteri ambientali, sociali e di *governance*, il Gestore riduce l'universo di investimento delle società che non superano una soglia minima basata sulle "prestazioni ESG" degli emittenti stessi.

Almeno il 90% dei titoli presenti nel portafoglio dovrà essere soggetto a valutazioni sugli aspetti ESG da parte del Gestore.

• **OICR:**

Gli OICR possono essere presi in considerazione *nell'asset allocation* se il loro processo di investimento integra/considera esplicitamente i criteri di sostenibilità.

La strategia di investimento della Linea prevede la determinazione di un universo di investimento ammissibile con caratteristiche sostenibili. A tal fine, il Gestore applica un processo di selezione sulla sostenibilità che combina criteri etici, ambientali, sociali e di *governance* (ESG). Per maggiori dettagli si veda il punto successivo.

La **STRATEGIA DI INVESTIMENTO** guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.

● ***Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali e sociali promosse da questo prodotto finanziario?***

La strategia di investimento prevede dei chiari criteri di esclusione nella selezione dei titoli, come citato in precedenza (*cfr. "I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?"*).

● ***Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?***

Non esiste un tasso minimo.

● ***Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle imprese beneficiarie degli investimenti?***

Una parte significativa della ricerca del Gestore si concentra sulla comprensione dei rischi associati ai suoi investimenti, segnatamente quelli legati ai fattori ambientali, sociali e di *governance* (ESG). In particolare, i principi di buona *governance* vengono considerati escludendo le società che hanno controversie con riferimento alle seguenti quattro aree di buona *governance*: buona gestione aziendale, rapporti con i dipendenti, remunerazione dei dipendenti e conformità della fiscalità. Il Gestore della Linea si impegna inoltre a incoraggiare attivamente un dialogo aperto con le società partecipate in materia di *corporate governance*, voto per delega e questioni di sostenibilità generali prima delle assemblee degli azionisti (periodicamente per gli investimenti diretti in azioni). L'approccio del Gestore della Linea al voto per delega e all'impegno della società è indicato nel Prospetto di *stewardship* della Società di gestione.

Le **PRASSI DI BUONA GOVERNANCE** comprendono strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali.



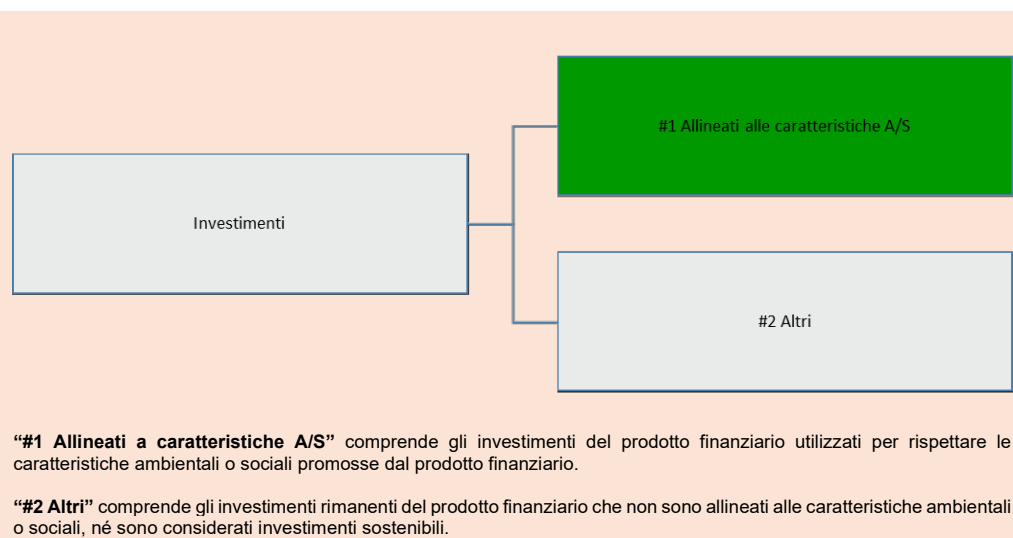
L'ALLOCAZIONE DEGLI ATTIVI

descrive la quota di investimenti in attivi specifici.

Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

All'interno del portafoglio:

- La percentuale media di investimenti che contribuiscono alle caratteristiche ambientali e sociali promosse è dell'80% (#1 in basso).
- La percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia è dello 0%.
- La percentuale minima di investimenti sostenibili che soddisfano un obiettivo ambientale è stimata allo 0%, data la difficoltà di isolare gli SDG ambientali da quelli sociali.
- La percentuale minima di investimenti sostenibili che soddisfano un obiettivo sociale è stimata allo 0%, data la difficoltà di isolare gli SDG ambientali da quelli sociali.



● In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

Non applicabile.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

Non applicabile.

● Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE¹?

☐ Sì:

☐ Gas fossile

☐ Energia nucleare

☒ No

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **GAS FOSSILE** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035. Per l'**ENERGIA NUCLEARE** i criteri comprendono norme complete in materia

Le due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla*

di sicurezza e gestione dei rifiuti.

Le **ATTIVITÀ ABILITANTI** consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale.

Le **ATTIVITÀ DI TRANSIZIONE** sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione.

tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

Non applicabile

**Ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane.*

● **Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?**

Non applicabile.

¹ Le attività connesse al gas fossile e/o all'energia nucleare sono conformi alla tassonomia dell'UE solo se contribuiscono all'azione di contenimento dei cambiamenti climatici ("mitigazione dei cambiamenti climatici") e non arrecano un danno significativo a nessuno degli obiettivi della tassonomia dell'UE – cfr. nota esplicativa sul margine sinistro. I criteri completi riguardanti le attività economiche connesse al gas fossile e all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE sono stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione.



sono investimenti sostenibili

con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia UE?

Non applicabile.



Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

Non applicabile.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri" e qual è il loro scopo? Esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

All'interno della categoria "#2 Altri" sono stati inclusi la liquidità e gli strumenti derivati. I derivati sono stati utilizzati per un'efficiente gestione del portafoglio (i.e. copertura del rischio) e/o per finalità di investimento.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Sì, la Linea adotta il seguente indice di riferimento composto da ECPI Euro Ethical Government bond (ECAPEGB Index) 40%, ECPI US Governance Government Hedged Bond (ECAPUSGH Index) 15%, ECPI Euro Ethical Corporate Bond (ECAPECB Index) 25%, ECPI EMU Ethical Equity (ECAPMND Index) 10%, ECPI Global Ethical Equity (ECAPGND Index) 10% come benchmark.

Gli **INDICI DI RIFERIMENTO** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetti le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

● **In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?**

La Linea utilizza un *benchmark* sostenibile che tuttavia non è completamente allineato con le caratteristiche ambientali o sociali promosse dalla Linea.

Il *benchmark* adotta un filtro di *screening* ESG basato su regole, in base al quale gli strumenti che non raggiungono un punteggio ESG positivo vengono esclusi dalla composizione dell'Indice. Inoltre, il *benchmark* adotta una politica di esclusione settoriale che filtra le aziende coinvolte in attività considerate controverse (militari, tabacco, energia nucleare, ecc.).

La strategia d'investimento prevede uno stile di gestione attivo. Pertanto, oltre le limitazioni previste dal *benchmark* con riferimento all'universo investibile, la

gestione integra le valutazioni relative alle caratteristiche A/S così come esplicitato in precedenza (cfr. *“I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?”*).

- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***

La metodologia del *benchmark* non è costantemente allineata con la strategia d'investimento della Linea, in quanto i criteri di selezione ed esclusione del *benchmark* si discostano dalla strategia d'investimento della Linea.

- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***

Il *benchmark* si differenzia da un generico indice di mercato in quanto utilizza un approccio Best-in-Class basato su criteri ESG per la costruzione dell'indice.

- ***Dove è reperibile la metodologia applicata per il calcolo dell'indice designato?***

I dettagli sulle metodologie del *benchmark* (costruzione dell'indice e metodologia di screening ESG) sono disponibili al seguente link: <https://www.confluence.com/index-governance/> oppure <https://www.ecpigroup.com/en/indices>

Dove è possibile reperire online maggiori informazioni specifiche sul prodotto?

Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web:

<http://www.laborfonds.it>



Linea Bilanciata

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto)

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili



I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Le risorse del comparto sono investite prevalentemente (portafoglio “core”) per il tramite di due gestioni delegate (un mandato Obbligazionario Passivo ed uno Bilanciato Attivo) affidate a primarie società di gestione selezionate in accordo alla normativa di settore, rispetto alla quale il Fondo ha valutato l'adozione di apposita politica rivolta all'integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (“ESG”) nell'ambito del processo di investimento adottato.

La restante parte (portafoglio “satellite”) rappresenta fino al 10% del portafoglio ed è gestita in via diretta in FIA (fondi di investimento alternativi).

Sì, ... Nell'ambito dell'autonomia decisionale affidatagli, ciascun gestore - nel processo di valutazione e selezione degli investimenti per conto del Fondo - potrà prendere in considerazione anche i fattori di sostenibilità ESG, secondo la propria *policy* ESG, purché non confliggente con le linee di indirizzo del mandato affidato.

Al contempo, il Fondo svolge su base periodica un monitoraggio dei rischi di sostenibilità del prodotto, integrato nell'ambito della propria Politica di Gestione del Rischio, anche sulla base di apposita rendicontazione rilasciata dal Gestore in accordo alla Convenzione stipulata.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il Fondo non adotta allo stato attuale una politica attiva di considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come definita dall'art. 4 del Reg. EU 2019/2088.

Tale determinazione non è espressiva di scarsa considerazione dell'importanza dei fattori ESG ma deriva dalla oggettiva difficoltà, tenuto conto anche di un contesto applicativo non ancora pienamente consolidato, nella realizzazione di efficaci modalità per esercitare un concreto indirizzo del Fondo in questo ambito.

No, ... Laborfonds si riserva comunque di valutare in futuro, ove del caso, di concerto con i propri gestori di attivi, l'opportunità di implementare un sistema di monitoraggio degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento assunte dai gestori di attivi sui fattori di sostenibilità.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del Regolamento (UE) 2020/852)

Linea Dinamica

(di seguito con le parole “prodotto finanziario” si intende fare riferimento al comparto)

Non promuove caratteristiche ambientali e/o sociali e non ha come obiettivo investimenti sostenibili

I rischi di sostenibilità sono integrati nelle decisioni di investimento che riguardano questo prodotto finanziario?

Le risorse del comparto sono investite per il tramite di una gestione delegata affidata a primaria società di gestione (il “Gestore”), selezionata in accordo alla normativa di settore, rispetto alla quale il Fondo ha valutato l'adozione di apposita politica rivolta all'integrazione dei rischi di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance* (“ESG”) nell'ambito del processo di investimento adottato.

Sì, ... Nell'ambito dell'autonomia decisionale affidatagli, il Gestore - nel processo di valutazione e selezione degli investimenti per conto del Fondo - potrà prendere in considerazione anche i fattori di sostenibilità ESG, secondo la propria *policy* ESG, purché non confliggente con le linee di indirizzo del mandato affidato.

Al contempo, il Fondo svolge su base periodica un monitoraggio dei rischi di sostenibilità del prodotto, integrato nell'ambito della propria Politica di Gestione del Rischio, anche sulla base di apposita rendicontazione rilasciata dal Gestore in accordo alla Convenzione stipulata.



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

Il Fondo non adotta allo stato attuale una politica attiva di considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, come definita dall'art. 4 del Reg. EU 2019/2088.

Tale determinazione non è espressiva di scarsa considerazione dell'importanza dei fattori ESG ma deriva dalla oggettiva difficoltà, tenuto conto anche di un contesto applicativo non ancora pienamente consolidato, nella realizzazione di efficaci modalità per esercitare un concreto indirizzo del Fondo in questo ambito.

No, ... Laborfonds si riserva comunque di valutare in futuro, ove del caso, di concerto con i propri gestori di attivi, l'opportunità di implementare un sistema di monitoraggio degli eventuali effetti negativi delle decisioni di investimento assunte dai gestori di attivi sui fattori di sostenibilità.



Gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili

(dichiarazione resa in conformità all'articolo 7, del Regolamento (UE) 2020/852)

**ADESIONE ORDINARIA PRIVATI AL FONDO
PENSIONE LABORFONDS
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»**

ATTENZIONE: L'adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità". La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

DATI PER L'ADESIONE DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Dati anagrafici dell'aderente					
Nome/cognome	«Firstname»	«Lastname»	Codice fiscale		«FiscalCode»
Nato/a il	«Date»	Comune	«Birth»		
Sesso	«M» M «F» F	Prov.	«Pv»	Nazione	«BirthNation»
Residenza:	Via «ind»	Comune	«Municipality»		
CAP	«Cap»	Prov.	«Pv»	Nazione	«Nation»
Tel.	«Phone»		Cell.	«Mobile»	
(se diverso dalla residenza)					
Domiciliato/a:	Via «ind»	Comune	«Municipality»		
CAP	«Cap»	Prov.	«Pv»	Nazione	«Nation»
Indirizzo e-mail		«Email»			
Prima occupazione:		«FirstOccupation.Indic»			
Anzianità prev. obbligatoria al 31/12/1995:		«RetirementProvision.Indic»			
Condizione professionale:		«ProfessionCondition.Indic»			
Titolo di studio:		«StudyTitle.Indic»			

DATI PER LA CONTRIBUZIONE

Dati del datore di lavoro:	
Ragione sociale	«Company»
Partita Iva/Codice fiscale	«Fiscalcode»
Contratto collettivo / accordo aziendale	«Contract.Description»
Categoria	«Contract.Category»
Tipologia di rapporto di lavoro (pubblico/privato)	«Contract.JobRelationType»
Tel. «Company.Phone»	
Percentuali contributive	
Lavoratore	«MemberContribution.Indic»
Datore di lavoro	«CompanyContribution.Indic»
TFR	«TfrContribution.Indic»

Decorrenza contributiva (da compilare a mano da parte del DATORE DI LAVORO)¹

mese _____ anno _____

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO

Linea GARANTITA (garantito) Linea PRUDENTE ETICA (obbligazionario misto) Linea BILANCIATA (bilanciato) Linea DINAMICA (azionario)	L'aderente sceglie il seguente comparto:	«Sector.Name»
--	---	---------------

¹ Ferma restando la decorrenza del rapporto associativo dalla "data di adesione", l'obbligo del versamento contributivo può decorrere anche in relazione a periodi antecedenti (contributi cc.dd. "arretrati" relativi a contratti attivi) qualora previsto dai contratti collettivi di lavoro o dagli accordi tra il datore di lavoro e lavoratore. In tal caso, il versamento dei contributi "arretrati" avviene in un'unica soluzione insieme alla contribuzione ordinaria del primo trimestre utile.

GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE: «IsS» Sì «IsN» No

Già aderente al Fondo Pensione «TransferFund»

Sono consapevole che:

- + indipendentemente dalla volontà di trasferire in Laborfonds la posizione di previdenza complementare attualmente attiva presso altra forma pensionistica complementare è **SEMPRE NECESSARIO*** allegare la Scheda "I Costi", firmata in ogni sua pagina, della sopra indicata altra forma pensionistica;
- + per far valere l'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata presso quest'ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, **È NECESSARIO** trasmettere un'attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell'adesione e lo stato di permanenza dell'iscrizione.

Richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Laborfonds**

«TransferPositionIsS» Sì «TransferPositionIsN» No

L'attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata «N» NON consegnata

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

** ATTENZIONE: in ogni caso, la volontà di trasferire a Laborfonds la posizione va manifestata compilando il modulo di trasferimento della forma pensionistica originaria.

DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DELL'ADERENTE NEL CASO DI SUA PREMORRENZA

Soggetti designati	Codice fiscale	Percentuale (%)
«TableStart:tblBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Percentage»
<i>In caso di morte di questo soggetto subentrano:</i> «TableStart:tblSubBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Percentage» EndSubs»
«TableEnd:tblBeneficiaries»		

AVVERTENZA: In caso di decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza), laddove non sia stata fatta diversa designazione dei soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) destinatari della posizione individuale, la posizione stessa può essere riscattata dagli eredi, individuati secondo le disposizioni del codice civile, ed è suddivisa tra questi in parti uguali (ai sensi dell'art. 14, c. 3 D. Lgs. 252/2005). In mancanza di designazione di soggetti o di eredi, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell'art. 14, c. 3 D. Lgs. 252/2005.

Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di modificarle trasmettendo al Fondo il modulo "Designazione in caso di premorienza" acquisibile sul sito internet del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo.

COMUNICAZIONI DEL FONDO

«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia partecipazione al Fondo.

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica nel caso in cui l'indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviare da parte di soggetti ad esse estranei. Inoltre, il Fondo non è responsabile del mancato recapito a mezzo posta ordinaria laddove l'aderente non abbia provveduto al tempestivo aggiornamento dei propri dati anagrafici, ed in particolare di quelli relativi alla propria residenza o al proprio domicilio.

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

+ CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione

«1A» ne so poco

«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo

«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

«2A» non ne sono al corrente

«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili

«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

«3Value» anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

«4Value» %

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

«5A» sì «5B» no

6. Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda 'Presentazione', della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

«6A» sì «6B» no

+ CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1)

«» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3)

«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2)

«» Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

«2A» 2 anni (punteggio 1)

«2C» 7 anni (punteggio 3)

«2E» 20 anni (punteggio 5)

«2B» 5 anni (punteggio 2)

«2D» 10 anni (punteggio 4)

«2F» Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto: «Points»

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			
Categoria del comparto	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
		Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

«S» L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.	«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.
Data, luogo _____ Firma _____	Data, luogo _____ Firma _____

**ADESIONE ORDINARIA PRIVATI AL FONDO
PENSIONE LABORFONDS
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»**

DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL'ADERENTE

Dichiaro:

- + di aver ricevuto la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
- + di essere stato informato che sono disponibili sul sito www.laborfonds.it la Nota informativa, lo Statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- + di aver sottoscritto in ogni pagina la scheda "I costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la scheda "I costi");
- + che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
 - sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella scheda "I costi" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo "Calcola la tua pensione" presente sul sito internet www.laborfonds.it;
- + di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione"
- + di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
- + di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi il Fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Delego:

- + il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza;
- + il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel presente modulo di adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti;
- + il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa annuale.

Mi impegno:

- + a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
- + a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l'apposita modulistica oppure tramite l'apposita sezione sui servizi on line del Fondo, gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l'eventuale indirizzo e-mail.

Luogo e data

Firma dell'aderente

Luogo e data

Firma e timbro del datore di lavoro
per accettazione di quanto riportato nel presente
modulo e delle deleghe ricevute

timbro

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso visione di quanto previsto nella "Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679" relativa al Fondo Pensione Laborfonds (disponibile sul sito internet www.laborfonds.it), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto nell'informativa sopra richiamata.

Luogo e data Firma dell'aderente.....

Barrando le seguenti caselle, l'aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione di cui alla lettera d) del punto 5 della sopra richiamata informativa:

«IsS» Sì, acconsento «IsN» No, non acconsento

Luogo e data Firma dell'aderente*.....

*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato.

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L'ADESIONE

Il soggetto che ha raccolto l'adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell'adesione è avvenuta presso:

☐ azienda ☐ parte istitutiva (sindacato) ☐ fondo pensione ☐ patronato ☐ caf

Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail):

Luogo e data

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l'adesione

timbro

GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE: «IsS» Sì «IsN» No

Già aderente al Fondo Pensione «TransferFund»
Sono consapevole che:

- + indipendentemente dalla volontà di trasferire in Laborfonds la posizione di previdenza complementare attualmente attiva presso altra forma pensionistica complementare è **SEMPRE NECESSARIO*** allegare la Scheda "I Costi", firmata in ogni sua pagina, della sopra indicata altra forma pensionistica;
- + per far valere l'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata presso quest'ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, **È NECESSARIO** trasmettere un'attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell'adesione e lo stato di permanenza dell'iscrizione.

Richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Laborfonds**
«TransferPositionIsS» Sì «TransferPositionIsN» No

L'attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata «N» NON consegnata

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

**ATTENZIONE: in ogni caso, la volontà di trasferire a Laborfonds la posizione va manifestata compilando il modulo di trasferimento della forma pensionistica originaria.

DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DELL'ADERENTE NEL CASO DI SUA PREMORRENZA

Soggetti designati	Codice fiscale	Percentuale (%)
«TableStart.tblBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Percentage»
<i>In caso di morte di questo soggetto subentrano:</i> «TableStart.tblSubBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Percentage» EndSubs»
«TableEnd.tblBeneficiaries»		

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 10, c. 3-ter D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, in caso di premorienza, l'intera posizione maturata è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se viventi a carico oppure, in mancanza, dai soggetti espressamente designati. In mancanza anche sopravvenuta di tali soggetti, facendo salve le eventuali future disposizioni del lavoratore associato (che designino come soggetto destinatario della posizione individuale dell'aderente in caso di Sua premorienza una persona fisica e/o giuridica), la posizione resta acquisita al Fondo Pensione. Pertanto mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate e sono consapevole che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo Pensione Laborfonds.

COMUNICAZIONI DEL FONDO

«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia partecipazione al Fondo.

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica nel caso in cui l'indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviare da parte di soggetti ad esse estranei. Inoltre, il Fondo non è responsabile del mancato recapito a mezzo posta ordinaria laddove l'aderente non abbia provveduto al tempestivo aggiornamento dei propri dati anagrafici, ed in particolare di quelli relativi alla propria residenza o al proprio domicilio.

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.

+ CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione

«1A» ne so poco

«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo

«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

«2A» non ne sono al corrente

«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili

«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

«3Value» anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

«4Value» %

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

«5A» sì «5B» no

6. Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda 'Presentazione', della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

«6A» sì «6B» no

+ CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE

Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1)

«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2)

«» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3)

«» Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

«2A» 2 anni (punteggio 1)

«2C» 7 anni (punteggio 3)

«2E» 20 anni (punteggio 5)

«2B» 5 anni (punteggio 2)

«2D» 10 anni (punteggio 4)

«2F» Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto: «Points»

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			
Categoria del comparto	Punteggio fino a 4	Punteggio tra 5 e 7	Punteggio tra 8 e 12
		Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Obbligazionario misto Bilanciato

La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.

«S» L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.	«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.
Data, luogo _____ Firma _____	Data, luogo _____ Firma _____

**ADESIONE ORDINARIA PUBBLICI AL FONDO
PENSIONE LABORFONDS
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»**

DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DELL'ADERENTE

Dichiaro:

- + di aver ricevuto la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
- + di essere stato informato che sono disponibili sul sito www.laborfonds.it la Nota informativa, lo Statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- + di aver sottoscritto in ogni pagina la "Scheda dei costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la scheda "I costi");
- + che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
 - sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella scheda "I costi" della Parte "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa a alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo "Calcola la tua pensione" presente sul sito internet www.laborfonds.it;
- + di aver sottoscritto il "Questionario di autovalutazione"
- + di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
- + di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi infatti il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Delego:

- + il mio datore di lavoro a trasmettere tempestivamente il presente modulo, previa compilazione delle parti di sua competenza;
- + il mio datore di lavoro a trattenere dalla mia retribuzione e dalla quota annuale del mio TFR, i contributi indicati nel presente modulo di adesione, nonché quelli che eventualmente gli comunicherò successivamente (variazione contributiva) e le spese di adesione previste e a versare tali somme al Fondo, secondo le modalità e i termini da questo stabiliti;
- + il Fondo, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla mia posizione individuale la quota associativa annuale.

Mi impegno:

- + a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
- + a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l'apposita modulistica oppure tramite l'apposita sezione sui servizi on line del Fondo, gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l'eventuale indirizzo e-mail.

OPZIONE PASSAGGIO DA TFS A TFR (solo dipendenti in regime TFS)

Dichiaro:

- + di essere consapevole degli effetti del passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che si realizza con la sottoscrizione del presente modulo in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 59, co. 56, della Legge n. 449/97, del DPCM 20 dicembre 1999 e della Nota Operativa emessa da INPDAP n°11 del 25.05.2005;
- + di optare, mediante la sottoscrizione del presente modulo, per il passaggio dal Trattamento di Fine Servizio (TFS) al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) secondo quanto stabilito dalle previsioni normative indicate al punto precedente.

Luogo e data

Firma dell'aderente

Luogo e data

«Signature»

timbro

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Presa visione di quanto previsto nella "Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679" relativa al Fondo Pensione Laborfonds (disponibile sul sito internet www.laborfonds.it), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto nell'informativa sopra richiamata.

Luogo e data

Firma dell'aderente.....

Barrando le seguenti caselle, l'aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione di cui alla lettera d) del punto 5 della sopra richiamata informativa: «IsS» Sì, acconsento «IsN» No, non acconsento

Luogo e data

Firma dell'aderente*.....

*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato

SOGGETTO CHE RACCOGLIE L'ADESIONE

Il soggetto che ha raccolto l'adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell'adesione è avvenuta presso: ☐ azienda ☐ parte istitutiva (sindacato) ☐ fondo pensione ☐ patronato ☐ caf

Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail):

Luogo e data

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l'adesione

timbro

**ADESIONE ORDINARIA FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO AL FONDO
PENSIONE LABORFONDS
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»**

ATTENZIONE: L'adesione al FONDO PENSIONE LABORFONDS deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e dell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità". La Nota informativa e lo Statuto sono disponibili sul sito www.laborfonds.it e verranno consegnati in formato cartaceo solo su tua richiesta.

DATI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE

Nome/cognome:	«Contributor.Firstname» «Contributor.Lastname»
Codice fiscale:	«Contributor.FiscalCode»

DATI ANAGRAFICI DEL FAMILIARE FISCALMENTE A CARICO¹

Nome/cognome	«Firstname» «Lastname»	Codice fiscale	«FiscalCode»
Nato/a il	«Date» Comune «Birth»		
Sesso	«M» M «F» F Prov. «Pv»	Nazione	«BirthNation»
Residenza:	Via «ind»		
CAP	«Cap» Comune «Municipality»		
	Prov. «Pv» Nazione	«Nation»	
Tel.	«Phone» Cell. «Mobile»		
(se diverso dalla residenza)			
Domiciliato/a:	Via «ind»		
CAP	«Cap» Comune «Municipality»		
	Prov. «Pv» Nazione	«Nation»	
Indirizzo e-mail	«Email»		
Condizione professionale:	«ProfessionCondition.Indic»		
Titolo di studio:	«StudyTitle.Indic»		

SCELTA DEL COMPARTO DI INVESTIMENTO

Linea GARANTITA (garantito) Linea PRUDENTE ETICA (obbligazionario misto) Linea BILANCIATA (bilanciato) Linea DINAMICA (azionario)	L'aderente sceglie il seguente comparto:	«Sector.Name»
--	--	---------------

¹ Ai sensi dell'art. 12 TUIR, sono considerati familiari a carico:

- + il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente con il contribuente o residente all'estero
- + i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati), anche se non conviventi con il contribuente o residenti all'estero ed indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi/ tirocinio gratuito;
- + altri familiari (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli, nonni), a condizione che siano conviventi o che ricevano dal contribuente un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria.

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore all'importo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente al lordo degli oneri deducibili (sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni corrisposti agli invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili; mentre va conteggiata l'eventuale rendita dell'abitazione principale, nonché, seppur non comprese nel reddito complessivo, le somme derivanti dal reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni, il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità -art. 27, c. 1 e 2, D.L. 98/2011- oppure del regime per le nuove attività produttive -art. 13 L. 388/2000-).

GIÀ ADERENTE AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE: «IsS» Sì «IsN» No

Già aderente al Fondo Pensione «TransferFund»

Sono consapevole che:

- + indipendentemente dalla volontà di trasferire in Laborfonds la posizione di previdenza complementare attualmente attiva presso altra forma pensionistica complementare è **SEMPRE NECESSARIO*** allegare la Scheda "I Costi", firmata in ogni sua pagina, della sopra indicata altra forma pensionistica;
- + per far valere l'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare maturata presso la suddetta forma pensionistica complementare (non essendo stato richiesto il riscatto totale della posizione individuale maturata presso quest'ultima), qualora non richiedessi il trasferimento al Fondo Pensione Laborfonds, **È NECESSARIO** trasmettere un'attestazione, rilasciata dalla precedente forma pensionistica, recante la data di decorrenza dell'adesione e lo stato di permanenza dell'iscrizione.

Richiedo il trasferimento di tale posizione individuale al Fondo Pensione Laborfonds**

«TransferPositionIsS» Sì «TransferPositionIsN» No

L'attuale Scheda costi della sopraindicata altra forma pensionistica mi è stata «S» Consegnata «N» NON consegnata

* Non è prevista la consegna della Scheda dei costi solo nel caso in cui l'altra forma pensionistica non sia tenuta a redigerla.

**ATTENZIONE: in ogni caso, la volontà di trasferire a Laborfonds la posizione va manifestata compilando il modulo di trasferimento della forma pensionistica originaria.

DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE DELL'ADERENTE NEL CASO DI SUA PREMORENZA

Soggetti designati	Codice fiscale	Percentuale (%)
«TableStart:tblBeneficiaries»		
«Description»	«FiscalCode»	«Percentage»
<i>In caso di morte di questo soggetto subentrano:</i>		
«TableStart:tblSubBeneficiaries» «Description»	«FiscalCode»	«Perc» «EndSub:
«TableEnd:tblBeneficiaries»		

AVVERTENZA: In caso di decesso prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica (c.d. premorienza), laddove non sia stata fatta diversa designazione dei soggetti (persone fisiche e/o persone giuridiche) destinatari della posizione individuale, la posizione stessa può essere riscattata dagli eredi, individuati secondo le disposizioni del codice civile, ed è suddivisa tra questi in parti uguali (ai sensi dell'art. 14, c. 3 D. Lgs. 252/2005). In mancanza di designazione di soggetti o di eredi, la posizione resta acquisita al Fondo Pensione Laborfonds, ai sensi dell'art. 14, c. 3 D. Lgs. 252/2005.

Mi impegno a verificare nel tempo le designazioni effettuate anche con il presente modulo e sono consapevole della possibilità di modificarle trasmettendo al Fondo il modulo "Designazione in caso di premorienza" acquisibile sul sito internet del Fondo; resta inteso che le nomine successive annullano e sostituiscono quelle precedentemente comunicate al Fondo.

COMUNICAZIONI DEL FONDO

«E» Scelgo di ricevere in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica sopra riportato, anziché tramite posta ordinaria, le comunicazioni del Fondo, tra cui la comunicazione periodica (estratto conto annuo) e le altre riguardanti la mia partecipazione al Fondo.

AVVERTENZA: Il Fondo non è responsabile circa la mancata e/o non puntuale ricezione delle comunicazioni inviate a mezzo posta elettronica nel caso in cui l'indirizzo e-mail fornito non sia corretto/aggiornato o si verifichino disservizi della rete informatica, ovvero per violazioni della segretezza o riservatezza delle comunicazioni elettroniche ricevute/inviare da parte di soggetti ad esse estranei. Inoltre, il Fondo non è responsabile del mancato recapito a mezzo posta ordinaria laddove l'aderente non abbia provveduto al tempestivo aggiornamento dei propri dati anagrafici, ed in particolare di quelli relativi alla propria residenza o al proprio domicilio.

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE: è uno strumento che aiuta l'aderente a verificare il proprio livello di conoscenza in materia previdenziale e ad orientarsi tra le diverse opzioni di investimento.
(In caso di adesione di minore il questionario non va compilato)

+ CONOSCENZE IN MATERIA DI PREVIDENZA

1. Conoscenza dei fondi pensione

«1A» ne so poco

«1B» sono in grado di distinguere, per grandi linee, le differenze rispetto ad altre forme di investimento, in particolare di tipo finanziario o assicurativo

«1C» ho una conoscenza dei diversi tipi di fondi pensione e delle principali tipologie di prestazioni

2. Conoscenza della possibilità di richiedere le somme versate al fondo pensione

«2A» non ne sono al corrente

«2B» so che le somme versate non sono liberamente disponibili

«2C» so che le somme sono disponibili soltanto al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento o al verificarsi di alcuni eventi personali, di particolare rilevanza, individuati dalla legge

3. A che età prevede di andare in pensione?

«3Value» anni

4. Quanto prevede di percepire come pensione di base, rispetto al suo reddito da lavoro appena prima del pensionamento (in percentuale)?

«4Value» %

5. Ha confrontato tale previsione con quella a Lei resa disponibile dall'INPS tramite il suo sito web ovvero a Lei recapitata a casa tramite la "busta arancione" (cosiddetta "La mia pensione")?

«5A» sì «5B» no

6. Ha verificato il paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda 'Presentazione', della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, al fine di decidere quanto versare al fondo pensione per ottenere una integrazione della Sua pensione di base, tenendo conto della Sua situazione lavorativa?

«6A» sì «6B» no

+ CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE Per trarre indicazioni sulla congruità della opzione di investimento scelta è necessario rispondere integralmente alle domande 7, 8 e 9

7. Capacità di risparmio personale (escluso il TFR)

«» Risparmio medio annuo fino a 3.000 € (punteggio 1)

«» Risparmio medio annuo oltre 3.000 e fino a 5.000 € (punteggio 2)

«» Risparmio medio annuo oltre 5.000 € (punteggio 3)

«» Non so/non rispondo (punteggio 1)

8. Fra quanti anni prevede di chiedere la prestazione pensionistica complementare?

«2A» 2 anni (punteggio 1)

«2C» 7 anni (punteggio 3)

«2E» 20 anni (punteggio 5)

«2B» 5 anni (punteggio 2)

«2D» 10 anni (punteggio 4)

«2F» Oltre 20 anni (punteggio 6)

9. In che misura è disposto a tollerare le oscillazioni del valore della Sua posizione individuale?

«» Non sono disposto a tollerare oscillazioni del valore della posizione individuale accontentandomi anche di rendimenti contenuti (punteggio 1)

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni contenute del valore della posizione individuale, al fine di conseguire rendimenti probabilmente maggiori (punteggio 2)

«» Sono disposto a tollerare oscillazioni anche elevate del valore della posizione individuale nell'ottica di perseguire nel tempo la massimizzazione dei rendimenti (punteggio 3)

Punteggio ottenuto: «Points»

Il punteggio va riportato solo in caso di risposta alle domande 7, 8 e 9 e costituisce un ausilio nella scelta tra le diverse opzioni di investimento offerte dal Fondo pensione, sulla base della seguente griglia di valutazione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE			
Categoria del comparto	Punteggio fino a 4 Garantito Obbligazionario puro Obbligazionario misto	Punteggio tra 5 e 7 Obbligazionario misto Bilanciato	Punteggio tra 8 e 12 Bilanciato Azionario
La scelta di un percorso life-cycle (o comparto data target) è congrua rispetto a qualunque punteggio ottenuto dal Questionario di autovalutazione. In caso di adesione a più comparti, la verifica di congruità sulla base del Questionario non risulta possibile: l'aderente deve, in questi casi, effettuare una propria valutazione circa la categoria nella quale ricade la combinazione da lui scelta.			
«S» L'aderente attesta che il Questionario è stato compilato in ogni sua parte e che ha valutato la congruità o meno della propria scelta dell'opzione di investimento sulla base del punteggio ottenuto.	«N» L'aderente, nell'attestare che il Questionario NON è stato compilato, oppure è stato COMPILATO SOLO IN PARTE, dichiara di essere consapevole che la mancata compilazione, parziale o totale, della sezione CONGRUITÀ DELLA SCELTA PREVIDENZIALE non consente di utilizzare la griglia di valutazione come ausilio per la scelta dell'opzione di investimento.		
Data, luogo _____ Firma _____	Data, luogo _____ Firma _____		

**ADESIONE ORDINARIA FAMILIARI
FISCALMENTE A CARICO AL FONDO
PENSIONE LABORFONDS
MODULO DI ADESIONE N. «RequestNumber»**

DICHIARAZIONI, DELEGHE E IMPEGNI DEL LAVORATORE GIÀ ADERENTE E DELL'ADERENTE FISCALMENTE A CARICO

Dichiarano:

- + di aver ricevuto la Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota Informativa e l'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
- + di essere stato informato che sono disponibili sul sito www.laborfonds.it la Nota informativa, lo Statuto e ogni altra documentazione attinente al fondo pensione;
- + di aver sottoscritto in ogni pagina la scheda "I costi" della forma pensionistica di appartenenza, la cui copia è allegata al presente Modulo di adesione (per coloro che sono già iscritti ad altra forma pensionistica complementare che redige la Scheda dei costi);
- + che il soggetto incaricato della raccolta delle adesioni ha richiamato la mia attenzione:
 - sulle informazioni contenute nella Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" e nell'Appendice "Informativa sulla sostenibilità";
 - sull'Indicatore sintetico dei costi (ISC) riportato nella scheda "I costi" della Parte "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa;
 - in merito al paragrafo "Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione", nella Scheda "Presentazione" della Parte I "Le informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa, redatto in conformità alle Istruzioni della COVIP e contenente proiezioni della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa relativa ad alcune figure tipo, così da consentire la valutazione e la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto agli obiettivi di copertura pensionistica che si vuole conseguire;
 - circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo "Calcola la tua pensione" presente sul sito internet www.laborfonds.it;
- + di essere stato informato che il "Questionario di autovalutazione" non deve essere compilato esclusivamente in caso di adesione di minore
- + di essere consapevole della mia responsabilità in merito alla completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti e di voler quindi aderire/associarmi al Fondo; di essere altresì consapevole che la data di adesione decorre dalla data di ricezione, da parte del Fondo Pensione Laborfonds, del presente modulo di adesione debitamente compilato e sottoscritto;
- + di essere a conoscenza che, nel caso in cui la posizione individuale rimanga priva del tutto di consistenza per un anno, l'aderente può perdere la propria qualifica; in tali casi il fondo può avvalersi della clausola risolutiva espressa comunicando all'aderente, almeno 60 giorni prima del decorso del termine, che provvederà alla cancellazione dello stesso dal libro aderenti, salvo che questi effettui un versamento prima del decorso del suddetto termine.

Delegano:

- + il Fondo a prelevare la quota di adesione una tantum dalla prima contribuzione versata al Fondo e, al ricorrere delle ipotesi previste dalla Nota Informativa, a prelevare dalla posizione individuale dell'aderente fiscalmente a carico la quota associativa annuale.

Si impegnano:

- + a rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti del Fondo, nonché le eventuali diverse disposizioni degli Organi del Fondo;
- + a comunicare tempestivamente al Fondo, utilizzando l'apposita modulistica oppure tramite l'apposita sezione nei servizi on line del Fondo, gli aggiornamenti delle informazioni e dei dati personali forniti, tra cui anche l'eventuale indirizzo e-mail.

Luogo e data

.....

Firma dell'aderente²

.....

Luogo e data

.....

Firma del lavoratore già iscritto al Fondo

.....

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Preso visione di quanto previsto nella "Informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679" relativa al Fondo Pensione Laborfonds (disponibile sul sito internet www.laborfonds.it), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679, secondo quanto descritto nell'informativa sopra richiamata.

Luogo e data Firma dell'aderente²

Barrando le seguenti caselle, l'aderente può acconsentire o meno al trattamento dei dati personali per le finalità di informazione e promozione di cui alla lettera d) del punto 5 della sopra richiamata informativa:

«IsS» Sì, acconsento «IsN» No, non acconsento

Luogo e data Firma dell'aderente²

*In mancanza della firma il consenso si ritiene negato.

EVENTUALE SOGGETTO CHE RACCOGLIE L'ADESIONE

Il soggetto che ha raccolto l'adesione, conferma di aver verificato l'identità dell'aderente e che la raccolta dell'adesione è avvenuta presso:
☐ parte istitutiva (sindacato) ☐ fondo pensione ☐ patronato ☐ caf

Riferimenti per contatto (nominativo – n. telefono – e-mail):

Luogo e data

.....

Firma e Timbro del soggetto che ha raccolto l'adesione

.....

timbro

² In caso di minore di età, interdetto, inabilitato o soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno, la firma è apposta dall'esercente la responsabilità genitoriale, dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno.

ADERENTI
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

Versione Giugno 2024

Il Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige, in qualità di Titolare del trattamento, Ti informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito anche "GDPR") che:

1. Chi è il Titolare del Trattamento?

Titolare del trattamento è il *Fondo Pensione Laborfonds – Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino-Alto Adige* (in seguito, "Laborfonds" o il "Fondo" o il "Titolare del trattamento" o il "Titolare"), con sede legale a Bolzano, Via Andreas Hofer, 3H, iscritto all'albo dei fondi pensione al numero 93, CF. 94062990216, a cui potrai rivolgerti per far valere i tuoi diritti. Di seguito si elencano le informazioni di contatto del Titolare:

- Indirizzo: sede di Bolzano (Via Andreas Hofer, 3H) o sede di Trento (Piazza delle Erbe, 2).;
- PEC: laborfonds@pec.it;
- Indirizzo mail: legale@laborfonds.it.

2. Chi sorveglia l'osservanza della normativa sui dati personali?

(Responsabile della Protezione dei Dati)

Responsabile della Protezione dei Dati è Sicurdata Srl nella figura del DPO Agostino Oliveri. Si elencano di seguito le informazioni di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati:

- Telefono: + 39 055 750 808;
- Fax: + 39 055 750 808;
- Indirizzo: Via Ernesto Codignola, 10/a – 50018 Scandicci (FI);
- PEC: sicurdatasrl@pec.pec-opendata.com;
- Indirizzo mail: dpo.sicurdata@opendata.it.

3. Quali sono i dati personali acquisiti?

(Dati personali raccolti e natura dei dati trattati)

I dati da acquisire possono essere dati comuni o particolari. Sono dati comuni quelli anagrafici e identificativi quali, a titolo esemplificativo: cognome, nome, data di nascita, residenza, abitazione, codice fiscale, titolo dell'iscrizione, coordinate bancarie, indirizzo e-mail, SPID, dati relativi al datore di lavoro, cognome e nome, grado di parentela, sesso, luogo e data di nascita dei familiari fiscalmente a carico e/o dei soggetti designati in caso di premorienza dell'aderente. Sono dati particolari quelli descritti dall'art. 9 del GDPR e che saranno forniti in determinati casi e per particolari prestazioni previste dalla legge e dallo Statuto (a titolo esemplificativo i dati relativi alla salute).

4. Dove vengono raccolti i dati personali?

(Fonte dei dati personali)

I dati personali in possesso del Fondo sono raccolti direttamente nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del Fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti

istitutive, dei Patronati/CAF convenzionati nonché negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del Fondo e dei soggetti sopra menzionati.

5. Per quali finalità e in che modo vengono trattati i dati personali?

(Finalità del trattamento e modalità del trattamento)

I dati personali di cui sopra saranno trattati per:

- a) le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio nonché delle altre prestazioni disciplinate dalla normativa di settore (D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124), in attuazione di quanto stabilito dallo Statuto del Fondo, nonché per l'accesso agli ulteriori servizi forniti dal Fondo;
- b) lo svolgimento delle attività inerenti alla vita associativa;
- c) l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti o dalla normativa europea, nonché da disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate o da organi di vigilanza a cui il Fondo è soggetto;
- d) lo svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento delle finalità previdenziali complementari, non strettamente riconducibili al rapporto associativo.

Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti informatici e manuali, con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza, la protezione e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Laborfonds, autorizzati a svolgere specifiche operazioni necessarie al perseguimento delle finalità suddette, sotto la diretta autorità e responsabilità di Laborfonds e in conformità alle istruzioni da questo impartite. L'elenco degli autorizzati al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

6. Quali sono i presupposti che autorizzano Laborfonds a trattare i tuoi dati personali?

(Base giuridica del trattamento)

La base giuridica del trattamento è il tuo consenso ai sensi dell'art. 9.2 lett. a) del GDPR, in riferimento alle finalità di cui alle lettere a), b) e d) del precedente punto, nonché l'adempimento degli obblighi di legge da parte del Fondo. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento; la revoca del consenso non renderà tuttavia illecito il trattamento effettuato sulla base dello stesso prima della revoca.

7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati?

(Destinatari dei dati)

Il trattamento dei dati personali è svolto dai dipendenti e collaboratori di Laborfonds, secondo le modalità sopra descritte. I tuoi dati potranno essere inoltre comunicati per le finalità di cui sopra:

- a) a soggetti e società esterne che forniscono, anche in regime di *outsourcing*, servizi strettamente connessi e strumentali all'attività di Laborfonds, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: società di servizi amministrativi, contabili ed informatici o di archiviazione dei dati nonché società incaricate dell'imbustamento ed invio della corrispondenza; compagnie di assicurazione, istituti bancari e intermediari finanziari; consulenti del Fondo; la forma pensionistica alla quale, previa richiesta dell'iscritto, Laborfonds trasferisca la posizione previdenziale o da cui acquisisca, nell'interesse dell'iscritto stesso, informazioni circa l'anzianità di iscrizione;
- b) alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e alle società dalla stessa partecipate per l'attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 1997 e ss.mm.ii. e dalle relative norme attuative e per finalità strettamente ed esclusivamente connesse e strumentali all'aggiornamento sulle c.d. "Provvidenze" della Regione e alla loro attuazione in base alla legge;
- c) a soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e/o di normativa secondaria (p.e. Agenzia delle Entrate). Inoltre, i dati saranno trasmessi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione per i compiti istituzionali dell'Autorità nonché ad altri organi di vigilanza nei casi previsti dalla normativa vigente.

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. L'elenco dei Responsabili al trattamento, costantemente aggiornato, è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

8. Trasferimento dei tuoi dati personali al di fuori dell'Unione Europea

(Trasferimento dei dati all'estero)

I dati personali possono essere trasferiti, sempre per le medesime finalità, verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. Il trasferimento dei dati al di fuori dell'Unione Europea avverrà solo verso soggetti che garantiscano un adeguato livello di protezione del trattamento e verso Paesi per i quali le competenti Autorità hanno emesso una decisione di adeguatezza e verso soggetti che hanno fornito idonee garanzie al trattamento dei dati attraverso adeguati strumenti normativi/contrattuali quali ad esempio la sottoscrizione di clausole contrattuali standard.

9. Non effettuiamo profilazione

(Processo decisionale basato sul trattamento automatizzato)

Laborfonds non effettua alcun processo decisionale basato su un trattamento automatizzato dei dati personali dell'interessato.

10. Per quanto tempo Laborfonds conserva i tuoi dati personali?

(Periodo di conservazione dei dati)

I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto associativo ed anche successivamente per l'espletamento, tra l'altro, di obblighi di legge e per finalità amministrative e contabili nonché per finalità di difesa in caso di contenzioso.

11. Perché è necessario trasmettere i dati a Laborfonds?

(Natura del conferimento)

Il conferimento dei dati personali necessari ai fini dell'iscrizione al Fondo è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento comporta l'impossibilità di dare seguito alla domanda di adesione a Laborfonds nonché alle eventuali richieste connesse/correlate alla partecipazione al Fondo stesso.

Rispetto ai dati che Laborfonds è obbligato a conoscere al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa europea, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, il loro mancato conferimento da parte tua comporta l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari all'esecuzione dello stesso.

Il tuo consenso ai fini dello svolgimento di attività di informazione e promozione inerenti al perseguimento delle finalità previdenziale complementare e socioassistenziale non strettamente riconducibili al rapporto associativo è facoltativo e, pertanto, in caso di diniego la tua partecipazione al Fondo non sarà preclusa.

12. Quali sono i tuoi diritti come interessato del trattamento?

(Diritti dell'interessato)

Ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679, in qualità di interessato hai diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati che ti riguarda ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati e alle seguenti informazioni concernenti l'indicazione:

- a) delle finalità del trattamento;
 - b) delle categorie di dati personali in questione;
 - c) dei destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, del periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) di tutte le informazioni disponibili sull'origine dei dati qualora essi non siano raccolti presso l'interessato;
 - f) dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
- Hai, inoltre:
- g) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che ti riguardano senza ingiustificato ritardo;
 - h) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la cancellazione ("diritto all'oblio") dei dati personali che ti riguardano senza ingiustificato ritardo;
 - i) il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la limitazione del trattamento;
 - j) il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla tua situazione particolare, al trattamento dei dati personali;
 - k) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che ti riguardano;
 - l) il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi

- momento;
- m) il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo;
 - n) il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate, qualora i dati personali siano trasferiti a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
 - o) il diritto di ottenere una copia dei dati oggetto del trattamento.

Per esercitare tali diritti puoi rivolgerti al Titolare ai punti di contatto indicati al paragrafo 1 - Titolare del Trattamento.

*La presente Informativa è soggetta ad aggiornamenti.
Gli interessati, pertanto, sono invitati a verificarne periodicamente il contenuto.*